

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 445

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Regolamento per i lavori del Genio militare»

(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 gennaio 2005)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di regolamento per i lavori del Genio militare.

La complessa materia dei lavori pubblici è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1994, n.109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" che ha subito, nel tempo, numerose modifiche ed integrazioni (decreto legge 3 aprile 1995, n.101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n.216; legge 18 novembre 1998, n.415; legge 1° agosto 2002, n.166 e legge 24 dicembre 2003, n.350).

Le norme di natura regolamentare in materia, sono state introdotte dal regolamento di attuazione, previsto dall'articolo 3, comma 1, della richiamata legge quadro, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554 e concernente tutte le Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, ad eccezione del Ministero della difesa; detto regolamento è entrato in vigore il 28 luglio 2000.

Ciò in quanto la legge quadro, riconoscendo la peculiarità dell'attività del Genio militare e la particolarità della struttura gerarchica dell'Amministrazione della Difesa ha previsto all'articolo 3, comma 7-bis, l'emanazione di un apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa. Il regolamento, secondo le previsioni della legge, dovrà contenere disposizioni in armonia con quelle della legge quadro per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi all'esigenze della difesa militare.

La legge quadro reca, altresì, alcune eccezioni per l'Amministrazione della difesa che si riportano di seguito:

- all'articolo 7, comma 2, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, è prevista la possibilità di nominare per ogni singola fase un responsabile del procedimento per lo svolgimento del progetto attuativo, della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione;
- all'articolo 14, comma 11, l'Amministrazione della difesa è tenuta a presentare all'Osservatorio dei lavori pubblici i programmi e gli elenchi annuali dei lavori, che non sono, peraltro soggetti a pubblicità;
- all'articolo 17, comma 5, si prevede che il regolamento militare indichi i soggetti abilitati alla firma dei progetti;
- all'articolo 24, comma 6, sono previste particolari disposizioni per i lavori in economia nell'ambito del Ministero della difesa ed eseguiti con l'impiego delle truppe e dei Reparti del Genio militare.

La particolarità e peculiarità delle attività del Genio militare, peraltro, erano state riconosciute nel quadro legislativo sui lavori pubblici previgente. In particolare le opere pubbliche del Genio militare sono, allo stato, disciplinate dall'autonomo regolamento per i lavori militari, approvato con regio-decreto del 17 marzo 1932, n.365.

L'evoluzione dell'assetto geopolitico ed il conseguente adeguamento della struttura delle Forze armate, hanno comportato la necessità di predisporre un nuovo regolamento per disciplinare sia i nuovi assetti infrastrutturali discendenti dal dispiegamento delle Forze all'estero per missioni internazionali

di pace, sia per lavori infrastrutturali finanziati con fondi comuni della NATO, ovvero finanziati ed eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati o realizzati fuori dal territorio nazionale.

Le disposizioni regolamentari discendono anche dal disposto di cui alla legge 2 agosto 1999, n.269, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 giugno 1999, n.180, concernente disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori dell'ex Jugoslavia, Albania e ad Hebron.

Si evidenzia che gli articoli 2, comma 3, e 4-quater del provvedimento autorizzano il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisiti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità di Stato e a procedere alla semplificazione di procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti, relativi all'impiego di militari italiani in missioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale. Detta semplificazione, secondo il disposto delle norme suddette, dovrà essere attuata con regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, con particolare riferimento al vigente regolamento sui lavori del Genio militare ed al regolamento per i lavori in economia del Ministero della difesa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n.939.

Lo schema di regolamento discende, inoltre, da una analisi dettagliata degli aspetti salienti delle fonti normative primarie, tra le quali assumono rilevanza le norme attinenti all'impiego e al riordino delle Forze armate e quelle ricomprese in accordi o protocolli d'intesa che regolano l'attività infrastrutturale sul territorio nazionale, della NATO e dei Paesi alleati.

Lo schema di provvedimento, alla luce della ripartizione sancita dal decreto legislativo n.300/1999 che all'articolo 20, comma 2, stabilisce i criteri di ripartizione delle funzioni e dei compiti nell'ambito della Difesa, fra l'area tecnico-operativa e l'area tecnico-amministrativa, tiene conto della seguente normativa, concernente il nuovo ordinamento del Ministero della difesa, attinente alla realizzazione dell'attività infrastrutturale della Difesa.

Si richiamano le norme di maggiore rilievo:

- legge 18 febbraio 1997, n.25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.556, recante regolamento di attuazione della richiamata legge n.25;
- decreto legislativo 16 luglio 1997, n.264, concernente riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;
- decreto legislativo 28 novembre 1997, n.459, recante l'organizzazione dell'area tecnico-industriale della Difesa;
- decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, recante riforma strutturale delle Forze armate, e successive modificazioni di cui al decreto legislativo 27 giugno 2000, n.214;
- decreto ministeriale 26 gennaio 1998, recante la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale dei lavori e del demanio.

In applicazione dei principi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, la programmazione dei lavori connessi alle esigenze della difesa militare, è attuata con determinazioni dei Vertici degli Stati maggiori, per l'area operativa e del Segretario generale per l'area tecnico-amministrativa, secondo il disposto della richiamata legge n.25/1997 e del relativo regolamento di attuazione.

Dal contesto normativo richiamato emerge che lo schema di regolamento predisposto si muove nell'ambito delle linee guida già tracciate dal regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, con contestuale inserimento nell'articolato di apposite norme volte ad evidenziare le peculiarità dell'attività del Genio militare e della Amministrazione della difesa, alla luce dei nuovi assetti ordinamentali.

Nello schema di regolamento sono state recepite le indicazioni formulate dal legislatore nelle richiamate leggi sui lavori pubblici, con particolare riferimento all'individuazione delle figure che provvedono alla formazione e finalizzazione dei procedimenti ed alla disciplina dei lavori in economia. Sono state introdotte quelle definizioni e norme essenziali per identificare le peculiarità delle infrastrutture militari e le particolarità della programmazione e realizzazione di alcune opere costruite con fondi della NATO o eseguite fuori dal territorio nazionale in situazioni di emergenza ed urgenza, o finalizzate e realizzate su territorio nazionale da Paesi alleati.

Il regolamento in particolare individua, attesa la rilevanza conferita alla figura del responsabile del procedimento dalla legge quadro, i dirigenti militari del Genio dotati di adeguata professionalità tecnica ai quali conferire l'incarico. Tale incarico secondo il regolamento potrà essere affidato anche ad un dirigente civile o ad un funzionario, limitatamente alla fase di affidamento, anch'essi dotati di idonea professionalità, attesa la prevalente attività amministrativa insita in tale fase.

Con processi di valutazione, basati su criteri professionali, è stato possibile individuare ed attribuire funzioni, talvolta equipollenti alla componente militare e civile dell'Amministrazione della difesa (art.17, comma 3 - responsabile del procedimento -; art.87, comma 1 - progettisti; art.161, comma 1 - direttore dei lavori; art. 163, commi 3 e 4 - assistente dei lavori).

La complessità tecnico-operativa delle infrastrutture in uso all'Amministrazione della difesa, caratterizzate spesso da aspetti tecnici specifici e l'esteso campo degli interventi, quali lavori da eseguire in Italia ed all'estero per effetto di finanziamenti nazionali o in relazione ad accordi internazionali, multilaterali o bilaterali hanno posto l'obbligo di dare una chiara definizione a dette infrastrutture, riportate negli articoli 2 e 3 dello schema di regolamento.

Nell'articolo 2, comma 7, in particolare, sono state individuate le opere destinate alla difesa nazionale, con specificazione del relativo procedimento dichiarativo. Si evidenzia, inoltre, che mentre per la regolamentazione dei lavori da eseguire in Italia con finanziamenti nazionali si è potuta mutuare sostanzialmente l'articolazione delle norme del regolamento dei lavori pubblici, per le opere da eseguire all'estero e da realizzare per effetto di accordi internazionali multilaterali o bilaterali (d.P.R. 18 settembre 1962, n.2083 di esecuzione dell'accordo del 26 luglio 1961 tra il Governo italiano ed il Comando Supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord, per l'installazione e il funzionamento dei Quartieri generali internazionali nel territorio nazionale; Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 20 ottobre 1954, relativo ad un programma di infrastrutture bilaterali in applicazione dell'articolo III del Trattato del Nord Atlantico) è stato necessario l'inserimento di specifici articoli nello schema di regolamento che recepiscono gli accordi richiamati (art.29, artt.35 e 36, artt. 38 e 39, art.43, art.50, art.81, artt.83 e 84, art.86, artt.118, 124,129,191,193, artt.252 e 254).

Si evidenzia che l'eccezione prevista dalla legge in ordine ai lavori in economia eseguiti con truppe e con i reparti del Genio militare e l'esigenza ravvisata dalla legge n.269/99 di coordinare e semplificare le disposizioni recate dal vigente regolamento in materia del Genio militare e le norme speciali della Difesa in tema di economia contenute nel richiamato d.P.R. n.939 del 1983, sono sfociate in specifiche norme nell'ambito dello schema di regolamento (art.86, artt.123 e 124, artty. Da 181 a 188; artt.da 213 a 216; art.221, artt.da 248 a 251).

Di conseguenza il regolamento determina l'abrogazione della precedente normativa recata dal regio decreto n.365/1932 e degli articoli del d:p.R. n.939/1983, in materia di esecuzione di lavori in economia.

Si illustra di seguito una breve sintesi dell'articolato del provvedimento.

Il regolamento è suddiviso in **XIII Titoli**:

- **TITOLO I (ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL GENIO MILITARE)**
E' articolato su due capi concernenti la potestà regolamentare e l'esercizio della vigilanza sui lavori del Genio militare
- **TITOLO II (ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DI ACCESSO AGLI ATTI)**
E' articolato in un Capo che reca norme per la disciplina delle fasi del procedimento attuativo ed in materia di responsabili del procedimento, nonché norme in materia di conferenza di servizi ed accesso agli atti.
- **TITOLO III (PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE)**
Contempla, su due capi, la programmazione dei lavori e la relativa progettazione.
- **TITOLO IV (AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA)**
In considerazione della vastità dell'argomento, è stato articolato su sei capi che disciplinano: le disposizioni generali; il concorso di idee; i concorsi di progettazione; l'affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 130.000 DSP; l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP; l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria connessi a lavori classificati.
- **TITOLO V, (SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI)**
Disciplina, in due capi, gli appalti e le concessioni ed i criteri di aggiudicazione.
- **TITOLO VI (SOGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI DELLA DIFESA)**
Disciplina i soggetti ammessi a presentare offerta e partecipare alle gare per gli appalti della Difesa e di conseguenti requisiti per la partecipazione alle gare.
- **TITOLO VII, (GARANZIE)**
Reca norme in materia di cauzioni, fidejussioni e polizze assicurative.
- **TITOLO VIII (IL CONTRATTO)**
Reca norme in materia contrattuale con riferimento alla stipulazione, ai documenti contrattuali, ai capitoli, alle spese di contratto, ai pagamenti e alle penali.
- **TITOLO IX (ESECUZIONE DEI LAVORI)**
Regola, su due capi, la materia concernente la direzione dei lavori e l'esecuzione dei lavori

- **TITOLO X (ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)**
Il titolo detta disposizioni in materia di definizione delle controversie insorte tra l'Amministrazione e l'appaltatore.
- **TITOLO XI (CONTABILITÀ DEI LAVORI)**
Articolato, in quattro capi, relativi: ai fondi a disposizione, alla contabilità dei lavori in economia; alle norme generali per la tenuta della contabilità; alla revisione della contabilità.
- **TITOLO XII (COLLAUDO DEI LAVORI)**
Articolato, in quattro capi, concernenti: disposizioni preliminari; visita e procedimento di collaudo; collaudo dei lavori in economia; collaudo dei lavori non a fondi nazionali e da eseguire all'estero; consegna delle opere.
- **TITOLO XIII (DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE)**

In ordine ai singoli articoli si evidenzia.

Articoli da 1 a 8 disciplinano l'ambito di applicazione, forniscono le definizioni relative all'amministrazione della Difesa e le sue strutture;

Articoli da 9 a 15 regolano i rapporti dell'Amministrazione con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Articoli da 16 a 23 recano norme in materia di articolazione del procedimento amministrativo, dei responsabili delle singole fasi e regolano l'accesso alla documentazione;

Articoli da 24 a 43 disciplinano la programmazione dei lavori del Genio militare (lavori a finanziamento nazionale, lavori a finanziamento fondi comuni NATO, ecc.);

Articoli da 44 a 86 dettano norme in materia di progettazione dei lavori;

Articoli da 87 a 109 disciplinano gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

Articoli da 110 a 129 disciplinano la realizzazione dei lavori;

Articoli da 130 a 134 individuano i soggetti abilitati ad eseguire i lavori della Difesa;

Articoli da 135 a 143 dettano disposizioni in materia di garanzie da parte degli assuntori dei lavori;

Articoli da 144 a 159 disciplinano il contratto d'appalto;

Articoli da 160 a 188 disciplinano l'esecuzione dei lavori;

Articoli da 189 a 191 disciplinano l'accordo bonario e la risoluzione delle controversie;

Articoli da 192 a 222 disciplinano l'attività di contabilizzazione dei lavori in fase di esecuzione e la relativa revisione;

Articoli da 223 a 256 disciplinano l'attività di collaudo dei lavori e la consegna delle opere;

Articoli 257 e 258 recano disposizioni in materia di abrogazione di norme e del regime transitorio.

In ordine agli allegati, che fanno parte integrante del regolamento, si evidenzia:

- **Allegati A e B**, riportano lo schema del curriculum che deve presentare il professionista;
- **Allegati C - D - E - F - G**, riportano gli schemi di bandi di gara e di avvisi di appalti pubblici di lavori relativi alla preinformazione, alle procedure aperte, alle procedure ristrette, alle procedure negoziate, agli appalti aggiudicati.

In ordine allo schema di regolamento, redatto con la collaborazione del Ministero della difesa, è stato acquisito, in data 25 ottobre 2002, il parere favorevole dell'adunanza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha formulato alcune osservazioni recepite nel contesto dell'articolato.

Sul provvedimento è intervenuta, in data 19 giugno 2003, la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri. In data 5 novembre 2003, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, in parte recepite nell'articolato del provvedimento. In data 10 dicembre 2003, si è espressa favorevolmente sull'ulteriore corso del provvedimento la Conferenza unificata.

Da ultimo il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni sostanzialmente recepite nel testo del provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo.

L'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109, legge-quadro sui lavori pubblici e successive modificazioni, prevede l'adozione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa, di un apposito regolamento da predisporre in armonia con le disposizioni della citata legge-quadro per la disciplina delle attività del Genio militare in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare.

L'articolo 4-quater, comma 1, lett.a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n.180, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 agosto 1999, n.269 demanda al Governo la potestà di emanare uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, anche coordinando e semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie.

b) Analisi del quadro normativo

Nella stesura del provvedimento si è tenuto conto dei principi recati dalla citata legge quadro, nonché in particolare del disposto dei seguenti articoli:

- articolo 7, comma 2, il quale prevede la possibilità di deroga per la disciplina del responsabile del procedimento;
- articolo 14, comma 11, dispone che non devono essere resi pubblici da parte dell'Osservatorio dei lavori pubblici i programmi ed elenchi annuali dei lavori a quest'ultimo trasmessi;
- articolo 17, comma 5, prevede l'obbligo di indicare i soggetti abilitati alla firma dei progetti;
- articolo 24, comma 6, per la disciplina dei lavori eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del genio.

L'articolato del regolamento è in linea con le disposizioni recate dal D.P.R. n.554 del 1999, relativo al regolamento dei lavori pubblici, al quale sono state apportate le aggiunte e gli adattamenti necessari per adeguarlo alle peculiarità delle attività del Genio militare. Hanno avuto, altresì, rilevanza con riferimento all'attività del Genio militare, le disposizioni normative inerenti all'impiego ed al riordino delle Forze armate e gli accordi e protocolli d'intesa che regolano le attività infrastrutturali sul territorio nazionale, della NATO e dei Paesi alleati.

Fino alla data di emanazione del regolamento, permangono in vigore le disposizioni recate dal regio decreto 17 marzo 1932 n.365, ormai non più adatto alle nuove fattispecie di interventi connessi all'evoluzione dell'assetto geopolitico ed all'adeguamento delle Forze armate all'evoluzione del quadro normativo sul riordino della Difesa, discendente dalla delega al Governo ad emanare decreti legislativi per la ristrutturazione del Ministero e delle Forze armate (legge 28 dicembre 1995, n.549, art.1).

Di particolare rilevanza in materia ordinamentale:

- la legge 18 febbraio 1997, n.25, di ristrutturazione dei Vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 25 ottobre 1999, n.556;
- il decreto legislativo 16 luglio 1997, n.264, sulla riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa ed il decreto ministeriale 26 gennaio 1998 sulla struttura ordinativa e competenze della Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;
- il decreto legislativo 28 novembre 1997, n.459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
- il decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, sulla riforma strutturale delle Forze armate;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 1, della legge 15 marzo 1997, n.59;
- il decreto legislativo 27 giugno 2000, n.214, contenente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, sopra citato;
- legge 31 marzo 2000, n.78, concernente delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

Lo schema di regolamento tiene altresì conto del trattato del Nord Atlantico e conseguentemente dell'Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America stipulato nell'ottobre 1954, dell'Accordo fra il Governo Italiano e il Comando supremo alleato in Europa stipulato nel luglio 1961, al quale è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n.2083. Tali Accordi definiscono rispettivamente le linee guida relative ai programmi infrastrutturali e bilaterali (Italia-USA) e le particolari condizioni per le installazioni ed il funzionamento dei Quartieri generali internazionali.

Il regolamento abroga:

- a) il regio decreto 17 marzo 1932 n.365, concernente il regolamento del Genio militare;
- b) il regio decreto 17 marzo 1932 n.366, concernente condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare;
- c) il regio decreto 17 marzo 1932 n.367, concernente capitolato generale tecnico per l'esecuzione dei lavori del Genio militare;
- d) il D.P.R. 5 dicembre 1983, n.939, concernente il regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, per le parti concernenti le attività riconducibili all'esecuzione dei lavori.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

Il provvedimento si inserisce, in attuazione delle citate norme, nel solco normativo tracciato dalle norme vigenti ed in particolare nell'ambito dei principi contenuti nella legge quadro sui lavori pubblici e delle norme del relativo regolamento di attuazione.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario ed internazionale.

L'intervento è conforme alle direttive comunitarie in materia ed agli Accordi internazionali, recepiti con ratifica, nell'ordinamento nazionale.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale.

La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sul regolamento nella seduta del 10 dicembre 2003.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.

Nulla da segnalare.

g) Verifica dell'assenza di delegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Il regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento.

Il provvedimento è volto a disciplinare le attività del Genio militare in relazione ai lavori connessi alle esigenze della Difesa militare in applicazione dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e dell'articolo 4-quater, comma 1, lett. a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n.180, convertito in legge, con modificazioni con la legge 2 agosto 1999, n.269.

b) Obiettivi e risultati attesi.

Il regolamento reca disposizioni in linea con le nuove fattispecie di interventi infrastrutturali alla luce dell'evoluzione dell'assetto geopolitico e dell'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa e delle Forze armate.

c) Illustrazione della metodologia e dell'analisi adottata.

La valutazione sull'opportunità dell'intervento è scaturita dalla necessità di dotare il Genio militare di norme regolamentari per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare.

d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni. Condizioni di operatività.

L'impatto organizzativo è limitato al Ministero della difesa, che provvede con le attuali strutture amministrative.

e) Impatto sui destinatari diretti.

Gli organismi destinatari del provvedimento sono: gli enti programmatori, identificati negli Stati maggiori e negli Organi centrali del Ministero della difesa; la Direzione generale dei lavori e del demanio; gli Organi tecnici centrali di Forza armata (Comando/Ispettorato logistico e delle infrastrutture); gli Organi del Genio territoriale e periferici previsti negli ordinamenti delle Forze armate.

f) Impatto sui destinatari indiretti.

Il provvedimento coinvolgerà le imprese addette al settore per attività infrastrutturali concernenti lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere per le necessità della Difesa.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

- a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo del regolamento reca le necessarie definizioni normative, coerenti con quelle già in uso.

- b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni dei medesimi.*

Nulla da osservare.

- c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato necessario ricorrere alla tecnica normativa della novella.

- d) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il regolamento all'articolo 257 reca abrogazione espressa di alcune norme.

3. ULTERIORI ELEMENTI

- a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Negativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- VISTO** l'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109, il quale prevede l'adozione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa, di un apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della legge quadro, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare;
- VISTO** l'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n.180, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 agosto 1999, n.269, che demanda al Governo la potestà di emanare uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, anche coordinando e semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie;
- VISTO** il regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 17 marzo 1932, n.365, concernente regolamento per i lavori del Genio militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n.939, recante regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383 ed in particolare l'articolo 2 che affranca dall'accertamento di conformità delle opere d'interesse statale quelle destinate alla difesa militare, nonché l'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia edilizia;
- VISTA** la legge 18 febbraio 1997, n.25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- VISTO** il decreto legislativo 16 luglio 1997, n.264, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n.549;
- VISTO** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n.549;

- VISTO** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n.459, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 28 dicembre 1995, n.549;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.556 recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n.25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- VISTO** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni e integrazioni, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
- VISTA** la legge 21 dicembre 2001, n.443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
- SENTITO** il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'Assemblea generale in data 25 ottobre 2002; ✓
- VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
- ACQUISITO** il parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici reso dal Consiglio nell'adunanza del 5 novembre 2003; ✓
- VISTO** il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 10 dicembre 2003; ✓
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 2004;
- ACQUISITO** il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
- SULLA PROPOSTA** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa;

E M A N A:
Il seguente regolamento

TITOLO I

Organizzazione dei lavori del Genio militare

Capo I

Potestà Regolamentare

Art. 1

(Ambito di applicazione e calcolo degli importi)

1. Il presente regolamento, di seguito denominato regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni di seguito denominata Legge, nonché dell'articolo 4 - quater, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 giugno 1999, n.180, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 agosto 1999, n.269, disciplina le attività del Genio militare di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse dell'Amministrazione della difesa, di seguito denominata Amministrazione. Sono fatte salve le eccezioni previste per gli interventi ascritti nelle fattispecie di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, nonché gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei Carabinieri nelle funzioni di forza di polizia o altri interventi, comunque attribuiti dalla legge alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
3. Gli importi indicati nel regolamento sono considerati al netto degli oneri fiscali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, per Genio militare si intende l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa che assicura:
 - a) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attività istituzionale delle Forze armate;
 - b) l'amministrazione, la gestione ed il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali.
2. **Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento ed alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinarie e funzionali che costituiscono il Genio militare.**
3. **Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi formativi delle Forze armate, è considerato ufficiale del Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacità tecnico-professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari.**
4. **Durante il periodo transitorio di cui al comma 3, la adeguata capacità tecnico-professionale o la idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari è riconosciuta con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale dei lavori e del demanio, di seguito denominata Geniodife.**
5. **I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio per l'espletamento delle loro funzioni sono sottufficiali appartenenti ai ruoli tecnici, in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere ed a tale scopo qualificati presso gli Istituti di formazione militare.**
6. Alle attività del Genio militare sovrintende, per gli aspetti tecnici e amministrativi, Geniodife, che rappresenta in materia l'autorità ministeriale, fatta salva la competenza della Direzione generale delle telecomunicazioni, per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34 e successive modificazioni, ove dette opere assumano carattere preminente nell'appalto. Per l'espletamento di quanto di competenza, Geniodife si avvale, di norma nelle rispettive aree, degli organi esecutivi del Genio, territoriali e periferici, previsti dagli ordinamenti delle Forze armate.
7. Per organo tecnico di Forza armata, si intende l'Alto comando o l'Ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia di infrastrutture. In relazione agli ordinamenti di Forza armata, alcune funzioni attribuite a tali organismi possono essere demandate a Comandi intermedi. Per organi esecutivi del Genio, si intendono gli enti periferici, territorialmente competenti in relazione agli ordinamenti di Forza armata,

provvisti di autonomia amministrativa e al cui comando o direzione è preposto un ufficiale dirigente del Genio.

8. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori.
9. Si definiscono infrastrutture per la difesa militare le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale.
10. Si definiscono opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377, le infrastrutture ricadenti nelle seguenti categorie:
 - a) aeroporti ed eliporti;
 - b) basi navali;
 - c) caserme;
 - d) stabilimenti ed arsenali;
 - e) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
 - f) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
 - g) comandi di unità operative e di supporto logistico;
 - h) basi missilistiche;
 - i) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo;
 - l) segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea;
 - m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
 - n) poligoni e strutture di addestramento;
 - o) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
 - p) alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia, **da realizzare ai sensi degli articoli 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497;**
 - q) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;
 - r) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
 - s) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.
11. Ove sia necessario realizzare **singole** infrastrutture riconducibili a opere destinate alla difesa nazionale, ma non comprese nelle categorie di cui al comma 10, **si provvede, nei casi di urgenza**, mediante provvedimento del Ministro della difesa.
12. **Ai fini del presente regolamento, per progetti e lavori classificati si intendono quelli relativi ad opere delle Forze armate destinate alla difesa militare, dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 33 della Legge.**
13. **Per infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale si intendono quelle necessarie per il sostegno delle missioni all'estero di qualsiasi natura, effettuate dalle Forze armate.**

Art. 3

(Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali)

1. **Le infrastrutture, finanziate con fondi nazionali con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla NATO, e quelle che, pur essendo usate da forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.**

Art. 4

(Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO)

1. **I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche integrati con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di nazione ospite, sono realizzati con le procedure della NATO.**
2. **Le infrastrutture destinate al sostegno di missioni della NATO e da queste finanziate totalmente o parzialmente, sono identificate nelle seguenti categorie:**

- a) aeroporti;
 - b) basi navali;
installazioni carburanti e lubrificanti;
 - c) comunicazioni;
 - d) impianti di aiuto alla navigazione;
 - e) impianti per l'avvistamento anti-sottomarino e naviglio di superficie;
 - f) impianti per l'avvistamento;
 - g) quartieri generali di guerra e di pace;
 - h) installazioni per l'addestramento;
 - l) installazioni missili terra-terra;
 - m) installazioni missili terra-aria;
 - n) depositi di munizioni;
 - o) siti di immagazzinamento avanzato;
 - p) di supporto per rinforzi;
 - q) progetti speciali riguardanti opere non comprese nelle precedenti categorie.
3. In adempimento dell'articolo 5 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, l'Amministrazione è esonerata dall'applicazione delle leggi e dei decreti di recepimento della direttiva medesima e della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente il coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, di trasporto e telecomunicazioni. Le richiamate norme di recepimento delle direttive possono essere applicate dall'Amministrazione, per motivate ragioni.

Art. 5

(Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da paesi alleati)

1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da paesi alleati, è disciplinata da appositi memorandum di intesa.
2. Le attività connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, sono espletate da Geniodife sulla base di progetti redatti dal paese alleato, fatti salvi i particolari casi nei quali, su proposta di Geniodife, lo Stato maggiore della difesa autorizzi il paese alleato all'espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione.
3. In entrambi i casi di cui al comma 2, appositi accordi regolano le modalità di controllo da parte delle autorità nazionali e sono applicate le procedure del regolamento con l'eccezione di cui al comma 3, dell'articolo 4.

Art. 6

(Infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale)

1. Le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 14, possono essere richieste nella fase di dispiegamento delle forze o per il prolungamento delle missioni, acquisendo diverso carattere di priorità ed urgenza in rapporto alla situazione operativa e logistica.

Art. 7

(Funzionamento delle infrastrutture per la difesa militare)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti all'articolo 123, comma 1, lett.a) e b), nella configurazione in cui sono state realizzate, rientrano nella competenza del vertice della Forza armata.

Art. 8

(Mantenimento per l'uso delle infrastrutture della difesa militare)

1. Per i lavori di cui all'articolo 7, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture sono disciplinati dal regolamento e da apposite istruzioni tecnico-amministrative.

CAPO II

Esercizio della vigilanza sui lavori del Genio militare

Art. 9

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità", ha competenza anche sui lavori del Genio militare ed esercita le sue funzioni in ordine alla realizzazione delle infrastrutture di cui agli articoli 3 e 7, ad esclusione delle opere di cui all'articolo 33 della Legge e dell'articolo 122 del regolamento.
2. Le comunicazioni all'Autorità, previste dell'articolo 4, comma 17, della Legge sono effettuate da Geniodife.
3. Per le attività previste dall'articolo 7, le comunicazioni sono effettuate dall'ente di Forza armata titolare dell'attività negoziale, e sono estese per conoscenza a Geniodife.
4. L'Autorità, ai fini dell'esercizio della vigilanza, può richiedere notizie e chiarimenti fissando i termini entro i quali i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
5. L'Autorità può convocare, funzionari interessati alle attività di cui ai commi 2 e 3, con preavviso non inferiore a trenta giorni e con l'indicazione degli argomenti su cui devono essere sentiti.
6. L'Autorità può anche inviare, previo preavviso non inferiore a trenta giorni, i funzionari per assumere notizie e chiarimenti presso le sedi degli enti di cui ai commi 2 e 3.
7. Gli enti esecutori degli interventi di cui all'articolo 7, informano Geniodife delle attività dell'Autorità di cui ai commi 4, 5 e 6.

Art. 10

(Istruttoria e provvedimenti conseguenti)

1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 9, l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorità si avvale del Servizio ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, il procedimento, i diritti, gli obblighi dei soggetti interessati e l'accesso agli atti, sono disciplinati dalle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 11

(Esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità)

1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso il termine, di cui al comma 1, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili con ricorso al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.
5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorità informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità l'esito del procedimento disciplinare.

Art. 12
(Attività di controllo del Ministero della difesa sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture)

1. Il Ministero della difesa svolge un'autonoma attività di controllo sul rispetto delle procedure per verificare:
 - a) la regolare trasmissione dei dati all'Osservatorio dei lavori pubblici;
 - b) la correttezza degli atti tecnico – amministrativi;
 - c) la qualità dei lavori e delle opere realizzati;
 - d) il rispetto dei tempi di esecuzione programmati;
 - e) la regolare tenuta della documentazione tecnico – amministrativa.
2. La funzione ispettiva e di controllo è esercitata da Geniodife, quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili, demaniali e patrimoniali, assegnati in uso governativo al Ministero della difesa.

Art. 13
(Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture)

1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture in conformità alle istruzioni tecnico-amministrative di cui all'articolo 8.
2. Particolari azioni di verifica sono svolte da Geniodife sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche norme di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro. La mancata rispondenza alle predette norme comporta la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Eventuali autorizzazioni per l'esercizio in deroga possono essere concesse esclusivamente da Geniodife, che determina altresì i limiti e le condizioni.

Art. 14
(Provvedimenti)

1. Geniodife informa lo Stato maggiore di Forza armata al quale l'ente appartiene nei casi di:
 - a) negligente azione di mantenimento delle infrastrutture;
 - b) mancato aggiornamento dell'inventario;
 - c) uso di impianti speciali in difformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Art. 15
(Potere sanzionatorio degli organi del Ministero della difesa)

1. Lo Stato maggiore competente assegna un termine massimo di trenta giorni per la presentazione di giustificazioni scritte, decorso il quale valuta le giustificazioni presentate e decide in merito, informandone Geniodife.

TITOLO II
Organi del procedimento e disciplina di accesso agli atti

CAPO I
Organi del procedimento

Art. 16
(Fasi del procedimento attuativo)

1. Il procedimento attuativo di ogni singolo intervento si compone di tre fasi:
 - a) progettazione;
 - b) affidamento;

- c) esecuzione.
- 2. Gli incarichi di responsabile delle fasi del procedimento, o di responsabile unico, sono assegnati:
 - a) da Geniodife per le opere di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;
 - b) dalla Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7;
 - c) dai comandi degli enti di Forza armata nei casi in cui siano incaricati della realizzazione degli interventi.

Art. 17
(Responsabili del procedimento)

- 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge, può essere nominato un responsabile per ogni singola fase di cui all'articolo 16, comma 1, o un responsabile unico. **Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili per ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito degli organici dell'Amministrazione.**
- 2. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per ogni singola fase, provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- 3. **Il responsabile del procedimento, è un ufficiale del Genio che ricopre un incarico dirigenziale. Il responsabile della fase di progettazione e di esecuzione deve, inoltre, essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.** Nei casi poco complessi, può essere nominato un responsabile unico, non dirigente, in possesso, di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare. In detti casi, il responsabile del procedimento, può ricoprire anche incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, limitatamente ad interventi di importo non superiore a 100.000 euro.
- 4. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per ogni singola fase, svolge i propri compiti avvalendosi delle risorse assegnate.
- 5. I responsabili dei procedimenti che violino gli obblighi posti a loro carico dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della Legge e dal relativo regolamento, emanato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n.90, con riferimento all'intervento affidatogli, ferme restando le necessarie sanzioni disciplinari, amministrative e penali.

Art. 18
(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione)

- 1. Il responsabile per la fase di progettazione:
 - a) promuove gli accertamenti e le indagini preliminari necessari per la verifica della fattibilità tecnica ed economica degli interventi in relazione agli aspetti operativi che ne hanno generato l'esigenza;
 - b) verifica, in via generale, la conformità ambientale, paesistica e territoriale dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per il rilascio dei pareri da parte dei competenti organi di tutela ambientale e territoriale;
 - c) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei relativi bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
 - d) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute del documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
 - e) propone, nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare con le ditte per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni sullo stesso;
 - f) propone i sistemi di affidamento dei lavori;
 - g) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
 - h) provvede alla nomina dei progettisti e del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione;

- i) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, è responsabile della correttezza degli elementi d'informazione connessi alla progettazione dei lavori.
2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
 - a) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 - b) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
 - c) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento.

Art. 19

(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento)

1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
 - a) certifica l'ammissibilità dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione;
 - b) garantisce la conformità alle norme di legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti;
 - c) accerta prima della pubblicazione del bando di gara, tramite il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, che non siano sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto;
 - d) assicura la messa a disposizione delle ditte concorrenti di tutta la documentazione prevista a base di gara, ivi compresi i piani di sicurezza ;
 - e) attiva, nel caso di trattativa privata, le comunicazioni all'Autorità e promuove la gara informale garantendo la pubblicità dei relativi atti;
 - f) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, è responsabile della correttezza degli elementi d'informazione connessi all'affidamento dei lavori.

Art. 20

(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione)

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione:
 - a) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
 - b) provvede alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per l'esecuzione dei lavori;
 - c) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla Legge per le varianti in corso d'opera;
 - d) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
 - e) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
 - f) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
 - g) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, è responsabile della correttezza degli elementi di informazione connessi all'esecuzione.
2. I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione assumono il ruolo di responsabile dei lavori, nell'ambito delle rispettive fasi, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni.

Art. 21

(Conferenza di servizi)

1. Ove l'esecuzione di un intervento comporti il coordinamento e l'emissione di pareri da parte di più enti esterni all'Amministrazione, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede alla convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per progetti di particolare complessità la conferenza di servizi può essere convocata, sulla base del progetto preliminare, allo scopo di accertare le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sul successivo progetto definitivo.
3. Ove necessario e tenuto conto delle esigenze di riservatezza delle opere da realizzare, può essere data pubblicità con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 22
(Accesso agli atti)

1. Sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa, nonché tutte le documentazioni ovvero gli atti indicati nei regolamenti del Ministero della difesa di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 23
(Progetti classificati)

1. L'accesso agli atti connessi a progetti classificati, **come definiti all'articolo 2, comma 13**, è consentito solo a soggetti abilitati ai fini della sicurezza.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

CAPO I

La programmazione dei lavori

Sezione prima:

Lavori a finanziamento nazionale

Art. 24
(Disposizioni preliminari)

1. Gli enti programmatori elaborano, con il supporto di studi di fattibilità redatti dagli organi tecnici di Forza armata, piani per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

Art. 25
(Programmazione triennale – Elenco annuale)

1. La programmazione triennale degli interventi, di singolo importo superiore a 100.000 euro, elaborata dagli Enti programmatori è articolata in settori corrispondenti ai capitoli di spesa previsti per le attività infrastrutturali del Ministero della difesa ed è basata sulle risorse finanziarie prevedibili, incluse quelle derivanti dal trasferimento della proprietà di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 5-ter, della Legge.
2. Lo schema di programma è redatto, entro il 30 settembre di ogni anno, **anche** mediante l'aggiornamento di quello precedente sulla base di un ordine prioritario delle esigenze di natura logistica e operativa, delle indicazioni tecniche e degli adeguamenti normativi segnalati da Geniodife.
3. Per ogni intervento inserito nel programma, di importo superiore a 100.000 euro, è redatto uno studio di fattibilità in cui sono definite:
 - a) la localizzazione e l'esigenza;
 - b) la motivazione dell'esigenza militare e la priorità;
 - c) la valutazione sulla fattibilità tecnica, tenendo conto anche dell'impatto ambientale e delle azioni e soluzioni atte a superare eventuali limitazioni;
 - d) la stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo;
 - e) l'eventuale identificazione dei beni immobili da cedere in proprietà, in sostituzione totale o parziale del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, della Legge;
 - f) l'eventuale necessità di realizzazione in lotti e di finanziamento pluriennale.

4. Gli interventi sono inseriti nell'elenco annuale, solo previa approvazione: a) di uno studio di fattibilità, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro; b) della progettazione preliminare, per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
5. L'elenco annuale degli interventi di cui all'articolo 3, diventa esecutivo con l'approvazione di Geniodife, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio.
6. In conformità all'articolo 14, comma 5, della Legge, possono essere inseriti, nell'elenco annuale già approvato, interventi imposti da eventi imprevedibili, anche di natura operativa. Il finanziamento degli interventi deve essere, innanzi tutto, assicurato con risorse rese disponibili per ribassi d'asta o economie.

Art. 26
(Pubblicità del programma)

1. Gli enti programmatori, di concerto con Geniodife, inviano, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge, all'Osservatorio dei lavori pubblici i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 9, comma 1.
2. I programmi sono trasmessi anche al CIPE entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di importo pari o superiori al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.

Art. 27
(Progetti esentati dall'obbligo della pubblicità)

1. Sono esentati dall'obbligo della pubblicità gli interventi secretati, ai sensi dell'articolo 122 e quelli compresi nelle fattispecie di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 28
(Accantonamento per accordi bonari e contenziosi)

1. Nel bilancio è inserita un'aliquota, pari almeno al tre per cento della spesa prevista per l'attuazione degli interventi programmati, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione di accordi bonari ai sensi dell'articolo 31 bis, della Legge e dalla risoluzione dei contenziosi nei quali l'Amministrazione risulti soccombente.
2. Ove tale accantonamento risulti insufficiente, può essere integrato con le economie derivanti dai ribassi d'asta. Ove, viceversa, risulti superiore alle effettive esigenze, può essere impiegato per il soddisfacimento di altri interventi prioritari.
3. Per i lavori finanziati con risorse a destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.

Sezione seconda

Lavori con finanziamento sui fondi comuni della NATO

Art. 29
(Disposizioni preliminari)

1. La programmazione degli interventi è attuata dagli organismi della NATO in coordinamento con gli enti del Ministero della difesa preposti ai rapporti con la NATO.

Art. 30
(Proposta militare di programma)

1. Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate normalmente dal Comando supremo della NATO competente nel caso di interventi di interesse pluriregionale.

2. Nel caso di interventi di interesse locale, la proposta è effettuata dai Comandi regionali competenti al Comando supremo della NATO in Europa.

Art. 31
(Schede di progetto)

1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione è curata dagli organi tecnici centrali di Forza armata, in coordinamento con i Comandi della NATO competenti per territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative dell'intervento, delle modalità di intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.

Art. 32
(Approvazione dei progetti)

1. I programmi, suddivisi in blocchi di interventi, sono approvati dal Consiglio atlantico con il preventivo parere del Comitato militare per l'aspetto operativo e del Senior resource board per gli aspetti politici, tecnici e finanziari.

Art. 33
(Adempimenti di competenza nazionale)

1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni per garantire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, comprese quelle da sottoporre ad eventuali espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli organi del Genio.

Articolo 34
(Fondi per la progettazione)

1. Ove per la progettazione degli interventi, inseriti in programma, si ricorra a professionisti esterni all'Amministrazione, i fondi necessari per l'esigenza sono richiesti da Geniodife al Comitato infrastrutture che sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO.

Articolo 35
(Fondi per accordi bonari)

1. I fondi necessari per gli accordi bonari sono chiesti da Geniodife con le stesse procedure di cui all'articolo 34.

Sezione terza

Lavori sul territorio nazionale finanziati da utenti alleati

Art. 36
(Disposizioni preliminari)

1. La programmazione degli interventi è attuata nell'ambito di apposite commissioni miste, formate da soggetti nazionali e del paese alleato, previste dai memorandum d'intesa con il paese alleato, in coordinamento con gli Stati maggiori interessati e con Geniodife.

Art. 37
(Proposte di programma)

1. Le proposte di programma sono avanzate dal paese alleato con schede di progetto contenenti gli elementi essenziali dell'intervento, nell'ambito della commissione mista prevista nei memorandum d'intesa bilaterali.

Art. 38
(Approvazione del programma)

1. Le proposte sono valutate dalla componente italiana della commissione mista, di cui all'articolo 37, in coordinamento con gli Stati maggiori competenti.

Sezione quarta

Progetti realizzati fuori dal territorio nazionale

Art. 39
(Disposizioni preliminari)

1. I progetti sono previsti nelle norme che autorizzano l'intervento delle Forze armate fuori dal territorio nazionale.

Art. 40
(Lavori a sostegno di rapido dispiegamento)

1. In funzione dell'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 39, possono essere disposti direttamente dal comandante delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando.

Art. 41
(Lavori a sostegno della continuazione delle missioni)

1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti, il comandante delle forze propone la loro realizzazione.
2. Geniodife coordina le azioni realizzative, nonché richiede il finanziamento della NATO o plurinazionale in caso di destinazione del finanziamento sui fondi comuni della NATO.

Art. 42
(Lavori per opere a sostegno di missioni umanitarie)

1. I comandanti delle forze dispiegate formulano le proposte di realizzazione degli interventi ritenuti necessari per il soddisfacimento a medio o lungo termine delle esigenze.
2. L'approvazione delle proposte compete allo Stato maggiore della difesa, acquisito il parere di Geniodife per gli aspetti tecnici e amministrativi.
3. Per la soluzione delle esigenze da fronteggiare, con urgenza ed immediatezza, si procede ai sensi degli articoli 40 e 41.

Art. 43
(Opere speciali per la difesa ambientale)

1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da missioni militari, si applicano le norme del regolamento.
2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.

CAPO II
La progettazione

Sezione prima

Lavori con finanziamento nazionale
Lavori con finanziamento della NATO

Art. 44
(Disposizioni preliminari)

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento per la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si rendano necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.
4. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
5. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
 - a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che sia limitata l'interferenza con il traffico locale e non vi sia pericolo per le persone e l'ambiente;
 - b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 - c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione del tipo e della quantità di materiali da prelevare, le esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
 - d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
6. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
7. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli addetti ai lavori e gli utenti dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
8. Tutti gli elaborati sono sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi, nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
9. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'analisi del valore. In tale caso le relazioni illustrano i risultati delle analisi.
10. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta è effettuata mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
11. Il responsabile del procedimento in fase di progettazione cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione al quale sono allegati gli atti necessari alla redazione del progetto. Il documento preliminare integra, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità e alla tipologia dell'intervento da realizzare, i contenuti dello studio di fattibilità.
12. In particolare il documento preliminare indica:
 - a) le regole e le norme tecniche da rispettare con specifico riferimento agli standard e alle direttive generali emanate;

- b) i requisiti tecnici che l'intervento deve rispettare, in riferimento anche alle misure da attuare per il contenimento dei consumi energetici;
- c) le fasi di progettazione da sviluppare e le loro sequenze logiche, nonché i relativi tempi di svolgimento;
- d) i livelli di progettazione, gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- e) il sistema di realizzazione da impiegare.

Art. 45

(Norme tecniche)

1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia nel momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 46

(Quadri economici)

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
 - a) lavori a misura, a corpo, in economia;
 - b) somme a disposizione dell'Amministrazione per:
 - 1) imprevisti;
 - 2) rilievi, accertamenti e indagini;
 - 3) allacciamenti ai pubblici servizi;
 - 4) acquisizione aree o immobili;
 - 5) accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;
 - 6) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
 - 7) spese per attività di consulenza o di supporto;
 - 8) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 - 9) spese per la pubblicità;
 - 10) spese per gli accertamenti di laboratorio, e per le verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per il collaudo tecnico amministrativo, per il collaudo statico e per altri eventuali collaudi specialistici;
 - 11) eventuali lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
 - 12) I.V.A. ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura e a corpo è suddiviso rispettivamente in importi per l'esecuzione delle lavorazioni e per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Sezione seconda

Progetto preliminare

Art. 47

(Documenti componenti il progetto preliminare)

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria

dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento per la progettazione, dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa;
 - b) relazione tecnica;
 - c) studio di prefattibilità ambientale;
 - d) indagini tecniche preliminari;
 - e) planimetria e schemi grafici;
 - f) estimativo sommario della spesa;
 - g) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso:
- a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
 - b) è redatto un capitolato speciale delle prestazioni.
3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, è, altresì, predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati:
- a) l'eventuale prezzo massimo che l'Amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
 - b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costruzione o il trasferimento dei diritti;
 - c) l'eventuale canone da corrispondere all'Amministrazione aggiudicatrice;
 - d) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
 - e) la durata massima della concessione;
 - f) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
 - g) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.

Art. 48

(Relazione illustrativa con giustificazione dell'esigenza militare del progetto)

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene:
 - a) la descrizione dell'intervento da realizzare in ordine alla giustificazione dell'esigenza militare dell'opera;
 - b) l'illustrazione dei motivi della soluzione prescelta, sotto il profilo della localizzazione e della funzione, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
 - c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di vincoli di qualsiasi altra natura che gravino sulle aree o sugli immobili interessati;
 - d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o di immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
 - e) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo ;
 - f) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
 - g) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità a quanto disposto dall'articolo 44, comma 11 e 12, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali, e di interrelazione dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.

Art. 49

(Applicazione di criteri progettuali e di standard costruttivi)

1. I progetti sono redatti in aderenza a criteri standard di progettazione, ove esistenti o, a criteri basati sul rapporto ottimale costo efficacia.

2. Geniodife, previa analisi congiunta dell'esigenza militare con gli Stati maggiori, emana i criteri progettuali e gli standard costruttivi afferenti alle categorie di opere elencate nell'articolo 2.

Art. 50

(Applicazione di standard NATO)

1. I progetti della NATO devono essere redatti in piena aderenza ai criteri di progettazione ed agli standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalla NATO e precisati negli accordi di standardizzazione. Ove tali criteri siano mancanti, il progetto è ispirato al minimo essenziale per soddisfare l'esigenza militare oltre il quale non potrebbe ottenere il finanziamento comune della NATO.

Art. 51

(Relazione tecnica)

1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.

Art. 52

(Studio di prefattibilità ambientale)

1. Lo studio di prefattibilità ambientale, in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, comprende:
 - a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici sia a carattere generale che settoriale;
 - b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
 - c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, dei motivi della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta, nonché delle possibili alternative di localizzazione e di tipologie;
 - d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
 - e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali sia necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie, lo studio di prefattibilità ambientale deve consentire la verifica che gli interventi non determinino impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare gli impatti.

Art. 53

(Schemi grafici del progetto preliminare)

1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria ed alla tipologia dell'intervento, tenuto conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), sono costituiti:
 - a) per le opere ed i lavori puntuali:
 - 1) dallo stralcio del piano regolatore del sedime interessato, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

- 2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
 - 3) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
- b) per le opere ed i lavori a rete:
- 1) dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema viario esistente e all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1: 25.000. Ove siano necessarie più corografie, è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:100.000;
 - 2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se siano necessarie più planimetrie, è redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
 - 3) dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:2.000/200, dalle sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100, nonché da uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
 - 4) dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
 - 5) dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.
2. Il progetto preliminare specifica sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste negli articoli 61, 69 e 70. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 7, della Legge.

Art. 54

(Estimativo sommario della spesa)

1. Il computo sommario della spesa è effettuato:
 - a) per le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In mancanza di costi standardizzati, il computo è effettuato applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 - b) per le ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione, con valutazioni di massima, effettuate in sede di accertamenti preliminari, a cura del responsabile del procedimento per la progettazione.

Art. 55

(Capitolato prestazionale)

1. Il capitolato speciale delle prestazioni contiene:
 - a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere presenti nell'intervento affinché risponda alle esigenze dell'Amministrazione e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie;
 - b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
 - c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sezione terza
Progetto definitivo

Art. 56

(Documenti componenti il progetto definitivo)

1. Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato.
2. Esso comprende:
 - a) la relazione descrittiva;
 - b) le relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
 - c) le relazioni tecniche specialistiche;
 - d) i rilievi plano-altimetrici e studio di inserimento urbanistico;
 - e) gli elaborati grafici;
 - f) lo studio di fattibilità ambientale o lo studio di impatto ambientale;
 - g) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
 - h) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - i) il computo metrico estimativo;
 - l) il quadro economico;
 - m) il documento in ordine alla disponibilità delle aree.
3. Il progetto definitivo quando è posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della Legge, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 63, è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 74. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e i tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli preliminari, sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non vi siano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Art. 57

(Relazione descrittiva del progetto definitivo)

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, nonché il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
 - a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
 - b) illustra tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione, attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'articolo 60, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;
 - c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
 - d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
 - f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare eventuali variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
 - g) descrive le eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
 - h) riporta il tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo, eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.
3. La relazione è corredata da quanto previsto all'articolo 67, comma 3, quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi complessi. Si definiscono interventi complessi le opere e gli impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o ad elevata componente

tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, comma 7, della Legge. In particolare sono interventi complessi le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

- a) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
 - b) processi produttivi innovativi o di alta precisazione dimensionale e qualitativa;
 - c) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
 - d) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) esecuzione in ambienti aggressivi;
 - f) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali.
4. Costituisce progetto integrale di un intervento, il progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettoniche, strutturali e impiantistiche.

Art. 58

(Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo)

1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenza il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. La relazione idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi indicano le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti adottati nella elaborazione per dedurre le grandezze d'interesse.

Art. 59

(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)

1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, compreso l'utilizzo di strutture prefabbricate, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

Art. 60

(Studio di fattibilità ambientale o studio di impatto ambientale)

1. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
2. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso, anche con riferimento alle cave ed alle discariche. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni in materia ambientale.

Art. 61
(Elaborati grafici del progetto definitivo)

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto:
 - a) dallo stralcio del piano regolatore generale del sedime con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
 - b) dalla planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
 - c) dalla planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
 - d) dalle piante dei vari livelli, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
 - e) da almeno due sezioni, trasversale e longitudinale in scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
 - f) da tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
 - g) dagli elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
 - h) dagli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
 - i) dalle planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2, si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche:
 - a) dallo stralcio del piano regolatore generale del sedime con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Ove siano necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
 - b) dalla planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Ove siano necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
 - c) dai profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;

- d) dalle piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 44, comma 7.

Art. 62

(Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti)

1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

Art. 63

(Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo)

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e dei componenti previsti nel progetto.

Art. 64

(Documentazione in ordine alla disponibilità delle aree)

1. Ove per l'esecuzione delle opere sia necessario procedere ad esproprio, il responsabile del procedimento acquisisce dagli organi tecnici del Ministero della difesa preposti all'esproprio la documentazione attestante l'avvenuto completamento del procedimento di acquisizione delle nuove aree.
2. Ove l'esecuzione delle opere interferisca con servizi interni o esterni all'Amministrazione, il responsabile del procedimento deve accertare che siano già definiti tutti gli aspetti tecnici ed economici connessi con tali interferenze.
3. Ove l'esecuzione delle opere necessiti di asservimenti o di occupazioni temporanee, è predisposto il piano delle particelle interessate e stimato l'onere per le occupazioni temporanee. Di tale onere si tiene conto nel capitolato d'appalto qualora le spese per le occupazioni siano previste a carico della ditta appaltatrice.

Art. 65

(Estimativo definitivo)

1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari dell'Amministrazione o dai listini correnti nell'area interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
- a) applicando alle quantità di materiali, alla mano d'opera, ai noli ed ai trasporti, necessari per la realizzazione, delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
 - b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
 - c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali, inclusi gli oneri di progettazione esecutiva, nel caso di appalto di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della Legge;
 - d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'appaltatore.
3. Il computo metrico estimativo comprende una somma da accantonare per eventuali imprevisti da prevedere nel contratto d'appalto.

4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; ove la progettazione sia affidata a progettisti esterni, i programmi sono preventivamente accettati dall'Amministrazione.
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce nel quadro economico, redatto secondo lo schema di cui all' articolo 46.

Sezione quarta

Progetto esecutivo

Art. 66

(Documenti componenti il progetto esecutivo)

1. Il progetto esecutivo definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi il dimensionamento e il calcolo dei manufatti prefabbricati prodotti in serie, le specifiche condizioni di posa in opera di macchine ed impianti, compreso l'ingresso e l'uscita ed il collegamento delle canalizzazioni e condutture, la predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture e nelle pareti, i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale, nonché la definizione di tutti quegli elementi costruttivi che condizionano la scelta, da parte dell'appaltatore, delle ditte fornitrici.
2. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) piani di sicurezza e di coordinamento;
 - g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
 - l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
 - m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Art. 67

(Relazione generale del progetto esecutivo)

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti interventi complessi è corredata:
 - a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi ;
 - b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni

riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.

Art.68 (Relazioni specialistiche)

1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali siano necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e ad ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Art. 69 (Elaborati grafici del progetto esecutivo)

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti :
 - a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
 - b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.
 - c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi ;
 - d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio ;
 - e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultino necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti, in sede di approvazione dei progetti preliminari, di quelli definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
 - f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 44, comma 7 ;
 - g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Art. 70 (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio e alla destinazione specifica dell'intervento. Devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché devono consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
 - a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1: 10, contenenti fra l'altro :

- 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
- 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
- 3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
- b) la relazione di calcolo contenente:
 - 1) l'indicazione delle norme di riferimento;
 - 2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
 - 3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
 - 4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
 - a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
 - b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
 - c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

Art. 71

(Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi :
 - a) il manuale d'uso;
 - b) il manuale di manutenzione;
 - c) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
 - a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b) la rappresentazione grafica;
 - c) la descrizione;
 - d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
 - a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b) la rappresentazione grafica;
 - c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
 - d) il livello minimo delle prestazioni;
 - e) le anomalie riscontrabili;

- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
 - g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
 - b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
 - c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9. Per i progetti relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di euro è fatto salvo il potere di deroga da parte del responsabile del procedimento per la fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, sulla necessità del piano di manutenzione o sulle prescrizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 72

(Piani di sicurezza e di coordinamento)

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo, o definitivo nel caso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge, che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

Art. 73

(Cronoprogramma)

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Art. 74

(Elenco dei prezzi di estimativo)

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 65, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.

Art. 75

(Estimativo esecutivo e quadro economico)

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 74.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 74.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 46, confluiscono:
 - a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori comprensivi delle opere di cui all'articolo 44, comma 5;
 - b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
 - c) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 46.

Art. 76

(Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto)

1. Il progetto di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
 - a) termini di esecuzione e penali;
 - b) programma di esecuzione dei lavori;
 - c) sospensioni o riprese dei lavori;
 - d) oneri a carico dell'appaltatore;
 - e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
 - f) liquidazione dei corrispettivi;
 - g) controlli;
 - h) specifiche modalità e termini di collaudo;
 - i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato C.S.A., che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il C.S.A. è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
 - a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune.
5. Appartengono alla classe:

- a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
 - b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
 - c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.
6. La classe di importanza è tenuta in considerazione:
 - a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
 - b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
 - c) nella valutazione delle non conformità.
 7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
 8. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il C.S.A. precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
 9. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 7 e 8.
 10. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
 11. Il C.S.A. prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 73, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di C.S.A., eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Sezione quinta

Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

Art. 77

(Verifica del progetto preliminare)

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento per la fase di progettazione **ed alla presenza dei progettisti**, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, l'efficacia della soluzione proposta a fronte del requisito militare che deve soddisfare. La soluzione proposta deve, altresì, rispettare il quadro normativo e legislativo che regola la sicurezza e la difesa dell'ambiente.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione

progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

Art. 78
(Validazione del progetto)

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione procede a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente. In caso di appalto integrato la verifica ha per oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
 - a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
 - c) l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area d'intervento e la congruenza dei loro risultati con le scelte progettuali;
 - d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
 - e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
 - f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
 - g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
 - h) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
 - i) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
 - l) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Art. 79
(Modalità delle verifiche e della validazione)

1. Per le verifiche tecniche di cui agli articoli 77 e 78, il responsabile del **procedimento per la fase di progettazione** provvede:
 - a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, tramite organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
 - b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, direttamente o con il supporto di collaboratori tecnici interni od esterni all'Amministrazione.
2. Gli organismi di cui al comma 1 lettera a) e i collaboratori esterni di cui al comma 1 lettera b):
 - a) non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività;
 - b) devono essere muniti di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività affidata.
3. Gli incarichi di verifica tecnica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia, anche con procedura in economia, **previa adeguata pubblicità**. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 sono a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Art. 80
(Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti)

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono approvati da Geniodife, previo parere tecnico operativo, sui progetti preliminari, da parte dell'organo tecnico di Forza armata.

2. I progetti dei lavori di cui all'articolo 7, sono approvati dagli organi tecnici centrali di Forza armata.

Sezione sesta:

Lavori realizzati su territorio nazionale finanziati da paesi alleati

**Art. 81
(Disposizioni preliminari)**

1. I progetti dei lavori, di cui all'articolo 5, comma 2, sono a totale carico e spese dei paesi alleati.

**Art. 82
(Documentazione progettuale)**

1. I progetti dei lavori, di cui all'articolo 5, comma 2, sono redatti in conformità a quanto previsto dal regolamento.

**Art. 83
(Approvazione dei progetti)**

1. I progetti di cui all'articolo 82, sono approvati da Geniodife prima dell'avvio delle procedure di appalto.

Sezione settima

Lavori realizzati fuori del territorio nazionale

**Art. 84
(Disposizioni preliminari)**

1. I progetti sono redatti da Geniodife, di norma, tramite gli organi del Genio, in relazione a requisiti di urgenza connessi alle missioni da svolgere.

**Art. 85
(Documentazione progettuale per lavori particolarmente urgenti)**

1. Per interventi di somma urgenza, a supporto di un immediato dispiegamento, provvede direttamente il comando della forza dispiegata mediante fondi appositamente accreditati.
2. Degli interventi di cui al comma 1, è data immediata comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici centrali di Forza armata, cui vanno altresì trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.

**Art. 86
(Documentazione progettuale per lavori a supporto della missione)**

1. I lavori o le opere a supporto di missioni fuori dal territorio nazionale, finanziati da specifici disposti legislativi, sono realizzati in deroga alla Legge ed alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

2. In relazione al grado di imprevedibilità, urgenza ed emergenza, nonché al contesto ambientale in cui è svolta la missione, Geniodife individua il livello di definizione della documentazione progettuale e l'attività amministrativa più rispondente ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 87

(Ambito di applicazione)

1. I progetti sono redatti, di norma, da ufficiali, marescialli e funzionari civili dei ruoli tecnici, dotati della capacità tecnico professionale di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della Legge, sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
3. L'ordine di redazione dei progetti e di affidamento di cui al comma 2, è sempre riservato a Geniodife o, per i progetti di cui all'articolo 7, agli organi tecnici centrali di Forza armata. Nei casi di urgenza gli organi del Genio, territoriali e periferici, possono procedere direttamente alla redazione dei progetti, informando tempestivamente Geniodife e l'organo tecnico centrale di Forza armata.
4. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
5. Ai fini del presente titolo si intendono per:
 - a) prestazioni professionali speciali le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
 - b) prestazioni accessorie le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.
6. Le norme dell'articolo si applicano anche ai servizi attinenti alle attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di progetti della NATO e internazionali, nelle varie fasi di pianificazione, progettazione, esecuzione, collaudo ed accettazione finale congiunta, nonché agli studi dei modelli di nuove installazioni per progetti anche nazionali e ausili alla direzione dei lavori.

Art. 88

(Limiti alla partecipazione alle gare)

1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 87, in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 18, comma 2-ter, della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g), devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Art. 89
(Esclusione dalle gare)

1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e lettera g) della Legge, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.157, e successive modificazioni.

Art. 90
(Requisiti delle società di ingegneria)

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese dell'Unione Europea ai quali appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti dell'Amministrazione.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque sin quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo 86, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.

Art. 91
(Requisiti delle società professionali)

1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 90.

Art. 92
(Commissioni giudicatrici)

1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente dell'Amministrazione.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.

Art. 93
(Penali)

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento per la fase di progettazione in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

CAPO II

Concorso di idee

Art. 94
(Modalità di espletamento)

1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, esclusivamente da Geniodife, ed è normalmente preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo 119, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e lettera g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'Amministrazione.
3. Non può essere oggetto di pubblicità alcuna informazione attinente ad ideazioni classificate per la difesa dello Stato o gli interessi strategici della NATO e degli alleati. In tali casi, eventuali concorsi di idee vengono espletati con licitazione privata fra soggetti abilitati alla trattazione di argomenti classificati.
4. Il concorrente predispose la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
5. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 92, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
6. L'Amministrazione riconosce un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore. L'idea premiata è acquisita in proprietà dall'Amministrazione e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Art. 95
(Contenuto del bando)

1. Il bando per il concorso di idee contiene:
 - a) nome, indirizzo, numeri di telefono, telefax ed e-mail dell'ufficio delegato;
 - b) nominativo del responsabile del procedimento;
 - c) descrizione delle esigenze del Ministero della difesa;
 - d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;

- e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
- f) termine per la presentazione delle proposte;
- g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
- h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
- i) data di pubblicazione.

CAPO III

Concorsi di progettazione

Art. 96

(Modalità di espletamento)

1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 119, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni. In tali casi eventuali concorsi di progettazione, vengono espletati con licitazione privata fra soggetti abilitati alla trattazione di argomenti classificati.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio l'Amministrazione acquista la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo saranno stabiliti nel bando .
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7. L'Amministrazione, con adeguata motivazione, può altresì procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.

Art. 97

(Contenuto del bando)

1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall'articolo 95, contiene l'indicazione:
 - a) della procedura di aggiudicazione prescelta ;
 - b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 96, comma 6;
 - c) descrizione del progetto;
 - d) del numero, previsto di partecipanti compreso tra dieci e venti, nel caso di licitazione privata;
 - e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
 - f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;

- g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
 - h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
 - i) del costo massimo di realizzazione dell'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso ;
 - l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
 - m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione per ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.
 3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree.

Art. 98

(Valutazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.

CAPO IV

Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 130.000 DSP

Art. 99

(Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo)

1. I servizi di cui all'articolo 87 di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia, con motivazione basata sulla capacità professionale e di esperienza degli stessi in relazione al progetto da affidare, anche con procedura in economia.
2. I servizi di cui all'articolo 87, il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e il controvalore in euro di 130.000 DSP, possono essere affidati mediante licitazione privata. Ai servizi di importo pari o superiore alla predetta soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. I servizi connessi ai lavori di cui all'articolo 116, comma 5, e all'articolo 122, possono essere affidati secondo quanto previsto al comma 1.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tabelle dei corrispettivi delle attività di cui all'articolo 12-ter, della Legge.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta l'Amministrazione richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 119, comma 3.

10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio.

Art. 100

(Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
 - a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax ed e-mail dell'Amministrazione;
 - b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 87, con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
 - d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
 - e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
 - f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
 - g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
 - h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
 - l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
 - k m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
 - n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
 - o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 87, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
 - p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito;
 - q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:
 - a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 87 e 88;
 - b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
 - c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
 3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazioni appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
 4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, Geniodife affiderà il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.
 5. La lettera di invito deve indicare:
 - a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo 101, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
 - b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 101, comma 1, lett. b), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;

- a) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 101, comma 3, in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
8. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b), sono verificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1 quater, della Legge, per quanto compatibili.

Art. 101

(Modalità di svolgimento della gara)

1. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
 - a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 87 e 88;
 - b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita :
 - 1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
 - 2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
 - 3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati A e B;
 - c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
 - 1) ribasso percentuale da applicarsi:
 - alla percentuale per rimborso spesa;
 - alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d);
 - agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'articolo 100, comma 1, lettera e);
 - alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
 - 2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
 - a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3);
 - c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
 - d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:
 - per l'elemento a): da 20 a 40;
 - per l'elemento b): da 20 a 40;
 - per l'elemento c): da 10 a 30;
 - per l'elemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
6. Può essere prevista nel bando la procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito

negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.

CAPO V

Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP

Art. 102 (Disposizioni generali)

1. I servizi di cui all'articolo 87, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 100, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1, si applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico, è inviata una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), della Legge, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 103, comma 1, lettere a), b) e d), sono posseduti in misura non inferiore al 60 per cento dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.

Art. 103 (Requisiti di partecipazione)

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti con riguardo:
 - a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 87, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
 - b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 87, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
 - c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 87, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
 - d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli articoli 88 e 89.

Art. 104 (Licitazione privata)

1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 100, comma 1, lettere da a) ad n) e lettera q), nonché dall'articolo 103, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 118, comma 2.

2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, Geniodife determina se ricorrano le condizioni per procedere a nuova gara, modificando le relative condizioni, ovvero proseguire nel procedimento avviato.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
6. Nei successivi tre giorni è comunicato formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.

Art. 105

(Lettera di invito)

1. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando. In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese dell'Amministrazione.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.

Art. 106

(Pubblico incanto)

1. Quando si ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara saranno inseriti gli elementi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 103, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

Art. 107

(Verifiche)

1. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, sono verificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili. Si procede, altresì, alla verifica prevista dall'articolo 101, comma 6.

CAPO VI

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONNESSI A LAVORI CLASSIFICATI

Art. 108

(Disposizioni generali)

1. I servizi di cui all'articolo 87, connessi a lavori classificati come definiti all'articolo 2, comma 13, ai sensi dell'articolo 33 della Legge, sono affidati, nel rispetto di quanto previsto al Capo IV fatte salve le

procedure e le forme di pubblicità dei bandi indicate nel successivo articolo 122 in rapporto al livello di segretezza attribuito.

2. Geniodife può parzializzare gli incarichi da affidare, ai sensi della riduzione del livello di segretezza connesso al singolo incarico; in tal caso l'assuntore di un incarico parziale non può concorrere all'affidamento né, a qualsiasi titolo, all'espletamento di altri incarichi inerenti allo stesso progetto.

Art. 109

(Requisiti di partecipazione)

1. I concorrenti all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 87, comma 2, nei casi previsti dall'articolo 108, devono dimostrare di possedere, secondo le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, valido requisito di sicurezza, rilasciato dall'Autorità nazionale per la sicurezza, idoneo per livello alla classifica dell'opera da progettare.

TITOLO V

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

CAPO I

Appalti e concessioni

Art. 110

(Disposizioni preliminari)

1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento per la progettazione dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:
 - a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti dei lavori del Genio militare è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'iter per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione d'urgenza deve essere concluso prima della stipula del contratto.

Art. 111

(Categorie di opere generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali)

1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.

2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 112, comma 3:
 - a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
 - b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
 - c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
 - d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
 - e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
 - f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
 - g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
 - h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
 - i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
 - l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
 - m) l'armamento ferroviario;
 - n) gli impianti di potabilizzazione;
 - o) la bonifica da ordigni bellici;
 - p) le strutture protette;
 - q) realizzazione, gestione e manutenzione di oleodotti.
5. Il sistema di realizzazione delle suddette opere ricade nella fattispecie di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della Legge.
6. Le bonifiche di cui alle lettere h) ed o), sono disciplinate da apposite istruzioni tecnico- amministrative emanate, con decreto del Ministro della difesa su proposta di Geniodife.

Art. 112

(Condizione per la partecipazione alle gare)

1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento.
2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2, sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

Art. 113

(Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente – Cause di esclusione dalle gare di appalto)

1. Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 111, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.
4. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444, del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178, del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
 - f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
 - g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
5. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 4.
6. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 4, è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione Europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Art. 114
(Procedure di scelta del contraente)

1. L'appalto dei lavori è affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento per la fase della progettazione.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, l'Amministrazione bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.
3. L'Amministrazione comunica ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare una nuova

procedura di affidamento. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP, tale decisione sarà comunicata anche all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

4. L'Amministrazione comunica, altresì, ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato, che lo richieda nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.

Art. 115

(Licitazione privata semplificata)

1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 euro, gli Enti appaltanti dell'Amministrazione possono procedere, previa autorizzazione di Geniodife, all'affidamento dei lavori anche con licitazione privata semplificata. In tal caso deve essere compilato annualmente l'elenco dei soggetti da invitare sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre. L'elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico.
2. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione ove ha sede l'Ente appaltante dell'Amministrazione. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
3. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che siano stati invitati tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.
5. L'elenco dei lavori che si intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell'articolo 118, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.

Art. 116

(Trattativa privata preceduta da gara informale)

1. L'Amministrazione, quando ricorrono i presupposti fissati dalla Legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
3. L'Amministrazione negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale può essere adottata anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.
5. Per interventi di particolare valenza tecnica e operativa, decretati dal Ministro della difesa, la trattativa privata è ammessa, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato, anche per lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro.

Art. 117

(Termini per le gare)

1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telexscritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con

mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.

2. Geniodife o l'ente delegato all'appalto, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito contiene:
 - a) l'indirizzo dell'ufficio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
 - b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
 - c) gli estremi del bando di gara;
 - d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte sono adeguatamente aumentati.
5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti almeno 10 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sono inviati al richiedente almeno 6 giorni prima di detta scadenza.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richiesti almeno 10 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, devono essere comunicate al richiedente almeno 6 giorni prima di detta scadenza.
7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3, sono adeguatamente aumentati.
8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 119, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso.
9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni.
11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea.

Art. 118

(Lavori con finanziamento della NATO)

1. I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati a licitazione privata secondo le procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e successivi aggiornamenti, che prevede la partecipazione all'appalto solo per ditte con sede nei paesi dell'alleanza.
2. Geniodife provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il bando di gara contenente le informazioni sui lavori da eseguire, secondo le procedure di cui all'articolo 119, ad esclusione della pubblicità a livello comunitario. Preventivamente Geniodife trasmette informativa in merito all'appalto al Ministero degli affari esteri, per la successiva estensione alle ambasciate dei paesi dell'alleanza, le quali provvedono per la pubblicazione nei rispettivi paesi secondo le modalità in uso negli stessi.

3. Le ditte italiane che intendono partecipare alla licitazione privata ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata della documentazione comprovante le capacità tecniche e amministrative richieste nel bando, entro i termini, non inferiori a 45 giorni, indicati nel bando di gara.
4. I nominativi delle ditte dei paesi alleati interessate alla gara di appalto sono comunicati a Geniodife dalle rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia. In alternativa, quando previsto nell'informativa di cui al comma 2, i nominativi sono trasmessi alla delegazione italiana presso il Quartier Generale della NATO dalle rispettive delegazioni presso lo stesso Quartier Generale.
5. I nominativi di cui al comma 4, devono pervenire a Geniodife o alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO, nei termini indicati nell'informativa di cui al comma 2.
6. Alla gara di appalto sono invitate:
 - a) le ditte italiane ritenute idonee a seguito di verifica di rispondenza delle caratteristiche richieste dal bando di gara, effettuata da Geniodife;
 - b) le ditte non italiane le cui richieste siano pervenute nei tempi di cui al comma 5, ritenute idonee ai sensi del documento di cui al comma 1.
7. Per i lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano l'affidamento con procedure nazionali, si procede con le modalità previste negli articoli da 110 a 117, con esclusione di quelle che fanno riferimento a procedure comunitarie.
8. Le procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono automaticamente adeguate alle modifiche procedurali adottate dagli organismi della NATO.

Art. 119
(Forme di pubblicità)

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti dei lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede l'ente appaltante dell'Amministrazione e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo dell'ente appaltante dell'Amministrazione.
6. E' facoltà dell'ente ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter), della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento per l'affidamento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati C,D,E,F,G;
12. I lavori di cui agli articoli 4 e 5, non sono soggetti a forme di pubblicità a livello comunitario.

Art. 120

(Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili, concessione di costruzione e gestione di lavori della Difesa, promotore)

1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presenteranno offerta avente ad oggetto alternativamente:
 - a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
 - b) il prezzo per l'esecuzione dei lavori;
 - c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e l'esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2, l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.
4. L'Amministrazione dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
 - a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
 - b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
 - c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta relativa alla acquisizione del bene e a quella relativa alla esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel programma triennale di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828, del codice civile.
8. Per la concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici si applicano gli articoli 84, 85, 86, 87 e 98, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554.
9. Ai fini della presentazione delle proposte e dei requisiti del promotore, di cui all'articolo 37 bis, della Legge, si applica l'articolo 99, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554.

Art. 121

(Procedure accelerate)

1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 117, possono essere stabiliti i termini seguenti:
 - a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
 - b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, le informazioni complementari sul capitolato d'onere devono essere comunicate al richiedente non oltre 4 giorni prima della suddetta scadenza.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telex, teletipo o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a).

Art. 122
(Segretezza e sicurezza)

1. Le opere e i lavori da considerare segreti, ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza sono dichiarati tali **con provvedimento motivato dall'autorità all'uopo designata in base alle procedure e alle disposizioni vigenti nell'ambito del Ministero della difesa. Con tale provvedimento viene anche individuato il livello dell'abilitazione di sicurezza necessario.**
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, della Legge e dell'abilitazione di sicurezza.
3. **Le opere dichiarate segrete e quelle eseguibili con particolari misure di sicurezza, per le quali si renda necessario tutelare la riservatezza nel loro complesso in rapporto alla ubicazione, alla funzione ed all'urgenza delle stesse, sono affidate mediante gara informale secondo le procedure di cui all'articolo 116, di norma estesa ad un numero di imprese compreso tra 5 e 15.**
4. **Ove ricorrano le speciali condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 116, si procede come in questo indicato.**
5. **Nei restanti casi l'affidamento avviene secondo le forme e procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 della Legge, richiedendo nei bandi il requisito aggiuntivo dell'abilitazione di sicurezza.**
6. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti che devono ugualmente possedere i requisiti di cui al comma 2. L'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a pronunziarsi sull'istanza entro 10 giorni; la mancata risposta nel predetto termine equivale a diniego di autorizzazione.
7. Gli incaricati della progettazione e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'Amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

Art. 123
(Tipologie di lavori eseguibili in economia)

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere, od impianti **per assicurare la necessaria continuità dei servizi o** quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20, della Legge;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori, **nonchè lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;**
 - g) lavori di miglioramento o di nuova costruzione e **lavori di cui all'articolo 124,** quando ragioni di urgenza non consentano il ricorso alle normali procedure di appalto. L'urgenza deve essere dichiarata dai competenti organi di Forza armata con decreto motivato;
 - h) lavori da eseguire all'estero;
 - i) **lavori considerati segreti di cui all'articolo 122;**
 - l) **lavori interferenti con l'attività operativa di enti e reparti quando questa non possa essere interrotta o differita.**
2. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilità sulla base di modelli di finanziamento emessi dai competenti organi di Forza armata.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non prevedibili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
5. I lavori in economia sono affidati, previa gara informale, con invito rivolto a un numero di ditte compreso fra 5 e 15.

Art. 124

(Lavori con finanziamento della NATO o realizzati sul territorio nazionale da paesi alleati eseguibili in economia)

1. I lavori di cui all'articolo 4, finanziati dalla NATO con la procedura "URGENT REQUIREMENTS" documento AC/4 - D(95)002 e successive modifiche, o dichiarati urgenti e indifferibili dallo Stato maggiore della difesa, non compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.
2. I lavori da realizzare sul territorio nazionale da paesi alleati per i quali i tempi di realizzazione richiesti non siano compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.

CAPO II

Criteri di aggiudicazione

Art. 125

(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi)

1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici dell'Amministrazione, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della Legge e valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere dell'Amministrazione di valutare la congruità dell'offerta.
3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, l'Amministrazione comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla commissione dell'Unione Europea.
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, l'Amministrazione esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.

Art. 126

(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari)

1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per

ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 117, comma 5, sono maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 125, commi 2 e 4.
7. L'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Art. 127

(Offerta economicamente più vantaggiosa)

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è determinata la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule stabiliti in sede di bando o di lettera di invito. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte

tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il criterio indicato nel bando.

4. L'Amministrazione può altresì procedere alla verifica prevista all'articolo 101, comma 6.

Art. 128

(Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)

1. Nei casi di appalto-concorso i membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della Legge, sono scelti con pubblico sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dal Ministro della difesa o da suo delegato.
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento per la progettazione predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dall'Amministrazione. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la scelta dei commissari è fatta a discrezione dell'Amministrazione nell'ambito dei soggetti inadempienti.
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5, della Legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.

Art. 129

(Aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO)

1. I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso (o massimo ribasso), previo eventuale esame delle offerte che possono essere ritenute non congrue. Si può procedere all'esame di detta offerta solo se tale possibilità è stata resa nota nell'informazione fatta pervenire ai paesi alleati per mezzo del Ministero degli esteri articolo 118, comma 2.
2. I lavori per i quali è stato autorizzato l'appalto con procedure nazionali di cui all'articolo 118, comma 7, sono aggiudicati con le modalità di cui agli articoli da 125 a 127.

TITOLO VI

SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI DELLA DIFESA

Art. 130

(Riunione di imprese)

1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti dei lavori della difesa imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, della Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea di tipo orizzontale devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Art. 131

(Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 130, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Art. 132

(Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40% ; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 133

(Società tra imprese riunite)

1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3, e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'Amministrazione, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Art. 134
(ConSORZI stabili di imprese)

1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12, della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti dell'Amministrazione.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti.
4. Ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti di qualificazione, posseduti dalle singole imprese consorziate, sono sommati con i criteri di cui all'articolo 12, comma 8 bis, della Legge.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.

TITOLO VII

GARANZIE

Art. 135
(Cauzione provvisoria)

1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1, della Legge può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

Art. 136
(Cauzione definitiva)

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia

del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 137

(Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Art. 138

(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)

1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro, ed un massimo di 5.000.000 di euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 139

(Polizza di assicurazione indennitaria decennale)

1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore

dell'Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di euro.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, compresi i dipendenti dell'Amministrazione, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di euro.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 140

(Polizza assicurativa del progettista)

1. L'Amministrazione richiede ai progettisti esterni, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che l'Amministrazione deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuto dall'Amministrazione qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per l'Amministrazione deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica all'Amministrazione la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. L'Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta, deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora l'Amministrazione accetti la somma offerta, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dall'Amministrazione, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 190, comma 3. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP.

Art. 141

(Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)

1. Nei casi di progettazione eseguita da propri dipendenti, l'Amministrazione si assume l'onere del rimborso al dipendente per intero del premio corrisposto da questi per contrarre garanzie assicurative per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della Legge.

Art. 142
(Requisiti dei fideiussori)

1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 143
(Garanzie di concorrenti riuniti)

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13, della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge.

TITOLO VIII

IL CONTRATTO

Art. 144
(Stipulazione ed approvazione del contratto)

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2. L'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto notificato all'Amministrazione, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
4. **Qualora l'istanza di recesso sia accolta, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi compresi quelle per opere provvisoriale.**

Art. 145
(Documenti facenti parte integrante del contratto)

1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
 - a) il capitolato generale;
 - b) il capitolato speciale;
 - c) gli elaborati grafici progettuali;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della Legge;
 - f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

Art. 146
(Contenuto dei capitolati e dei contratti)

1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento:
 - a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione può concedere proroghe;
 - b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
 - c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione;
 - d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
 - e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto, compreso l'eventuale trasferimento della proprietà di beni immobili di cui, all'articolo 19, comma 5, della Legge.

Art. 147
(Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1, è fatta in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 148
(Anticipazione)

1. Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione eroga all'appaltatore, entro venti giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 149
(Pagamenti in acconto)

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art. 150
(Cessione del corrispettivo d'appalto)

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche

- o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.
 3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
 4. L'Amministrazione, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
 5. In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 151
(Ritardato pagamento)

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della Legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
3. Nel caso di concessione il cui prezzo sia da corrisponderci in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 152
(Penali)

1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento per la progettazione in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori dei lavori, le penali da applicare sono stabilite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare, dal responsabile del procedimento per la progettazione, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina una penale superiore a quella massima di cui al comma 2, il responsabile del procedimento per l'esecuzione deve avviare le procedure di cui all'articolo 154.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

Art. 153
(Risoluzione dei contratti per reati accertati)

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento per l'esecuzione propone, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei

riguardi delle finalità dell'intervento, l'eventuale risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 154

(Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento per l'esecuzione una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento per l'esecuzione il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento per l'esecuzione.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Art. 155

(Inadempimento di contratti per cottimo)

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore l'Amministrazione provvede, su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione, a sciogliere il contratto, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione.

Art. 156

(Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)

1. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1 ter, della Legge.

Art. 157

(Recesso dal contratto e valutazione del decimo)

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non

eseguite. Qualora il recesso intervenga prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i lavori; da tale data decorrono i termini previsti dagli articoli 225 e seguenti per dare corso alle operazioni di collaudo.
3. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base, al netto degli imprevisti e depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare dei lavori eseguiti.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. L'Amministrazione può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione nel termine stabilito **in relazione alla consistenza del cantiere ed alle esigenze dell'Amministrazione**; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 158
(Contratti stipulati all'estero)

1. Nei casi in cui i lavori fuori del territorio nazionale, di cui all'articolo 86, siano eseguiti con ditte locali, i contratti sono stipulati conformemente alla legislazione del paese straniero in cui i lavori sono eseguiti.
2. I contratti di cui al comma 1, sono stipulati con l'ausilio degli addetti militari competenti territorialmente.

Art. 159
(Contratti stipulati da paesi alleati da eseguire sul territorio nazionale)

1. Nei casi in cui il paese alleato sia autorizzato ad eseguire direttamente lavori sul territorio nazionale, i contratti sono stipulati con le modalità previste dalla normativa italiana.

TITOLO IX
ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I
Direzione dei lavori

Art. 160
(Principi generali)

1. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 3, 4 e 7, è svolto dagli organi del Genio previsti negli ordinamenti di Forza armata, che sono funzionalmente dipendenti da Geniodife per le attività connesse ai lavori di cui agli articoli 3 e 4.
2. In alcuni casi, per opere di particolare rilevanza tecnico-amministrativa, Geniodife può costituire una specifica direzione lavori richiedendo il personale alla Forza armata interessata alle opere o a più Forze armate nel caso di opere a carattere interforze.
3. I lavori da eseguire all'estero di cui all'articolo 6, sono eseguiti sotto il coordinamento e la direzione tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti.
4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da paesi alleati sono coordinati e diretti da direzioni dei lavori del paese alleato.

Art. 161
(Ufficiali incaricati della direzione lavori)

1. L'incarico di direttore dei lavori è assegnato, di norma, agli ufficiali del Genio. L'incarico può essere assegnato anche a funzionari civili, appartenenti alla carriera direttiva tecnica, dotati della capacità tecnico professionale di cui all'articolo 2, comma 2.
2. L'incarico, per ogni singolo lavoro, è assegnato dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, correlando la capacità tecnico professionale del soggetto alla natura dell'intervento da realizzare.

Art. 162
(Compiti del direttore dei lavori)

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21, della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Art. 163
(Assistente dei lavori)

1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente dei lavori; nei casi più complessi possono essere nominati anche più assistenti con specifiche competenze nei vari settori tecnici che individuano l'opera da eseguire.
2. Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori.
3. Di norma gli assistenti sono marescialli dei ruoli tecnici o funzionari civili in possesso di titolo di studio di geometra o perito (edile, elettrotecnico, termotecnico). Nel caso degli interventi di cui all'articolo 160, comma 4, gli assistenti possono anche essere sottufficiali del ruolo sergenti.
4. Nei casi di particolare complessità tecnica possono essere nominati assistenti anche ufficiali del Genio con specifiche competenze tecniche nei settori interessanti l'esecuzione delle opere.

Art. 164
(Compiti dell'Assistente dei lavori)

1. L'assistente dei lavori svolge essenzialmente i seguenti incarichi:
 - a) verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
 - b) verificare, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
 - c) controllare l'attività dei subappaltatori;
 - d) controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
 - e) assistere alle prove di laboratorio;
 - f) assistere ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

- g) effettuare in contraddittorio con la ditta appaltatrice le misurazioni delle opere eseguite;
 - h) predisporre la tenuta dei libri contabili dei lavori quando sia stato autorizzato dal Direttore dei lavori e di tutti i documenti connessi con i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori e con la contabilità finale;
 - i) tenere il giornale dei lavori per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie e il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori;
 - l) **assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo.**
2. Ferma restando la responsabilità del coordinamento da parte del Direttore dei lavori, altri incarichi connessi alla corretta sorveglianza dei lavori possono essere affidati all'assistente dei lavori.

Art. 165 **(Capo dell'organo esecutivo)**

1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio è, di norma, un ufficiale dirigente del Genio.
2. Il capo dell'organo esecutivo, nominato da Geniodife o dall'organo tecnico centrale di Forza armata, ricopre l'incarico di responsabile unico del procedimento ovvero di responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 20.
3. Oltre agli incarichi di cui al comma 2, è responsabile della verifica e controllo degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli enti nell'affidamento ed esecuzione degli interventi ad essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. In tale azione riferisce a questi ultimi circa la regolarità o meno delle procedure amministrative seguite.
4. Nell'ambito della riorganizzazione delle Forze armate, possono essere costituiti organi esecutivi del Genio interforze diretti da un ufficiale dirigente del Genio anche con il grado di Generale in relazione alla dimensione organica.

Art. 166 **(Sicurezza nei cantieri)**

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte di norma dal direttore dei lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, o per altra ragione motivata dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, l'Amministrazione provvede a nominare il coordinatore scegliendolo fra i propri dipendenti **in possesso dei titoli culturali e professionali previsti dalla legge**, o affidando l'incarico a professionista esterno all'Amministrazione.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
 - a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
 - c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) il proporre all'Amministrazione in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 - e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
 - f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, bis della Legge.

CAPO II Esecuzione dei lavori

Art. 167 (Ordini di servizio)

1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento per l'esecuzione al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori, comunicate all'appaltatore che ne restituisce una copia firmata per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione: a) impartisce al direttore dei lavori, con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori; b) fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione, quando non sia regolato dal contratto; c) stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la percentuale con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività del cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
3. L'appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio. Qualora ritenga di non dover ottemperare a detti ordini deve, senza sospendere l'esecuzione dei lavori, presentare al direttore dei lavori le sue osservazioni motivate per iscritto nel termine di 5 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, a pena di decadenza. Al riguardo, il direttore dei lavori deve informare tempestivamente il responsabile del procedimento per le decisioni sulla vertenza.

Art. 168 (Consegna dei lavori)

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, Geniodife, o l'organo tecnico centrale di Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7, autorizza la consegna dei lavori.
2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge. Per i cottimi fiduciari, il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 169; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati nel capitolato generale d'appalto. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per maggiori oneri dipendenti dal ritardo da calcolarsi secondo quanto stabilito dal capitolato generale d'appalto.
9. Qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale, l'istanza di recesso presentata dall'appaltatore deve essere accolta, con le conseguenze previste dal comma 8.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9, e 10, il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Art. 169
(Verbale di consegna)

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera eventualmente concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 168, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato, nello stesso giorno della firma, al responsabile del procedimento per l'esecuzione, che, vistatolo, ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda. Copia del verbale di consegna deve essere inviato con fax, o mezzo equivalente, nello stesso giorno della firma anche a Geniodife o all'organo tecnico centrale della Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 172.

Art. 170
(Differenze riscontrate all'atto della consegna – Cause ostative)

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento per l'esecuzione, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 204.

Art. 171

(Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)

1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione, ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 168, comma 7.

Art. 172

(Sospensione e ripresa dei lavori)

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. **Rientrano tra le circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della Legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La durata della sospensione deve essere adeguata, nel caso in specie, alla complessità e all'importanza delle modifiche da introdurre al progetto.**
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato per l'approvazione al responsabile del procedimento per l'esecuzione nello stesso giorno della sua redazione. Copia del verbale deve essere inviato via fax, o mezzo equivalente, nello stesso giorno della firma anche a Geniodife o all'organo tecnico centrale della Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento per l'esecuzione può, per ragioni di pubblico interesse o contingenti esigenze operative, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 204.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento per l'esecuzione dà avviso all'Autorità.

Art. 173
(Variazioni ed addizioni al progetto approvato)

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25, della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare all'Amministrazione.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 175.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento per l'esecuzione, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità all'Amministrazione, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce all'Amministrazione. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis), della Legge la descrizione del responsabile del procedimento per l'esecuzione ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. Non si può procedere a varianti collegate alla possibilità di utilizzare materiali e componenti tecnologiche non esistenti al momento della progettazione che eccedano l'importo contrattuale.
9. Le perizie di variante, che comportano o meno aumenti di spesa, possono essere approvate soltanto dalla stessa Autorità che ne ha approvato il contratto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda con le somme per imprevisti contrattuali.
11. Per aspetto di dettaglio, di cui all'articolo 25, comma 3, della Legge, si intendono variazioni quantitative delle categorie di lavoro non superiori al 10 per cento di ogni singola categoria, ove si accertino impedimenti non previsti in contratto; tali interventi devono essere comunicati al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nello stesso giorno in cui sono stati disposti.
12. Per i lavori contabilizzati a misura, le variazioni quantitative per ogni singolo articolo superiori al 10 per cento e fino al 20 per cento sono approvate dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, purché contenute entro l'importo di contratto.
13. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati all'Amministrazione dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione.

Art. 174
(Diminuzione dei lavori)

1. L'Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Art. 175
(Concordamento nuovi prezzi)

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 65, comma 1;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi;
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati:
 - a) dal responsabile del procedimento per l'esecuzione fino alla concorrenza di 50.000 euro e, comunque, non oltre il 5 per cento dell'appalto;
 - b) dall'Autorità che ha approvato il contratto, negli altri casi.
4. Ove i prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel contratto, essi sono approvati solo dall'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
6. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 176
(Controversie con l'appaltatore)

1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento per l'esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 177
(Sinistri alle persone e danni alle proprietà)

1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Amministrazione le conseguenze dannose.

Art. 178
(Danni causati da forza maggiore)

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 179
(Appalto integrato)

1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 144, il responsabile del procedimento per l'esecuzione, previa comunicazione dell'avvenuta stipula da parte del responsabile del procedimento per l'affidamento, dispone, con apposito ordine di servizio, che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò, **di norma**, comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. **Nei lavori di manutenzione e più in generale ove la natura dei lavori lo richieda, può essere prevista nel capitolato speciale l'esecuzione di ulteriori indagini ed accertamenti compensati quali prestazioni accessorie della progettazione esecutiva.**
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 175. L'Amministrazione procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dall'Amministrazione, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 168, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo l'Amministrazione recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Art. 180
(Subappalto)

1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 111, comma 4, lettere c), d) e l).

3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare all'Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18, commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9, della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5, e al comma 6, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

Art. 181

(Sistemi di esecuzione dei lavori in economia)

1. I lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a mezzo cottimi;
 - c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa.
2. Per ogni lavoro deve essere nominato un responsabile del procedimento.

Art. 182

(Lavori in amministrazione diretta)

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue per mezzo di personale dell'Amministrazione i lavori individuati all'articolo 123.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Art. 183

(Lavori a mezzo cottimi)

1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 122, 123 e 124.
2. L'importo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro, salvo i limiti di 50.000 euro per quelli di cui all'articolo 123, comma 1, lettera b). Gli interventi indicati all'articolo 122, concernenti la segretezza e la sicurezza, e all'articolo 123, comma 1, punto h), lavori da eseguire all'estero e all'articolo 124, lavori a finanziamento della NATO, ovvero realizzati sul territorio nazionale da paesi alleati, possono essere eseguiti per qualsiasi importo.
3. L'affidamento è preceduto da una gara informale alla quale deve essere invitato un numero di ditte compreso fra cinque e quindici.
4. Per cottimi di importo contenuto entro 20.000 euro, l'affidamento è regolato da lettera ordinativo. Per importo superiore, da scrittura privata.
5. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni tecnico-amministrative di esecuzione;
 - d) il capitolato tecnico o condizioni tecniche di riferimento;
 - e) il termine di ultimazione dei lavori;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'Amministrazione di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 122.
6. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con post-informazione effettuata all'Osservatorio e sono pubblicati nell'albo dell'Ente appaltante dei nominativi degli affidatari.

Art. 184

(Lavori effettuati a mezzo reparti Genio, anche con l'ausilio di truppa)

1. Di norma, i lavori in economia in amministrazione diretta sono eseguiti da appositi reparti. Questi possono, altresì, procedere a mezzo cottimi, purché gli stessi siano già previsti nei progetti approvati. I lavori eseguiti a mezzo reparti del Genio sono effettuati con le procedure di cui agli articoli 182 e 183, applicati anche contemporaneamente.
2. E' possibile assumere personale occasionale la cui assunzione è sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. L'assunzione è regolata dalla normativa vigente in materia. Tutti i lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti con la responsabilità di un unico responsabile del procedimento, che coincide con il comandante del reparto, che si avvale del personale militare e civile in organico presso il reparto del Genio. Il personale militare può essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. I materiali necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione o acquistati su piazza con le procedure concorsuali previste dalle normative vigenti.

Art. 185

(Decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia)

1. La decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia è effettuata da:
 - a) Geniodife dagli organi tecnici centrali di Forza armata limitatamente agli interventi di cui all'articolo 7, per i lavori da eseguire a mezzo reparti del Genio, per i lavori di cui all'articolo 123, comma 1, lettere d) e f) e per i lavori di cui all'articolo 122, quando siano urgenti;
 - b) Geniodife per i lavori di cui all'articolo 123, comma 1, lettere g) e h), e per quelli di cui all'articolo 124, commi 1 e 2;
 - c) dagli organi tecnici centrali di Forza armata, dagli organi esecutivi del Genio di Forza armata e dai comandanti degli enti per gli interventi di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a), b) e c);
 - d) dagli organi esecutivi del Genio di Forza armata per gli interventi di cui all'articolo 123, comma 1, lettera e).
2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilità per i capitoli di spesa per la manutenzione.
3. Per gli interventi decretati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali di Forza armata è necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.

Art. 186

(Lavori d'urgenza)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 123, comma 1, lettera g). L'urgenza deve risultare da un verbale, in cui ne siano indicati i motivi, le cause che l'hanno provocata e i lavori necessari per rimuoverla.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa all'organo tecnico centrale di Forza armata, di cui all'articolo 185, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 187

(Provvedimenti in casi di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il capo dell'organo esecutivo del Genio, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 186, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di imminente pericolo di danno a persone ovvero cose.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 175, comma 5.
4. Il capo dell'organo esecutivo del Genio, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, trasmette all'organo tecnico centrale di Forza armata l'estimativo degli stessi, unitamente al verbale di somma urgenza, per la copertura finanziaria della spesa e l'approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Provvedimenti di somma urgenza che si rendessero necessari per attivare immediate misure di difesa di interessi connessi alla sicurezza dello Stato, possono superare i limiti di cui al comma 1. In tali casi la decretazione della situazione di somma urgenza è effettuata dal Ministro della difesa o dal Capo di Stato maggiore della difesa, mentre l'affidamento dell'intervento viene disposto da Geniodife. A prescindere dall'importo tutti gli interventi affidati con la procedura di somma urgenza sono oggetto di regolare collaudo, anziché del certificato di regolare esecuzione, quale che sia il loro importo.

Art. 188

(Perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

TITOLO X

ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 189

(Accordo bonario)

1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31 bis, della Legge, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento per l'esecuzione e all'organo di collaudo ove costituito. Entro il termine stabilito dall'articolo 204, per le proprie deduzioni all'esplicazione delle riserve, il direttore dei lavori trasmette al responsabile del procedimento e all'organo di collaudo, se costituito, la propria relazione riservata.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, provvede a:
 - a) informare l'autorità responsabile dell'approvazione del contratto sull'esito della valutazione formulando proposta motivata per la costituzione della commissione prevista dall'articolo 31 bis, della Legge, nei casi in cui sia facoltativa;
 - b) formulare proposta motivata per l'eventuale carattere vincolante delle decisioni della commissione;
 - c) chiedere la nomina del componente rappresentante l'Amministrazione della Difesa.
3. Acquisite le determinazioni dell'autorità che ha approvato il contratto, il responsabile del procedimento comunica all'impresa appaltatrice, entro 30 giorni dall'apposizione sul registro delle deduzioni del direttore dei lavori sull'ultima riserva, la nomina del componente della commissione di competenza dell'Amministrazione e chiede la designazione del componente da parte dell'impresa medesima. Entro lo stesso termine informa l'impresa appaltatrice delle decisioni dell'Amministrazione di non avvalersi della predetta commissione, nei casi in cui sia facoltativa, e invita il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, quando costituito, a trasmettere al componente designato le relazioni illustrative di propria competenza. Entro i successivi 60 giorni, o al massimo entro 45 giorni dalla sua costituzione, la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario che è inoltrata all'autorità che ha approvato il contratto, al

responsabile del procedimento e all'impresa appaltatrice. Il responsabile provvede direttamente, entro termine sopraindicato, a formulare la proposta di accordo bonario nei casi in cui non sia costituita commissione ed attiva la procedura di cui al presente comma a ricevimento degli atti di collaudo, di cui all'articolo 241, nel caso di riserve non ancora definite e non oggetto di una precedente procedura di accordo bonario.

4. L'autorità che ha approvato il contratto si pronuncia sulla proposta di accordo bonario nel caso in cui non si stato attribuito carattere vincolante alle decisioni della commissione.
5. Qualora entrambe le parti aderiscano alla proposta di accordo bonario, si procede alla sottoscrizione di apposito verbale fra l'impresa appaltatrice e lo stesso rappresentante dell'amministrazione che ha stipulato il contratto. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione fino al momento insorta.
6. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario, sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
7. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

Art. 190

(Definizione delle controversie)

1. Nel caso in cui gli atti contrattuali prevedono che le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della Legge. L'arbitrato ha natura rituale.
2. La ditta e l'Amministrazione nominano, nella domanda di arbitrato e nell'atto di resistenza alla domanda, un proprio arbitro. L'arbitro dell'Amministrazione è scelto fra gli ufficiali dirigenti del Genio con particolare esperienza maturata nel settore dei lavori pubblici. Se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.
3. **Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonché tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della Legge e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.**
4. **Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico d'ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.**
5. Le parti possono liberamente determinare la sede del collegio arbitrale. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale per i lavori pubblici.
6. Il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal codice di procedura civile, integrate, ove occorra, da quelle contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 32, secondo comma, della Legge.
7. Il corrispettivo dell'anticipo del saldo, spettante agli arbitri per la decisione della controversia è versato alla camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

Art. 191

(Controversie su lavori con finanziamento della NATO o di paesi alleati)

1. Alle controversie con la ditta, per i lavori finanziati dalla NATO o dai paesi alleati, sono applicabili le stesse procedure di cui agli articoli 189 e 190.
2. Nel caso di accordo bonario, il parere è espresso:
 - a) dagli organismi della NATO, su proposta di Geniodife;
 - b) da Geniodife, su proposta degli organismi del paese alleato preposti all'esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di arbitrato per interventi finanziati da paesi alleati, l'arbitro è designato da Geniodife, previo accordo con i rappresentanti del paese alleato.

TITOLO XI

CONTABILITA' DEI LAVORI

CAPO I

Scopo e forma della contabilità

Art. 192

(Fondi a disposizione dell'Amministrazione)

1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato (articolo 46, comma 1, lettera b)), ha le seguenti destinazioni:
 - a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari nonché eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto;
 - b) somme a disposizione per l'esecuzione di lavori in economia esclusi dall'appalto;
 - c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti;
 - d) spese per attività di consulenza o di supporto;
 - e) spese per commissioni giudicatrici;
 - f) spese per collaudi;
 - g) imposta sul valore aggiunto;
 - h) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte;
 - i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge.
2. Per gli allacciamenti ai servizi pubblici e per gli espropri si provvede con fondi resi disponibili sui rispettivi capitoli di spesa.

Art. 193

(Fondi a disposizione per la realizzazione di progetti NATO)

1. I fondi messi a disposizione dalla NATO hanno le seguenti destinazioni:
 - a) spese per la progettazione, per ausili professionali per la direzione e l'assistenza dei lavori, oneri per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 - b) spese per i lavori e per gli imprevisti;
 - c) spese per i collaudi.

Art. 194

(Lavori da realizzarsi in economia a mezzo tariffa allegata al contratto)

1. Ove nel corso di esecuzione dei lavori si renda necessario provvedere all'esecuzione di interventi in economia non previsti in contratto, ma necessari ai fini della prosecuzione dei lavori, vi si provvede con i fondi a disposizione per gli imprevisti, sulla base dei prezzi indicati nella tariffa allegata al capitolato. Ai prezzi praticati è applicato lo stesso ribasso d'asta. Nel caso siano necessari interventi per compensare i quali non sia sufficienti le voci di tariffa, si può ricorrere ai prezziari ufficiali da indicare nel capitolato speciale di appalto.

Art. 195

(Lavori di manutenzione a quantità indeterminata)

1. I lavori di manutenzione che non comportano trasformazioni delle strutture esistenti, possono eccezionalmente, ovvero quando siano venuti meno i presupposti della programmazione, essere eseguiti con contratti a quantità indeterminata, autorizzati dall'organo centrale di Forza armata.

2. Nel caso di contratti di manutenzione a quantità indeterminata, ove l'importo dei lavori necessari ecceda l'importo contrattuale, l'organo tecnico centrale di Forza armata, su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione, può procedere all'ulteriore spesa fino a un importo lordo pari a quello a base di gara, comunque non superiore a 200.000 euro.
3. Sono contratti a quantità indeterminata quelli in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo. Detti contratti sono richiesti dall'Amministrazione secondo una pianificazione contenuta nella durata contrattuale e prevedono pagamenti con prezzi unitari stabiliti nel contratto.

Art. 196

(Allibramento e contabilizzazione dei lavori)

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, dei lavori in economia non previsti contrattualmente, ma resi necessari per consentire la prosecuzione e l'ultimazione dei lavori, delle somministrazioni di materiali e manodopera necessari per eseguire interventi imprevidi finalizzati, comunque, all'esecuzione delle opere.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, la direzione lavori si trovi sempre in grado:
 - a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
 - b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
 - c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti all'approssimarsi dell'esaurimento delle risorse economiche contrattuali.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

Art. 197

(Elenco dei documenti amministrativi e contabili)

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
 - a) il giornale dei lavori;
 - b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - c) le liste settimanali;
 - d) il registro di contabilità;
 - e) il sommario del registro di contabilità;
 - f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
 - g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
 - h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal titolare dell'Ente che ha nominato il direttore dei lavori e che si identifica con il responsabile del procedimento per l'esecuzione.

Art. 198

(Giornale dei lavori)

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
5. Sul giornale dei lavori è annotata ogni visita ispettiva effettuata ed è apposta la firma dell'autorità che ha effettuato la visita.

Art. 199

(Libretti di misura dei lavori)

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni, ed in particolare:
 - a) il genere di lavorazione, classificata secondo la denominazione di contratto;
 - b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto ;
 - c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
 - d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dall'assistente in contraddittorio con l'appaltatore o con il tecnico da lui delegato e riportate su apposito brogliaccio.

Art. 200

(Annotazione dei lavori a corpo)

1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Art. 201

(Modalità della misurazione dei lavori)

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni evitando eccessivi frazionamenti contabili. La tenuta dei libretti può essere delegata dal direttore dei lavori all'assistente dei lavori; sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma e con quella dell'assistente, ove delegato, e curare che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure; egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, anche

dipendenti dall'Amministrazione, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati.

Art. 202

(Note settimanali delle somministrazioni)

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente dei lavori su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti.
2. Qualora siano previsti più assistenti, ciascuno predisporre una lista settimanale relativa alle specifiche attività alle quali è preposto.

Art. 203

(Registro di contabilità)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro di contabilità le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento per l'esecuzione e dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dall'assistente dei lavori da lui delegato.
3. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento informatizzato, sono trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale è annotato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali sono formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 204, nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 204, comma 5.

Art. 204

(Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)

1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'Amministrazione la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità amministrative per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a erogare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva

diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 205
(Sommario del registro di contabilità)

1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Art. 206
(Stato di avanzamento lavori)

1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 175.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 205.
3. Sulla base dello stato di avanzamento lavori, il direttore dei lavori predispone un certificato che, firmato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, è preso a base dall'Amministrazione per pagare la rata di acconto.
4. La trasmissione dei documenti, fra il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento per l'esecuzione e fra questi e le strutture dell'Amministrazione preposte al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, è effettuata con modalità compatibili con i tempi di pagamento stabiliti nei capitolati speciali di appalto.
5. Ogni certificato di acconto emesso dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, è annotato nel registro di contabilità.

Art. 207
(Contabilizzazione separate di lavori)

1. Nel caso di appalti a più capitoli di finanziamento, la contabilità è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento possono non essere distinti.

Art. 208
(Contratti rinnovabili)

1. Nel caso di lavori rinnovabili in più esercizi annuali, i lavori relativi a ciascun esercizio sono liquidati chiudendone la contabilità e collaudandoli, come se fossero fra loro distinti.

Art. 209
(Certificato di ultimazione dei lavori)

1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, e la consegna, qualora non ancora eseguita, delle documentazioni richieste dal capitolato speciale d'appalto con particolare riferimento a quelle inerenti alle certificazioni di legge necessarie per l'esercizio di impianti. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. L'ultimo acconto è emesso solo dopo la redazione di quest'ultimo certificato.
3. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere trasmesso al responsabile del procedimento per l'esecuzione, all'Autorità che ha approvato il contratto, con le stesse procedure previste per la consegna dell'articolo 169.

Art. 210
(Conto finale dei lavori)

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
 - a) i verbali di consegna dei lavori;
 - b) gli eventuali atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
 - c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - e) gli ordini di servizio impartiti;
 - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
 - g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
 - i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - l) le richieste di proroga e le relative determinazioni dell'Amministrazione;
 - m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
 - n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 211
(Reclami dell'appaltatore sul conto finale)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatene la correttezza, il responsabile del procedimento per l'esecuzione invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 189, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è considerato come definitivamente accettato.

Art. 212

(Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale)

1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 211, il responsabile del procedimento per l'esecuzione trasmette, per le successive azioni di collaudo delle opere, a Geniodife o all'organo tecnico centrale di Forza armata per gli interventi di cui all'articolo 7 e accompagnandola con una propria relazione finale riservata, la documentazione inerente lo svolgimento dei lavori costituito da:
 - a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
 - b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
 - c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
 - d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 210, comma 2;
 - e) domande dell'appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento per l'esecuzione esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 189.

CAPO II

Contabilità dei lavori in economia

Art. 213

(Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione.
2. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del direttore dei lavori e sono trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza.
3. A corredo di ogni singola fattura, sono conservate copie degli atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali ove previsto o i buoni di acquisto di cui al successivo comma 5.
4. L'acquisto dei materiali è regolato da lettera ordinativo fino all'importo di 3.500 euro e la scrittura privata per importi superiori.
5. Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura è attuata con buoni di acquisto emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro è di durata inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.

Art. 214

(Contabilità delle spese di lavori per cottimi)

1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilità. La trascrizione sul registro di contabilità è effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal libretto in ordine cronologico.
2. Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da questi e dall'appaltatore o suo rappresentante. Il registro di contabilità è firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore.
3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per l'esecuzione può disporre l'aumento delle quantità senza ricorrere ad ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purché non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.

Art. 215

(Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio)

1. Oltre alle documentazioni di cui agli articoli 213 e 214, la contabilità deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occasionali.
2. Le note sono compilate giornalmente dall'assistente dei lavori su apposito libretto nel quale sono indicate le generalità dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero.
3. Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata inferiore, l'assistente dei lavori trascrive le giornate degli operai su una nota riepilogativa e la sottopone al direttore dei lavori per la firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori, il riepilogo è trasmesso al responsabile del procedimento per l'esecuzione, per le successive azioni di verifica e di contabilizzazione delle paghe e l'inoltro per il pagamento.

Art. 216

(Pagamento delle spese in economia)

1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione.
2. In maniera analoga si procede per il lavori decretati dagli organi esecutivi del Genio.
3. Per i lavori disposti da Geniodife o dagli organi tecnici centrali di Forza armata, i pagamenti sono effettuati a mezzo di funzionari delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative più vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei lavori.
4. Per i pagamenti delle paghe degli operai occasionali, il responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il reparto del Genio, garantisce che siano effettuati due pagamenti mensili, uno in acconto e l'altro a saldo.
5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali può avvenire solo dopo che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche comprese nelle lettere ordinativo o scritture private. Le modalità di accertamento sono oggetto di apposite circolari emesse da Geniodife.

CAPO III

Norme generali per la tenuta della contabilità

Art. 217

(Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura)

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati sul frontespizio dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, i brogliacci sono anch'essi costituiti da fogli numerati e firmati sul frontespizio dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dall'ufficiale rogante.

Art. 218

(Iscrizione di annotazioni di misurazione)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 219

(Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati delle operazioni di cui al comma 1, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
4. E' firmato dall'appaltatore o dal suo rappresentante il giornale dei lavori per la sola parte relativa alla consistenza giornaliera delle maestranze e dei mezzi presenti in cantiere.

Art. 220
(Firma dei soggetti incaricati)

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, prelieve le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.

CAPO IV

Revisione delle contabilità

Art. 221
(Contabilità soggette a revisione)

1. Tutte le contabilità dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo fino all'importo di 200.000 euro e con i reparti del Genio sono verificate prima del pagamento del saldo.
2. L'autorità responsabile dell'approvazione del collaudo può disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione preventiva all'effettuazione delle operazioni di collaudo.

Art. 222
(Modalità delle revisioni. Correzioni dei documenti contabili)

1. La revisione è effettuata da uffici di revisione organicamente inseriti nelle strutture alle quali è demandata la nomina dei collaudatori.
2. Gli uffici di revisione possono richiedere agli organi esecutivi del Genio l'integrazione dei documenti contabili trasmessi con ulteriori disegni, relazioni, certificazioni e altra documentazione ritenuta necessaria.
3. Nei casi di cui all'articolo 221, comma 2, le osservazioni dell'ufficio sono fornite al collaudatore e trasmesse al responsabile del procedimento per l'esecuzione delle opere affinché si attivi prima dell'avvio delle operazioni di collaudo per la regolarizzazione delle carenze riscontrate. L'autorità che dispone il collaudo può comunicare al solo collaudatore osservazioni di particolare rilievo.
4. Al termine delle operazioni di collaudo provvisorio, la contabilità è sottoposta all'ufficio di revisione per la verifica delle correzioni disposte dal collaudatore e per la revisione contabile finale propedeutica alla definitiva approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione.

TITOLO XII

COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 223
(Oggetto del collaudo)

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
 - a) quando si tratti di opere e lavori di particolare complessità;
 - b) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;
 - c) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
 - d) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
 - e) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - f) nei casi in cui, in relazione all'evoluzione esecutiva dei lavori, l'Amministrazione lo reputi necessario.

Art. 224
(Funzionari che possono assumere l'incarico di collaudo)

1. I collaudi sono di norma eseguiti da ufficiali del Genio con anzianità di grado superiore a quella del direttore dei lavori con **specificata qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo** che non abbiano avuto ingerenze nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori da collaudare, nonché nella trattazione degli eventuali contenziosi con la ditta e nell'attività di controllo. Può far parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, un funzionario amministrativo che abbia prestato servizio a Geniodife per almeno 5 anni e dotato di riconosciuta professionalità, ovvero di idonea esperienza e di adeguato titolo di studio in relazione alla natura dell'intervento da collaudare.
2. I collaudi possono anche essere eseguiti da ufficiali del Genio in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 812, purché in possesso dei requisiti di anzianità indicati al comma 1.
3. I collaudatori sono iscritti in un Albo del Ministero della difesa, redatto e aggiornato da Geniodife, che riporta, per gli scopi di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge, il titolo di studio e le specifiche qualificazioni. Nell'individuazione dei collaudatori, si tiene conto dei requisiti professionali necessari in relazione alla natura delle opere da collaudare.
4. In casi di particolare complessità tecnica delle opere da collaudare, l'Amministrazione può avvalersi, con decisione motivata, di professionisti esterni di riconosciuta preparazione nel settore, avvalendosi degli elenchi istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 225
(Nomina del collaudatore)

1. Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'autorità responsabile dell'approvazione del contratto attribuisce l'incarico del collaudo a uno dei soggetti individuati all'articolo precedente.
2. Nel caso di collaudo in corso d'opera l'incarico è assegnato entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.

3. Nel caso di opere di particolare complessità, che richiedono più professionalità, il collaudo è affidato ad una commissione di collaudo composta da tre membri tra i quali Geniodife designa il presidente della commissione.
4. **Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti previsti dalla Legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche. Ove necessario, in corso d'opera, può essere nominato un collaudatore statico.**

Art. 226
(Avviso ai creditori)

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, qualora eseguiti all'esterno di sedimi o installazioni militari, il responsabile del procedimento per l'esecuzione dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio sono stati eseguiti i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunci legali della Provincia.
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 227
(Documenti da fornirsi al collaudatore)

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione trasmette all'organo di collaudo, entro 120 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, oltre alla documentazione relativa al conto finale:
 - a) copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
 - b) originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione trasmette all'organo di collaudo:
 - a) copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti approvate;
 - b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
 - c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
 - d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
 - e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo.
 - f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.
3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.
4. Ferma restando la responsabilità dell'organo di collaudo, nel custodire la documentazione ricevuta in originale, il responsabile del procedimento custodisce la copia conforme.

Art. 228
(Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi)

1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento per l'esecuzione, nonché l'autorità che gli ha attribuito l'incarico. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei

lavori , al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.
4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

CAPO II

Visita e procedimento di collaudo

Art. 229

(Estensione delle verificazioni di collaudo)

1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
 - a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
 - b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore, al responsabile del procedimento per l'esecuzione e all'autorità che gli ha affidato l'incarico, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, l'autorità che ha affidato l'incarico, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali revoca l'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4. L'Amministrazione può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Art. 230

(Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)

1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Art. 231

(Processo verbale di visita)

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la località e la provincia;
 - b) il titolo dell'opera o del lavoro;

- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
 - d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
 - e) l'importo delle somme autorizzate;
 - f) le generalità dell'appaltatore;
 - g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
 - h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
 - i) la data e l'importo del conto finale;
 - l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
 - m) i giorni della visita di collaudo;
 - n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
 3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
 4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori. Detti processi verbali sono, inoltre, firmati dagli assistenti che hanno collaborato nell'esecuzione dei lavori.
 5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Art. 232 (Relazioni)

1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
 - a) se il lavoro sia o no collaudabile;
 - b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
 - c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
 - d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
 - e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.

Art. 233 (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'Amministrazione e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, presentandogli le sue proposte.

Art. 234
(Difetti e mancanze nell'esecuzione)

1. Riconstrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 239.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Art. 235
(Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)

1. Qualora esistano eccedenze su quanto autorizzato ed approvato, comunicate dall'appaltatore in sede di collaudo, pena la decadenza di ogni eventuale diritto di risarcimento, o rilevate dall'organo di collaudo, quest'ultimo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce all'autorità che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.
2. Nel caso in cui l'autorità ritenga che le lavorazioni riguardanti l'eccedenza siano meritevoli di collaudo, l'organo di collaudo accerta e segnala l'utilità delle stesse in rapporto all'opera e all'arricchimento intervenuto. La valutazione dell'arricchimento è effettuata con le modalità previste dall'articolo 173, comma 6, con esclusione della quota di utili per l'impresa, nonché delle somme per interessi e rivalutazione monetaria.
3. L'autorità, acquisito anche il parere del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, si pronuncia sul riconoscimento delle lavorazioni eccedenti e, qualora ritenute accettabili, ne autorizza il pagamento o con fondi compresi nel quadro economico, ove disponibili, o mediante ulteriore assegnazione da emettere a cura degli Enti programmatori.
4. Qualora le lavorazioni eccedenti non siano ritenute accettabili, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla demolizione delle opere eccedenti e al ripristino dello stato dei luoghi, a sue cure e spese.
5. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dall'Amministrazione non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 236
(Certificato di collaudo)

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
 - a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
 - b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
 - a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
 - b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere all'Amministrazione per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo;
 - c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato anche se l'atto formale di approvazione non è intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 237
(Consegna anticipata delle opere)

1. Qualora l'ente utente abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio di cui all'articolo 236, comma 3, il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione può autorizzare la presa in consegna anticipata a condizioni che:
 - a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico e le omologazioni e certificazioni richieste dalle norme vigenti per l'esercizio di impianti;
 - b) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - c) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. Ai fini della predetta consegna anticipata l'organo di collaudo, qualora costituito ovvero un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione e senza ledere i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, da vistare dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. Il collaudatore tecnico può anche coincidere con il direttore dei lavori.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle responsabilità contrattuali dell'appaltatore.

Art. 238
(Obblighi per determinati risultati)

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattarsi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Art. 239
(Lavori non collaudabili)

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa l'Amministrazione trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento per l'esecuzione, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 232.

Art. 240
(Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo)

1. Il certificato di collaudo è firmato dall'appaltatore, dal direttore dei lavori e dagli assistenti dei lavori contestualmente alla sua redazione da parte dell'organo di collaudo. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 241

(Ulteriori provvedimenti amministrativi)

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette all'Amministrazione i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
 - a) il processo verbale di visita;
 - b) le proprie relazioni;
 - c) il certificato di collaudo;
 - d) il certificato del responsabile del procedimento di cui all'articolo 234, comma 2;
 - e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
2. L'Amministrazione, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori di cui all'articolo 226. Le deliberazioni dell'Amministrazione sono notificate all'appaltatore.

Art. 242

(Svincolo della cauzione)

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 245, si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669, del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 243

(Commissioni collaudatrici)

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Art. 244

(Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica)

1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli di importo superiore a 25.000.000 di euro. Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità di materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.

Art. 245
(Certificato di regolare esecuzione)

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 232.

Art. 246
(Approvazione degli atti di collaudo)

1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 247
(Compenso spettante ai collaudatori)

1. I compensi spettanti ai funzionari di cui all'articolo 224, comma 1 e 2, sono determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, della Legge, emanato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n.90. Ai predetti funzionari compete anche il riconoscimento degli oneri di missione secondo le normative vigenti.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico dell'Amministrazione, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti con le riduzioni eventualmente previste per l'espletamento di attività per la pubblica amministrazione con i limiti di cui all'articolo 12 bis, della legge 26 aprile 1989, n.155.
3. L'importo da prendere a base del compenso di cui al comma 2 è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione. Per i collaudi in corso d'opera, il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
4. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

CAPO III

Collaudo dei lavori in economia

Art. 248
(Lavori soggetti a collaudo)

1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 122, 123 e 124, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e mediante i reparti del Genio anche con l'ausilio di personale di truppa.
2. Non sono soggetti a collaudo gli interventi in amministrazione diretta e quelli a cottimo regolati da lettera ordinativo, per i quali è rilasciato un certificato di buona esecuzione redatto dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.
3. Per i lavori di manutenzione eseguiti con soli cottimi, l'Ente che ha decretato l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 185, può disporre anche la redazione di un certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.

Art. 249
(Nomina dei collaudatori)

1. I collaudatori sono nominati da Geniodife e dall'organo tecnico centrale di Forza armata per gli interventi di cui all'articolo 7, con le stesse modalità di cui all'articolo 225 e nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 224, commi 1 e 2.
2. Per gli interventi decretati dai comandanti degli enti di Forza armata, il collaudatore è nominato dal capo dell'organo esecutivo del Genio di Forza armata competente per giurisdizione.

Art. 250
(Documenti da consegnare al collaudatore)

1. Per il collaudo dei lavori sono forniti al collaudatore il progetto, i rendiconti delle spese effettuate per manodopera, materiali e noleggi, completi di fatture quietanziate, per i lavori in amministrazione diretta e i documenti relativi ai cottimi da presentare in maniera analoga a quanto previsto per la contabilità dei lavori ad impresa.

Art. 251
(Certificato di collaudo)

1. Il collaudatore, effettuate le operazioni di verifica tecnica dei lavori e contabile della documentazione di cui all'articolo 250, provvede alla redazione del certificato di collaudo che è firmato anche dal direttore dei lavori e dall'assistente dei lavori.
2. Ove riscontri elementi di particolare rilievo tecnico-amministrativo, il collaudatore redige una relazione riservata da inviare a Geniodife, anche se l'intervento sia stato decretato da altro ente.

CAPO IV

Collaudo dei lavori non a fondi nazionali e da eseguire all'estero

Art. 252
(Collaudo delle opere a finanziamento della NATO)

1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO è eseguito con le procedure di cui ai **Capi I e II**.
2. Acquisito il certificato di collaudo, Geniodife trasmette il documento riepilogativo di spesa, redatto dall'organo esecutivo del Genio che ha seguito i lavori, per la successiva accettazione tecnico-amministrativa delle opere da parte degli organismi della NATO.
3. L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi della NATO non ha effetti sui termini di cui all'articolo 233.

Art. 253
(Collaudo delle opere finanziate dai paesi alleati)

1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento di paesi alleati è disposto da Geniodife con le stesse procedure di cui ai Capi I, II e III.
2. Il collaudo è limitato agli aspetti tecnici con verifica che siano state rispettate tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle di carattere strutturale ed impiantistico, compresa l'acquisizione delle omologazioni previste ai fini dell'esercizio degli impianti.
3. Il collaudo amministrativo delle opere è eseguito dagli organismi del paese alleato.

Art. 254

(Collaudo opere realizzate fuori dal territorio nazionale)

1. Nel caso di opere eseguite dai reparti del Genio o da ditte dell'Unione europea il collaudo è disposto da Geniodife con le medesime procedure di cui ai Capi I, II e III ad esclusione di quelle di cui all'articolo 226.
2. Nel caso di opere eseguite da ditte locali diverse da quelle di cui al comma 1, il collaudo è disposto da Geniodife, nel rispetto delle procedure del paese straniero che sono integralmente richiamate nei contratti di cui all'articolo 158.
3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica della contabilità finale e la nomina dei collaudatori seguono le stesse procedure di cui ai Capi I, II e III.

CAPO V

Consegna delle opere

Art. 255

(Consegna delle opere all'Ente di impiego)

1. Al termine delle operazioni di collaudo e nei casi di cui all'articolo 237, si provvede alla consegna dell'infrastruttura realizzata, o soggetta a lavori, fra il direttore dei lavori ed il comandante dell'ente o suo delegato.
2. La consegna è formalizzata in un verbale di consegna da sottoporre successivamente al visto del capo dell'organo esecutivo del Genio competente.
3. Il verbale di consegna contiene la descrizione delle opere in fase di consegna, con esplicitazione dei criteri di uso. Al verbale sono allegate tutte le planimetrie atte ad individuare la geometria delle opere realizzate, nonché, ove previsto, tutti gli schemi degli impianti con esplicitazione dei criteri di funzionamento, delle modalità di gestione e del piano di manutenzione dell'opera.

Art. 256

(Responsabilità del consegnatario)

1. Con la consegna delle opere, di cui all'articolo 255, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione.
2. Il comandante dell'ente può fare eseguire sull'infrastruttura esclusivamente le manutenzioni di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a), b) e c) e non può procedere a nessuna trasformazione e modifica dell'architettura, interna ed esterna, dell'immobile e degli impianti installati. La manutenzione consentita è mirata alla sola sostituzione di componenti e di parti deteriorate.
3. Le esigenze di trasformazione e modifica delle infrastrutture sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni di inserimento nella programmazione triennale.

TITOLO XIII

DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 257

(Abrogazione di norme)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il R.D. 17 marzo 1932 n. 365, concernente regolamento per i lavori del Genio militare;
 - b) il R.D. 17 marzo 1932 n. 366, concernente condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare;

- c) il R.D.17 marzo 1932 n.367, concernente capitolato generale tecnico per l'eseguimento dei lavori del Genio militare;
- d) il DPR 5 dicembre 1983, n. 939, concernente il regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.

Art. 258
(Disposizioni transitorie)

1. Le norme che disciplinano i compiti dei dipendenti dell'Amministrazione, comunque interessati all'esecuzione dei lavori, sono di immediata applicazione.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto, si applicano, ai contratti stipulati, successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati, successivamente alla loro entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Repertorio n. 706/W del Lodigianu 200

1

CONFERENZA UNIFICATA
Seduta del 10 dicembre 2003

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento per i lavori del genio militare", ai sensi dell'art.3, comma 7-bis della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art.3, comma 7-bis, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, emani un apposito regolamento, in armonia con le disposizione della legge stessa, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e, in particolare, l'art.9, comma 2;

VISTO lo schema di D.P.R. recante il regolamento per i lavori del Genio militare, presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della difesa, approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, nella seduta del 19 giugno 2003;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica, nel corso della quale si è preso atto del parere reso, sullo schema in esame, dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed è stato espresso parere favorevole dalle Regioni e dall'ANCI;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole allo schema di regolamento in esame;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per i lavori del Genio militare, predisposto ai sensi dell'art.3, comma 7-bis della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Prof. Sen. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia



La



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
GABINETTO

19028/306/1 04/11/2004 UL

PRES. DI AMMO

N. 8346/04

Roma, addi 4 novembre 2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di d.P.R.
Regolamento per i lavori del Genio
militare.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

- Gab. On.le Ministro -

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero 8301/04, emesso
dalla Sezione Consultiva per
gli atti normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato, in con-
formità a quanto disposto
dall'art.15 della legge
21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 25 ottobre 2004

N. della Sezione: 8301/04

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di d.P.R. avente ad oggetto "Regolamento per i lavori del Genio militare".

La Sezione

VISTA la relazione, trasmessa con nota n. 11202/306/1 del 16 giugno 2004, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Piermaria Piacentini;

PREMESSO:

Con la relazione suindicata il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto *Regolamento per i lavori del Genio militare*.

norm/zac

La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), che ha subito, nel tempo, numerose modifiche ed integrazioni (decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216; legge 18 novembre 1998, n. 415; legge 1° agosto 2002, n. 166 e legge 24 dicembre 2003, n. 350), prevede, all'articolo 3, comma 1, che le disposizioni introdotte dal regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (entrato in vigore il 28 luglio 2000), siano applicabili a tutte le Amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici, ad eccezione del Ministero della difesa, per il quale, attesa la peculiarità dell'attività del Genio militare e della struttura gerarchica dell'Amministrazione interessata, l'articolo 3, comma 7-bis, prevede l'emanazione di un apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), di concerto con il Ministro della difesa. Detto regolamento, secondo le previsioni della legge, deve contenere disposizioni in armonia con quelle della legge quadro per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare.

In relazione a quanto disposto dalla richiamata legge quadro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto lo schema di regolamento in esame, tenendo conto non solo dei principi generali in materia, ma anche delle altre disposizioni che disciplinano espressamente l'attività del Ministero della difesa nel settore; sotto tale profilo, l'Amministrazione segnala di avere, in particolare, utilizzato le seguenti disposizioni della legge n. 109 del 1994:

- l'articolo 7, comma 2, prevedendo, in considerazione della struttura gerarchica degli organi tecnici della difesa, in luogo di un unico responsabile del procedimento, la possibilità di nominarne uno per ogni singola fase;
- l'articolo 14, comma 11, ai sensi del quale l'Amministrazione della difesa, pur essendo tenuta a presentare all'Osservatorio dei lavori pubblici i programmi e gli

elenchi annuali dei lavori, è garantita che gli stessi non siano soggetti a pubblicità;

- l'articolo 17, comma 5, che rimanda al regolamento militare l'indicazione dei soggetti abilitati alla firma dei progetti;

- l'articolo 24, comma 6, che detta particolari disposizioni per i lavori in economia nell'ambito del Ministero della difesa eseguiti con l'impiego delle truppe e dei reparti del Genio militare.

L'Amministrazione fa, inoltre, presente che l'evoluzione dell'assetto geopolitico ed il conseguente adeguamento della struttura delle Forze armate hanno comportato la necessità di inserire nel nuovo regolamento sia la disciplina relativa ai nuovi assetti infrastrutturali discendenti dal dispiegamento delle Forze all'estero per missioni internazionali di pace sia quella per lavori infrastrutturali finanziati con fondi comuni della NATO, ovvero finanziati ed eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati o realizzati fuori dal territorio nazionale, sia - infine - quella, discendente dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180, concernente disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Sotto tale ultimo aspetto, l'Amministrazione evidenzia che gli articoli 2, comma 3, e *4-quater* della legge da ultimo richiamata autorizzano il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità di Stato e a procedere alla semplificazione di procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti, relativi all'impiego di militari italiani in missioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale. Detta semplificazione, secondo il disposto delle norme suddette, deve essere attuata con regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, con particolare riferimento al vigente regolamento sui lavori del Genio militare ed al regolamento per i

lavori in economia del Ministero della difesa, di cui al d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939.

Sotto l'aspetto amministrativo, l'Amministrazione chiarisce che lo schema di provvedimento tiene conto, alla luce della ripartizione sancita dal decreto legislativo n. 300 del 1999 - che all'articolo 20, comma 2, stabilisce i criteri di ripartizione delle funzioni e dei compiti nell'ambito della Difesa fra l'area tecnico-operativa e l'area tecnico-amministrativa - della normativa concernente il nuovo ordinamento del Ministero della difesa, attinente alla realizzazione dell'attività infrastrutturale della Difesa e in particolare:

- legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- d.P.R. 25 ottobre 1999, n.556, recante regolamento di attuazione della richiamata legge n. 25;
- d.lgs. 16 luglio 1997, n. 264, concernente riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;
- d.lgs. 28 novembre 1997, n. 459, recante l'organizzazione dell'area tecnico-industriale della Difesa;
- d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, e successive modificazioni di cui al decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214;
- d.m. 26 gennaio 1998, recante la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale dei lavori e del demanio.

L'Amministrazione precisa, infine, che, in applicazione dei principi di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la programmazione dei lavori connessi alle esigenze della difesa militare è attuata con determinazioni dei vertici degli Stati maggiori per l'area operativa e del Segretario generale per l'area tecnico-amministrativa, secondo il disposto della legge n. 25 del 1997 e del relativo regolamento di attuazione.

Sul testo del regolamento, composto da 258 articoli, suddivisi in 13 Titoli, è intervenuta, in data 19 giugno 2003, la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sono stati sentiti:

il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, in data 25 ottobre 2002, ha espresso parere favorevole con osservazioni, recepite nell'articolato;

- l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, in data 5 novembre 2003, ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, in parte recepite nell'articolato;

- la Conferenza unificata che, in data 10 dicembre 2003, si è espressa favorevolmente sull'ulteriore corso del provvedimento.

CONSIDERATO:

1. Lo schema di regolamento, sul quale il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere, è stato predisposto sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (nel testo risultante a seguito delle integrazioni e modifiche succedutesi nel tempo), in virtù del quale *"con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare"*.

Nella relazione di accompagnamento si legge che, nel predisporre il testo *de quo*, si è inteso uniformare il più possibile il nuovo regolamento, di carattere settoriale, al regolamento generale di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, anche riproducendone le singole disposizioni, avendo presenti, da una parte, la opportunità di offrire agli operatori un *corpus* normativo completo, di agevole uso, senza dover ricorrere a rinvii dall'uno all'altro testo e, dall'altra parte, la necessità di arrivare ad una tendenziale unificazione della disciplina della materia di che trattasi.

Se una simile finalità appare pienamente condivisibile, attesa la evidente semplificazione che essa produce per gli operatori sia privati che pubblici, occorre, peraltro, tenere ben presente:

- a.- che il richiamato art. 3, comma 7-bis, della legge n. 109 del 1994 prescrive che il regolamento per le opere militari sia predisposto *in armonia* con le disposizioni della legge, e non che debba necessariamente tradursi in un appiattimento sul regolamento generale;
- b.- che, atteso il tempo trascorso tra la data di adozione del regolamento generale (1999) e quella in cui diventerà operativo il testo in esame, possono essersi venute a creare situazioni che rendano opportuna (se non addirittura necessaria) la modifica, anche sostanziale, di norme contenute nel d.P.R. n. 554 del 1999, senza che ciò comporti violazione della legge n. 109 del 1994 o contraddittorietà col d.P.R. n. 554 del 1999.

Ciò premesso, è evidente che devono di massima ribadirsi le considerazioni di carattere generale formulate con il parere n. 10/99 reso dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato nella seduta del 12 luglio 1999, concernente il regolamento poi emanato con d.P.R. n. 554 del 1999, con riserva di richiamare espressamente, in occasione dell'esame delle singole disposizioni, quelle di carattere specifico.

In via preliminare, sotto il profilo della tecnica legislativa, si rileva che sia il quarto VISTO delle premesse (*VISTO l'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 agosto 1999, n. 269, ...*) che l'art. 1 del testo dello schema in esame (*Il presente regolamento ... emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni di seguito denominata Legge, nonché dell'articolo 4 - quater, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 agosto 1999, n. 269*) manifestano l'intenzione dell'Amministrazione di dare attuazione congiunta alla delega contenuta nell'art. 3, comma 7-bis, della legge quadro ed a quella contenuta nell'art. 4-quater della legge 2 agosto 1999, n. 269.

recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali).

Non è agevole stabilire se, nel dettare la disposizione appena riportata, il legislatore abbia inteso riferirsi alla sola materia della "semplificazione dei procedimenti amministrativi ... relativi all'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale" o, in generale, a tutte le materie oggetto dei regolamenti richiamati nel testo dell'articolo.

L'interpretazione logico-sistematica della disposizione riportata - che è senz'altro da adottare in luogo di quella meramente letterale - induce a ritenere possibile l'attuazione congiunta delle due deleghe, che è la strada seguita dall'Amministrazione.

In tal modo è possibile, fra l'altro, dettare (il che sembra particolarmente necessario per l'Amministrazione della difesa) una disciplina più compatta ed omogenea dei lavori in economia, materia attualmente disciplinata dal regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939.

2. Passando ad esaminare il merito dello schema e ricordato che esso è composto da 258 articoli, suddivisi in 13 Titoli, ai quali si aggiungono 7 allegati, si formulano le seguenti osservazioni:

Titolo I (Organizzazione dei lavori del genio militare)

Il titolo comprende gli articoli da 1 a 15, ripartiti in due capi concernenti la potestà regolamentare (**capo I**) e l'esercizio della vigilanza sui lavori del Genio militare (**capo II**).

In relazione alle singole disposizioni, si rileva:

Art. 2, comma 1: occorre aggiungere, dopo le parole "genio militare" la seguente precisazione "in seguito indicato come Geniodife".

Art. 2, comma 2: la norma definisce l'Ufficiale del Genio come "l'ufficiale dotato di riconosciuta capacità tecnico-professionale, ovvero di idonea

esperienza nel settore delle infrastrutture militari e di adeguato titolo di studio, in relazione alla natura dell'intervento ed alla funzione assegnatagli". Così come formulata, la disposizione sembra considerare come "ufficiale del genio" qualunque ufficiale, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito del Genio militare e dalla natura del titolo di studio posseduto, in quanto l'aggettivo "adeguato" sembra più alludere al livello - diploma, laurea breve, laurea specialistica - del titolo che alla materia in cui il titolo è stato conseguito.

Al riguardo, pertanto, si condivide l'osservazione della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, suggerisce l'aggiunta, al comma 2 dell'art. 2, dopo le parole "adeguato titolo di studio", dell'espressione "e di abilitazione all'esercizio della professione".

La questione non appare di scarsa importanza: invero l'art. 17, comma 3, prevede che "i responsabili [del procedimento] per ogni singola fase, sono, di norma, ufficiali del Genio che ricoprono un incarico dirigenziale. I responsabili della fase di progettazione e di esecuzione devono, inoltre, essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare", ma è di tutta evidenza che, ad esempio, la progettazione delle opere in cemento armato non può essere affidata che a un ufficiale in possesso del titolo di studio e professionale richiesto dalla normativa vigente in materia di costruzioni in cemento armato.

Sotto tale aspetto, non può, del resto, non rilevarsi che:

a.- l'art. 161, comma 1, prevedendo che "l'incarico di direttore dei lavori è assegnato, di norma, agli ufficiali del Genio ... appartenenti alla carriera direttiva tecnica, dotati della capacità tecnico professionale di cui all'articolo 2, comma 2", richiede, sia pure implicitamente, il possesso dell'abilitazione professionale;

b.- lo specifico titolo di studio è espressamente richiesto ed individuato dall'art. 163, comma 3, per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i sottufficiali chiamati a fungere da assistenti alla Direzione dei lavori;

c.- l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha chiesto di inserire, a proposito dei requisiti tecnici dei componenti della Commissione di collaudo, una disposizione che espressamente indichi, quale *“requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo, le lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché, ad esclusione dei dipendenti dell'Amministrazione, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale”*.

Pertanto, tenendo conto della attuale situazione organizzativa della Amministrazione della difesa e del tempo necessario per uniformare i percorsi formativi delle Forze armate, l'attuale comma 2 va riformulato come segue (adeguando poi la numerazione dei commi successivi):

“2. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del Genio e dei Corpi tecnici dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento ed alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio militare.

3. Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi formativi delle Forze armate, è considerato ufficiale del Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacità tecnico-professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari.

4. Durante il periodo transitorio di cui al comma 3, la adeguata capacità tecnico-professionale o la idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari è riconosciuta con provvedimento del direttore generale di Geniodife.”

Si deve inoltre far presente che lo schema in esame non tratta dei sottufficiali, che pure possono (e in alcuni casi, devono: cfr. il citato art. 163, comma 3, per quanto concerne gli assistenti del direttore dei lavori) possedere

titoli di studio che li rendano idonei ad essere utilizzati nella fase di esecuzione dei lavori. Occorre pertanto che su tale punto lo schema venga integrato come segue:

“5. I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio per l'espletamento delle loro funzioni sono sottufficiali appartenenti ai ruoli tecnici, in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere ed a tale scopo qualificati presso gli Istituti di formazione militare”.

Art. 2, comma 7: ai sensi dell'art. 4, primo comma, l. 18 agosto 1978 n. 497, *“Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo art. 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale”* e – a sua volta, l'art. 5, primo comma, precisa che le infrastrutture in questione sono *“Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio ...”* Per evitare, quindi, possibili errate interpretazioni, la definizione di cui alla lett. p) del comma in esame (*-p) alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia*) deve essere accompagnata dall'espressione *“da realizzare ai sensi degli artt. 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.”*

Ancora a proposito dell'art. 2, si deve rilevare che, se non può mettersi in dubbio che l'elenco contenuto nel comma 7 possa – per sopravvenute circostanze di ordine tecnologico od operativo – rivelarsi insufficiente, le eventuali modifiche che dovessero rendersi, a tal fine, indispensabili non possono essere apportate se non attraverso il procedimento della modifica regolamentare e non – come prevede il comma 9 – con semplice decreto ministeriale. A tale principio può derogarsi, in caso di urgenza, nell'ipotesi in cui si tratti di una singola infrastruttura, nel qual caso occorre, comunque, un decreto del Ministro, e non – come prevede il comma 8 – un provvedimento del Capo di Stato Maggiore, restando in tal modo superato il disposto del d.m. 24 ottobre 2001.

Infine, per evitare problemi interpretativi in ordine all'espressione "progetti e lavori classificati" (adoperata in altre disposizioni del regolamento: artt. 23 e 108), va inserito nell'articolo in esame un comma del seguente tenore:

"Ai fini del presente regolamento, per progetti e lavori classificati si intendono quelli relativi ad opere delle Forze Armate destinate alla difesa militare, dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 33 della Legge."

Art. 3: la disposizione, così come è formulata, non ha senso: posto che con essa si intende prevedere che il regolamento si applica alla realizzazione di tutte le infrastrutture usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla NATO o che, che pur essendo usate da forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, la formulazione della norma deve essere la seguente:

"1. Le infrastrutture, finanziate con fondi nazionali con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla NATO, e quelle che, pur essendo usate da forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento."

Art. 4: anche per l'art. 4, in particolare per quanto riguarda i commi 1 e 2, valgono le osservazioni fatte per l'art. 3. Si suggerisce pertanto di riformulare i due commi come segue:

"1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche integrati con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di nazione ospite, sono realizzati con le procedure della NATO."

2. Le infrastrutture destinate al sostegno di missioni della NATO e da queste finanziate totalmente o parzialmente, sono identificate nelle seguenti categorie: ..."

Art. 6: il contenuto dell'articolo non fornisce alcuna indicazione sulla disciplina applicabile, ma contiene una semplice definizione, per cui va inserito nell'art. 2, relativo appunto alle definizioni.

Art. 7: *l'efficienza delle infrastrutture*, di cui si parla nella disposizione, è un concetto molto vago e indeterminato che non consente di stabilire con certezza quali dei lavori necessari per assicurarla rientrino nelle competenze (e non solo nella responsabilità) del vertice della Forza armata. È quindi necessario specificare meglio il concetto, per cui la disposizione in esame va riformulata nel modo seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti all'articolo 123, comma 1, lett. a) e b), nella configurazione in cui sono stati realizzati, rientrano nella competenza del vertice della Forza armata".

TITOLO II (Organi del procedimento e disciplina di accesso agli atti)

Il titolo secondo, composto da un unico capo, comprende gli articoli da 16 a 23 che recano norme per la disciplina delle fasi del procedimento attuativo, in materia di responsabili del procedimento e in materia di conferenza di servizi ed accesso agli atti.

A proposito delle disposizioni che lo compongono, si osserva:

Art. 17: Il responsabile del procedimento è la figura centrale del nuovo sistema di realizzazione dei lavori pubblici, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 415 del 1998, che ha soppresso la figura del coordinatore unico introdotta dalla legge n. 109/1994, con l'argomentazione che detta figura presentava notevoli difficoltà di concretizzazione.

Nel nuovo sistema, quindi, il responsabile del procedimento si presenta come il centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo e vigilanza, essendo stati attribuiti al medesimo i compiti di un vero e proprio "project manager", sull'esempio di un modulo organizzativo molto diffuso

all'estero; nel parere Ad. gen. n. 10/99 una simile innovazione è stata valutata come un elemento positivo, essendo risultata, nel precedente sistema, la figura dell'ingegnere capo piuttosto evanescente.

a.- Per quanto concerne la soluzione adottata nello schema di regolamento in esame, in cui, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 7, comma 2, della legge n. 109 del 1994, sono previsti distinti responsabili per ogni fase del procedimento, si avverte la mancanza di un soggetto coordinatore fra i tre responsabili, al fine di assicurare una omogenea linea di condotta nella gestione dei lavori. Sotto tale aspetto, l'Amministrazione dovrebbe valutare la circostanza che il richiamato art. 7, comma 2, della legge n. 109 del 1994 attribuisce, per l'appunto, la *facoltà*, e non l'*obbligo*, di procedere alla nomina di un responsabile del procedimento per ogni singola fase dell'intervento; appare quindi opportuno non irrigidire la disciplina del responsabile del procedimento, prevedendo, invece, la possibilità di stabilire, nei singoli casi, se sia necessario procedere alla nomina di uno o più responsabili del procedimento.

Si suggerisce comunque di prevedere un modulo di coordinamento (anche formalizzando, nel regolamento, le eventuali procedure interne) tra i vari responsabili del procedimento, nel momento di passaggio tra ogni fase in cui si articola la realizzazione dell'opera e quella successiva, in modo da assicurare la soluzione di eventuali divergenze tra i soggetti incaricati della funzione di responsabile del procedimento.

b.- Va, in ogni caso, ribadita l'opportunità, già evidenziata a proposito del d.P.R. n. 554 del 1999, di un preciso e puntuale chiarimento della posizione del responsabile del procedimento nell'ambito dell'Amministrazione, problema che appare tanto più rilevante in una Amministrazione basata su una rigida gerarchia, quale quella militare, e che potrebbe essere risolto anche mediante la definizione dei limiti di autonomia spettante ai vari responsabili del procedimento.

c.- In relazione a quanto appena detto, va rilevato che il testo in esame non prevede espressamente la possibilità di ricorrere a responsabili del procedimento

esterni all'Amministrazione né di avvalersi delle cd. strutture esterne, espressamente prevista dall'art. 8, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999.

La soluzione prescelta è del tutto corretta; il ricorso a strutture di supporto costituisce *remedium* che – pur se necessitato – non appare certo il migliore per risolvere il problema della preparazione tecnico-amministrativa dei pubblici dipendenti, dato che il ricorso a tali strutture, come già si osservava nel richiamato parere n. Ad. gen. n. 10/99 del 1999, non solo comporta un sicuro aumento di spesa, ma non contribuisce in maniera risolutiva alla snellezza ed alla rapidità dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche.

Va peraltro ricordato - a tal proposito - che, nel parere in data 4 dicembre 1990, n. 192/90, la III Sezione di questo Consiglio di Stato dava atto che proprio l'Amministrazione della Difesa aveva espressamente dichiarato la propria incapacità ad affrontare un programma di lavori, per giustificare il ricorso a quella che, allora, veniva denominata concessione di committenza.

d.- La legge n. 109 del 1994 prevede poi che il responsabile del procedimento sia un tecnico e, coerentemente, il regolamento n. 554 del 1999 ribadisce tale principio. Lo schema di regolamento in esame, peraltro, prevede che – per quanto riguarda la fase dell'affidamento - il responsabile del procedimento possa anche essere un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa. Su tale punto l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha sollevato alcune perplessità, rilevando che l'art. 7 della legge consente una deroga all'unicità del responsabile del procedimento, ma non prevede alcuna deroga al requisito della natura tecnica del soggetto prescelto.

L'Autorità ha poi aggiunto che il requisito della professionalità tecnica esce confermato dalla considerazione secondo cui, per lavori poco complessi, il responsabile del procedimento può anche essere il progettista dello stesso intervento, pur lasciando aperto uno spiraglio nel senso che la deroga al possesso della professionalità tecnica per la fase dell'affidamento “andrebbe giustificata compiutamente con riferimento a modalità organizzative proprie delle Forze Armate”.

La Sezione sul punto osserva che, effettivamente, molte delle attività del responsabile del procedimento sono tali da richiedere, nel soggetto chiamato a tale incarico, capacità particolarmente elevate in settori non solo tecnici, ma anche giuridici, amministrativi, economici, finanziari, ecc., che non sempre un tecnico possiede nel grado richiesto dalla legge. Tale situazione si presenta proprio nella fase di affidamento dei lavori, fase in cui la conflittualità è molto alta e richiede una specifica preparazione nel settore giuridico-amministrativo.

Come si è visto, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sembra ritenere giustificabile - sotto il profilo delle esigenze amministrative ed operative della Amministrazione - la soluzione adottata nel testo in esame. Peraltro l'art. 7, comma 5, della legge n. 109 del 1994 dispone espressamente che "Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico" senza lasciare spazio ad una soluzione diversa, anche se in astratto preferibile. La Sezione ritiene, in ogni caso, auspicabile un intervento normativo (di cui potrebbe rendersi promotrice la stessa Amministrazione della difesa) diretto ad attenuare la rigidità della norma primaria.

In conseguenza, i commi 1 e 3 dell'articolo in esame vanno così riformulati:

"1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge, può essere nominato un responsabile per ogni singola fase di cui all' articolo 16, comma 1, o un responsabile unico. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili per ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito degli organici dell'Amministrazione.

.....

3. Il responsabile del procedimento è un ufficiale del Genio che ricopre un incarico dirigenziale. Il responsabile della fase di progettazione e di esecuzione deve, inoltre, essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare ...".

e.- La legge quadro lascia poi alla Amministrazione la facoltà di stabilire quali siano i casi in cui il responsabile del procedimento può svolgere funzioni di progettista o di direttore dei lavori; con il parere Ad. gen. n. 10/99 del 1999 si

suggeriva di non utilizzare tale facoltà, in considerazione della mole e dell'importanza delle funzioni già affidate a tale figura, segnalando anche l'inopportunità di una simile commistione di ruoli (si pensi alla verifica dei progetti che il responsabile del procedimento deve compiere).

Peraltro, in considerazione della esiguità dell'importo (non superiore a € 100.000) e della tipologia di lavori (quelli meno complessi), ferma restando la necessaria cautela nel procedere in tal modo, si può ritenere accettabile, anche per esigenze di snellezza operativa e di economicità, che il responsabile del procedimento svolga le funzioni anche del progettista o del direttore dei lavori.

Art. 22: L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha rilevato la necessità di consentire l'accesso all'appaltatore alle relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore. Al riguardo va richiamato quanto osservato nel parere Ad. gen. n. 10/99, che, se è vero che la giurisprudenza si sta orientando in senso opposto, si deve in proposito ribadire "il principio secondo cui disposizioni che sono senz'altro valide quando si tratta di assicurare al cittadino la chiarezza nei suoi rapporti con l'amministrazione intesa come autorità, non possono più trovare applicazione quando vengano invocate nell'ambito di un rapporto contrattuale, dove la pariteticità è la regola e la difesa della amministrazione deve avere la stessa natura ed efficacia di quella che l'ordinamento assicura al contraente privato. Le relazioni degli organi tecnici dirette ad illuminare su taluni punti controversi gli organi dell'amministrazione appaltante devono essere considerate alla stessa stregua degli analoghi atti che il tecnico del contraente privato fornisce, allo stesso scopo, al proprio committente. E come, ammettendo la possibilità di una esibizione di atti interni del contraente privato, si verrebbe a pregiudicare la sua possibilità di difesa, lo stesso va detto per gli atti interni dell'amministrazione".

Art. 23: Va richiamata la definizione di *progetti classificati* inserita nell'art. 2.

TITOLO III (*Programmazione e progettazione*)

Il titolo terzo comprende gli articoli da 24 a 86; è ripartito in due capi (a loro volta suddivisi in sezioni) che disciplinano, il **capo I** la programmazione dei

lavori del Genio militare (lavori a finanziamento nazionale, lavori a finanziamento fondi comuni NATO, ecc.) e il **capo II** la progettazione dei lavori.

In ordine al contenuto di tale titolo, che occupa una parte (forse la più consistente) del regolamento, quest'ultimo si adegua alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 554 del 1999, e pertanto possono essere ripetute tutte le osservazioni già formulate nel relativo parere, in particolare quelle sulla tecnica normativa adottata in tale occasione.

In particolare, se è vero che la legge quadro ha demandato al regolamento di determinare le "*ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti*" e gli "*elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori*", occorre tuttavia rilevare che il risultato è stato quello di un testo che, nell'ansia di tutto prevedere e disciplinare, ha perso il carattere che *lato sensu* si potrebbe definire normativo, per assumere invece un carattere manualistico e didascalico, con indicazione di finalità e modalità di compilazione, che meglio troverebbero posto in una circolare esplicativa anziché in un testo normativo. Si deve, quindi, anche in questa sede, sottolineare come l'eccesso di particolari specificazioni finisca in sostanza con l'ingessare la materia, dimenticando che in momenti di rapido progresso tecnico quale quello attuale, l'irrigidimento può sortire effetti controproducenti rispetto alle finalità che la legge si proponeva di raggiungere, ben potendo alcune delle prescrizioni che oggi si ritengono il *nec plus ultra* della tecnica essere tra breve considerate obsolete se non addirittura dannose per la buona esecuzione dell'opera.

Va al riguardo precisato che il regolamento, come del resto qualsiasi testo normativo, ha come sua specifica funzione quella di indicare i comportamenti da tenere e non fornire spiegazioni sul perché tali comportamenti debbano essere tenuti o quali siano le finalità che gli stessi debbano raggiungere. È vero al riguardo che (non volendosi ricorrere a circolari, che costituirebbero la *sedes materiae* più idonea) anche i regolamenti possono contenere norme tecniche che possono non esaurirsi in un comando, ma richiedono spiegazioni più complesse e discorsive, ma in tal caso esplicazioni e proposizioni didattiche vanno inserite in

specifici allegati (come avviene ad esempio nei regolamenti sull'impiego del cemento armato in cui la parte normativa è particolarmente limitata, mentre la parte esplicativa è contenuta nel relativo allegato). Sotto tale profilo anche lo schema in esame appare di difficile lettura e comprensione, infarcito com'è, tra l'altro, di neologismi e di tecnicismi estranei alla cultura comune dei destinatari, che non sono soltanto i tecnici, ma anche i funzionari amministrativi, i magistrati, i comuni cittadini.

Le affermazioni appena fatte trovano conferma nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.26/10888.9.68 del 24 febbraio 1986, che al punto 17 specifica che: "*f) Vanno inoltre evitati: 1) dichiarazioni di intenti non aventi rilevanza normativa; 2) specificazioni non indispensabili ...*".

Tale situazione va segnalata all'Amministrazione, perché valuti se non sia più opportuno trasferire in un allegato (nell'ambito del quale potrebbe essere utilizzato un linguaggio anche più discorsivo), tutte le disposizioni di carattere strettamente attuativo, rendendo così il testo del regolamento più chiaro e, soprattutto, accessibile a tutti.

In tal modo, senza introdurre innovazioni sostanziali (nel rispetto, cioè del principio dell'art. 3, comma 7-bis, della legge), si compirebbe un ulteriore passo per il conseguimento delle finalità di semplificazione che il legislatore del 1994 si è proposto di conseguire.

Fatta tale premessa, si deve dare atto che l'Amministrazione ha recepito tutte le osservazioni formulate su tale punto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Sulle singole disposizioni si osserva:

Art. 25, comma 2: si suggerisce di inserire la parola "anche" prima delle parole "mediante l'aggiornamento...", in quanto il primo programma triennale non ha programmi precedenti ai quali fare riferimento.

Artt. 81, 82 e 83: le disposizioni in essi contenute vanno coordinate con quelle dell'art. 5, comma 2, al quale si dovrebbe fare riferimento in luogo degli artt. 37 e 38.

TITOLO IV (*Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*)

Comprende gli articoli da 87 a 109 e, in considerazione della complessità dell'argomento, è stato articolato su sei capi che disciplinano: le disposizioni generali (**capo I**); il concorso di idee (**capo II**); i concorsi di progettazione (**capo III**); l'affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 130.000 DSP (**capo IV**); l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP (**capo V**); l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria connessi a lavori classificati (**capo VI**).

A proposito delle singole disposizioni si osserva:

Art. 94, comma 2: non si comprende perché i dipendenti dell'Amministrazione della difesa (che forse hanno maggiore esperienza e conoscenza dei problemi che la realizzazione di una struttura militare comporta) non possano partecipare al concorso di idee.

Art. 108: La disposizione in esame (anzi l'intero *Capo VI*) fa riferimento ai lavori classificati. Vale pertanto l'osservazione fatta a proposito dell'art. 23.

TITOLO V (*Sistemi di realizzazione dei lavori*)

Comprende gli articoli da 110 a 129 e disciplina, in due capi, gli appalti e le concessioni (**capo I**) ed i criteri di aggiudicazione (**capo II**).

In merito alle singole disposizioni si osserva:

Art. 111: Ai sensi del comma 1 "*le opere e i lavori appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate*"; il comma 4, lett. p), inserisce, peraltro, tra le opere specializzate, le *strutture protette* per le quali né l'allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000 né l'art. 72, comma 4, del d.P.R. 554 del 1999 prevedono alcuna categoria di qualificazione. Trattandosi comunque di opere ricorrenti nell'ambito militare, il problema potrebbe essere risolto mediante la qualificazione delle imprese a cura dell'Amministrazione della Difesa similmente a quanto già avviene per i lavori di bonifica da ordigni esplosivi.

Art. 122: Un discorso a parte va fatto per quanto concerne la disciplina delle opere cd. *segretate*, che, specialmente in relazione alle caratteristiche delle opere

che l'Amministrazione della difesa è chiamata ad eseguire, appare particolarmente carente.

Nel parere Ad. gen. n. 10/99 si osservava che la soluzione adottata in quello che sarebbe diventato l'art. 82 del d.P.R. n. 554 del 1999 sembrava *"applicabile solo per le opere "eseguibili con speciali misure di sicurezza" e non anche a quelle "segrete"*. Di siffatta osservazione l'Amministrazione non ha tenuto conto, ma recentemente la Corte dei Conti, Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 16/2004 G, del 9 giugno-16 luglio 2004 (adottata relativamente alle modalità di affidamento delle opere segrete), si è mossa sulla stessa linea, facendo osservare che la norma richiamata *"ha disatteso il precetto legislativo, venendo meno allo scopo principale del rinvio operato dalla norma primaria, e cioè quello di individuare distinte fattispecie, opportunamente graduate in rapporto alle diverse caratteristiche di ciascuna, in relazione alle quali definire le procedure corrispondenti, ... In altri termini, mentre la norma di legge lasciava intendere che potessero eventualmente sussistere "casi" in cui – per un verso – fossero esperibili gare formali o – per l'altro verso – si potesse dar luogo ad affidamenti diretti, la ridetta disposizione regolamentare rinuncia inspiegabilmente ad effettuare tale graduazione, optando in modo indiscriminato per una sola modalità e per una sola procedura: la trattativa privata preceduta da gara informale ... con ulteriore ed evidente rinuncia a far emergere la specialità del comparto prospettata dal legislatore"*.

Delle osservazioni sopra riportate, va condivisa, in particolare, quella relativa alla necessità di una graduazione delle opere aventi caratteristiche di delicatezza tali da richiedere una idonea protezione verso l'esterno; pertanto, l'intera disposizione in esame va riformulata come segue:

"1. Le opere e i lavori da considerare segreti, ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza sono dichiarati tali con provvedimento motivato dall'autorità all'uopo designata in base

alle procedure e alle disposizioni vigenti nell'ambito del Ministero della Difesa. Con tale provvedimento viene anche individuato il livello dell'abilitazione di sicurezza necessario.

2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e dell'abilitazione di sicurezza.

3. Le opere dichiarate segrete e quelle eseguibili con particolari misure di sicurezza, per le quali si renda necessario tutelare la riservatezza nel loro complesso in rapporto alla ubicazione, alla funzione ed all'urgenza delle stesse, sono affidate mediante gara informale secondo le procedure di cui all'art. 116, di norma estesa ad un numero di imprese compreso tra 5 e 15.

4. Ove ricorrano le speciali condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 116, si procede come in questo indicato.

5. Nei restanti casi l'affidamento avviene secondo le forme e procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 della Legge, richiedendo nei bandi il requisito aggiuntivo dell'abilitazione di sicurezza".

Art. 123: il comma 1 contiene l'elenco delle opere e dei lavori eseguibili in economia. La materia peraltro risultava disciplinata in maniera molto più ampia dal d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939, solo parzialmente travolto dal successivo d.P.R. 20 agosto 2001, n. 364, che, all'art. 1, comma 2, fa espressamente salva "per l'esecuzione dei lavori in economia ... la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939...". Questa potrebbe essere l'occasione per avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3, comma 7-bis, per dettare una disciplina non ripetitiva del d.P.R. n. 554 del 1999 e più adeguata alle esigenze dell'Amministrazione militare.

Appare pertanto opportuno che l'Amministrazione referente, acquisito il parere dell'Amministrazione della difesa, riesamini, e conseguentemente riformuli, la disposizione in esame alla luce dei contenuti - relativi ai lavori - del d.P.R. n. 939 del 1983, tenendo presente che, nel parere n. 79/01, reso dalla

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001, sullo schema di regolamento che sarebbe divenuto il d.P.R. n. 364 del 2001, si sottolineava che la salvezza delle norme particolari relative alla Amministrazione della difesa si poneva in stretta connessione con le esigenze di segretezza che rivestono in genere le opere di difesa militare.

In relazione a quanto sopra detto, l'intera disposizione in esame va riformulata come segue:

"1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a. manutenzione o riparazione di opere od impianti per assicurare la necessaria continuità dei servizi o quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;

b. manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 euro;

c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e. lavori necessari per la compilazione di progetti;

f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori, nonché lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;

g. lavori di miglioramento o di nuova costruzione e lavori di cui all'articolo 124, quando ragioni di urgenza non consentano il ricorso alle normali procedure di appalto. L'urgenza deve essere dichiarata dai competenti organi di Forza armata con decreto motivato;

h. lavori da eseguire all'estero;

i. lavori considerati segreti di cui all'articolo 122;

1. lavori interferenti con l'attività operativa di enti e reparti quando questa non possa essere interrotta o differita.

2. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilità sulla base di modelli di finanziamento emessi dai competenti organi di Forza armata.

3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli per gli interventi non prevedibili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

5. I lavori in economia sono affidati, previa gara informale, con invito rivolto a un numero di ditte compreso fra 5 e 15."

TITOLO VIII (Il contratto)

Comprende gli articoli da 144 a 159 e contiene disposizioni in materia contrattuale con riferimento alla stipulazione, ai documenti contrattuali, ai capitolati, alle spese di contratto, ai pagamenti e alle penali.

In via generale si ricorda quanto già esposto nel parere Ad. gen. n. 10/99 e cioè che, poiché tra i principi enunciati dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 109 del 1994 non è compresa la materia contrattuale, non sono da considerare abrogati gli articoli 326, 329, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 351, 352, 353, 354, 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, in quanto il potere di incidere sul contratto non rientra tra quelli conferiti dal legislatore al Governo.

Una ulteriore considerazione in tema di contratto va fatta a proposito del capitolato generale di appalto.

Il sistema disegnato dalla legge ha confermato (prevedendo che esso sia adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988) la natura regolamentare di tale atto.

Tuttavia, non può non rilevarsi, al riguardo, che, una volta che la legge ed il regolamento hanno disciplinato quasi tutta la materia che prima formava oggetto del capitolato (disciplina della ritardata consegna, della sospensione, delle varianti, etc.), la funzione stessa di quest'ultimo (va ricordato in proposito che, per quanto concerne il vigente capitolato generale, anche la relazione al testo sottoposto, a suo tempo, all'esame della Sezione, ammetteva che lo stesso appariva "*in qualche modo compresso da una legislazione per molti versi troppo regolamentare*") viene ad essere ridotta alla predisposizione di poche disposizioni di rango minore, che potrebbero trovare agevolmente la loro collocazione nel capitolato speciale, del quale potrebbe dettarsi una disciplina più ampia per quanto concerne la parte generale, eliminando quello che ormai finisce con l'essere una disciplina regolamentare di contenuto incerto, un *quid* intermedio tra regolamento e capitolato speciale, senza essere né l'uno né l'altro. In tal modo operando, si effettuerebbe un ulteriore, effettivo passo verso la semplificazione dei procedimenti.

A proposito dei singoli articoli si osserva:

Art. 144: l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha suggerito di sostituire la frase iniziale del comma 4 "*Nelle ipotesi di cui al precedente comma*" con la frase "*Qualora l'istanza di recesso sia accolta*". L'Amministrazione ha, invece, ritenuto di dover utilizzare l'espressione "*Ove l'appaltatore si avvalga della facoltà di scioglimento o di recesso*", espressione che non appare corretta (anche perché nell'ipotesi di scioglimento per mancata stipulazione del contratto non si può parlare di spese contrattuali). Va, conseguentemente, adottata la formulazione suggerita dall'Autorità.

Art. 157: non si comprende la ragione dell'inserimento (peraltro suggerito dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) del comma 2. Il recesso costituisce, invero, un diritto potestativo del committente, per il cui esercizio (in particolare

quando – come avviene nella specie – è previsto un compenso a favore del soggetto che subisce il recesso), non sono richiesti né motivazione né contraddittorio.

Appare, invece, opportuno prevedere l'assegnazione all'appaltatore di un congruo termine per lo sgombero del cantiere.

Art. 168: in relazione alla esecuzione del contratto si rileva che l'Amministrazione ha accolto l'osservazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, inserendo, fra l'altro, nell'articolo in esame, il comma 9.

Tale disposizione, per maggiore chiarezza, va così riformulata:

"9. Qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale, l'istanza di recesso presentata dall'appaltatore deve essere accolta, con le conseguenze previste dal comma 8".

Va poi in ogni caso ricordato che, col parere Ad. gen. n. 10/99, era stata rilevata la incongruità tra la disposizione dell'art. 129, comma 8, e le altre disposizioni riguardanti il rimborso delle spese sostenute dall'appaltatore nel caso di recesso per ritardata approvazione del contratto (art. 109, comma 4) e per ritardo nella consegna (art. 129, comma 8); invero le conseguenze delle varie situazioni che legittimano il recesso a seconda che esso avvenga per mancata stipulazione del contratto, per ritardata approvazione del medesimo, ovvero per ritardata consegna, non sembrano adeguatamente coordinate.

Titolo IX (Esecuzione dei lavori)

Comprende gli articoli da 160 a 188, e regola, in due capi, la materia concernente la direzione dei lavori (capo I) e l'esecuzione dei lavori vera e propria (capo II).

In relazione alle singole disposizioni si osserva:

Art. 166: come si è osservato nel parere Ad. gen. n. 10/99, la materia della sicurezza sul lavoro, che ha assunto, anche nella coscienza comune, una importanza particolare, meriterebbe di essere disciplinata in maniera più completa, unitariamente in un capo a parte. In ogni caso si deve far presente che

il coordinatore ha, sia pure limitatamente al suo settore di intervento, poteri che possono travalicare le competenze del direttore dei lavori. Se, quindi, appare corretta la soluzione di affidare tale compito allo stesso direttore dei lavori, occorre prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui, non essendo il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti per svolgere anche le funzioni di coordinatore, sia necessario attribuire dette funzioni ad un soggetto diverso.

Art. 172, comma 3: in questa disposizione è contenuto un rinvio al capitolato generale. In considerazione del diverso valore gerarchico delle due fonti (pur trattandosi, in ambedue i casi, di regolamenti, il regolamento generale è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, mentre il capitolato è approvato con decreto ministeriale), è opportuno che la previsione del capitolato sia inserita direttamente nel presente regolamento, secondo la seguente formulazione:

"3. Rientrano fra le circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), della Legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La durata della sospensione deve essere adeguata, nel caso in specie, alla complessità e all'importanza delle modifiche da introdurre al progetto."

Art. 179: la disposizione dovrebbe trovare la sua corretta collocazione nel titolo relativo alla disciplina del contratto.

Nel merito, si segnala l'opportunità di valutare la possibilità di riconoscere all'appaltatore un compenso per l'effettuazione degli studi e delle indagini che possono rendersi necessari per l'esecuzione del progetto esecutivo; invero, tali ulteriori attività, sia che derivino da imperfezioni del progetto definitivo sia che siano frutto dell'intenzione di migliorare ulteriormente il progetto posto a base di gara, rappresentano un onere per il quale dovrebbe essere previsto un compenso.

Art. 180: la disposizione, dedicata al subappalto, troverebbe una sua più idonea collocazione nel titolo relativo al contratto, poiché il subappalto ricentra nella categoria dei sub-contratti e pertanto la relativa disciplina viene ad integrare quella del contratto da cui discende.

TITOLO X (*Accordo bonario e definizione delle controversie*)

Il titolo comprende gli articoli 189, 190 e 191, che dettano disposizioni in materia di definizione delle controversie insorte tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Ora, mentre gli artt. 189 e 191 non danno luogo a rilievi, costituendo il primo l'attuazione delle disposizioni sull'accordo bonario contenute nell'art. 31-bis della legge quadro (nel testo risultante dalle modificazioni da ultimo introdotte dall'art. 7 della L. 1° agosto 2002, n. 166), e comportando l'altro l'applicazione, alle controversie relative ai lavori NATO, delle disposizioni precedenti, con i necessari adattamenti relativi alla individuazione degli organi competenti, uno specifico esame richiede l'art. 190, nel quale l'Amministrazione si è limitata a riprodurre il testo dell'art. 150 del d.P.R. n. 554 del 1999.

In via generale va osservato che, per quanto concerne la disciplina della risoluzione delle controversie, la legge n. 415 del 1998, modificando ulteriormente l'art. 32 della legge quadro, ha definitivamente confermato la operatività dell'istituto arbitrale quale strumento concorrente con la tutela giudiziaria ordinaria per risolvere le controversie che possono insorgere nella fase di esecuzione dei contratti di cui trattasi.

In proposito va ricordato che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la decisione n. 6335 del 17 ottobre 2003 ha annullato la disposizione, contenuta nell'art. 150, comma 3, del regolamento n. 554 del 1999, che sottraeva alle parti la possibilità di nominare, d'accordo tra loro, il terzo arbitro o di individuare, per detta nomina, un meccanismo diverso, ma pur sempre fondato sulla loro volontà (cfr. art. 810 cod. proc. civ.) ed attribuiva il relativo potere alla Camera arbitrale.

L'ineccepibile ragionamento della decisione ora richiamata si fonda su una serie di considerazioni.

La norma primaria (art. 32, comma 3, della legge quadro) attribuisce al regolamento la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Camera arbitrale per i lavori pubblici, la disciplina dei criteri cui la Camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, ma non contiene alcuna previsione, che comunque sarebbe dovuta essere espressa, circa l'attribuzione alla potestà regolamentare del Governo della fissazione dei criteri per la composizione dei collegi arbitrali e, tanto meno, della sottrazione alle parti del potere di scegliere d'accordo fra di loro il terzo arbitro, che sovente costituisce l'ago della bilancia del giudizio arbitrale.

Inoltre, quand'anche volesse ammettersi la sussistenza della potestà regolamentare, l'art. 150, comma 3 del regolamento generale sui lavori pubblici sarebbe illegittimo perché in contrasto con i principî sanciti dagli artt. 809 e segg. cod. proc. civ. che rientrano tra quelli fondamentali il cui rispetto è prescritto dall'art. 32, comma 2, della legge quadro. I predetti articoli del codice di procedura civile, relativi all'arbitrato rituale (quale è quello in materia di lavori pubblici), prevedono che il potere di stabilire il numero e le modalità di nomina degli arbitri è rimesso alle parti, con il solo limite del rispetto dell'ordine pubblico. E' chiaro, pertanto, come non possa considerarsi legittima una disposizione regolamentare - e quindi di livello secondario - che contrasti con quelle regole che, in relazione alla natura volontaria dell'arbitrato, assurgono al rango di veri e propri principî di carattere essenziale e strutturale.

Da ultimo - ma è il rilievo più consistente, di per sé assorbente - nel richiamare l'orientamento della Corte costituzionale, in virtù del quale l'arbitrato non può che essere facoltativo e volontario, deve ritenersi - sulla scorta di autorevoli opinioni dottrinarie - che l'arbitrato è tale sia per la scelta di esso compiuta dalle parti in luogo dei rimedi ordinari, che per la scelta degli arbitri fatta liberamente dalle parti stesse, tanto che, se i componenti di un collegio siano designati con criteri diversi da quelli della libera scelta delle parti, si tratterebbe di un vero e proprio organo di giurisdizione speciale (come tale, illegittimo).

Il venir meno di una disposizione fondamentale della disciplina della Camera arbitrale potrebbe indurre a ritenere che la citata decisione abbia reso inutilizzabile, nel suo complesso, l'istituto arbitrale così come disciplinato dal regolamento, rendendo, pertanto, necessario ricorrere alla disciplina dell'arbitrato contenuta nel codice di procedura civile. Peraltro, pur con tutte le riserve (che non possono essere esplicate e sciolte in questa sede) che potrebbero avanzarsi in ordine all'ammissibilità dell'arbitrato c.d. amministrato (che, per essere conforme ai canoni dettati dalla Corte costituzionale, non può non essere adottato volontariamente), nonché in ordine alla legittimità delle relative norme di procedura (contenute prevalentemente nel d.m. 2 dicembre 2000, n. 398, ma anche nel regolamento n. 554 del 1999), legittimità posta in dubbio dalla dottrina più avvertita, la Sezione ritiene che - fermo l'auspicio di un intervento chiarificatore del legislatore, rivolto anche a rendere omogenea la disciplina della risoluzione delle controversie per i vari tipi di appalti - si debba operare una riscrittura dell'art. 190, comma 3, dello schema.

Questo, infatti, non può avere corso nella versione attuale in quanto - come si è già rilevato - è meramente ripetitivo della disposizione annullata di cui all'art. 150, comma 3, del regolamento generale.

Al riguardo la soluzione migliore è quella di recepire nella presente sede regolamentare le corrispondenti disposizioni contenute in sede legislativa e precisamente nell'art. 12, comma 4, nonché - come necessario completamento della disciplina del collegio arbitrale - comma 5, del d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, recante l'attuazione della l. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (c.d. legge obiettivo).

Tali disposizioni così recitano:

"4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonché tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad

iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge quadro e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale."

Le disposizioni sopra riportate, da un lato sono in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla richiamata decisione della IV Sezione di questo Consiglio di Stato - condivisi dalla dottrina -, relativi alla indispensabile volontarietà propria dell'istituto arbitrale, volontarietà che si estende alla nomina del collegio arbitrale (e quindi anche del presidente che, nei collegi di tre arbitri, costituisce l'ago della bilancia) e che non può ritenersi conculcato allorché le parti non addivengano all'accordo per la nomina del terzo arbitro, sicché essa legittimamente (proprio perché interviene in via suppletiva) è attribuita ad un soggetto diverso; dall'altro lato, opportunamente utilizzano a tal fine l'organo creato dalla legge quadro - la camera arbitrale - ed il suo patrimonio di competenza, di esperienza, di strutture personali e materiali (in particolare, l'Albo degli arbitri e, in relazione al disposto del comma 5, quello dei consulenti tecnici di ufficio).

Del resto, la materia in questione ben può essere affidata alla normativa regolamentare, sempre che la stessa faccia salvo il carattere (necessariamente) volontario dell'arbitrato, il che, nella specie, avviene con l'attribuzione all'accordo tra le parti della nomina del terzo arbitro. Come è noto, si ammette, infatti, la possibilità della introduzione di una normativa regolamentare volta a disciplinare rapporti civili, anche di natura patrimoniale, in presenza di disposizioni di legge non cogenti (cfr., per riferimenti, Ad. gen. 16 maggio 1996, n. 90, concernente le società miste per la gestione dei servizi pubblici territoriali).

TITOLO XII (Collaudo dei lavori)

Il titolo comprende gli articoli da 223 a 256 ed è ripartito in cinque capi, concernenti: disposizioni preliminari (capo I); visita e procedimento di collaudo

(capo II); collaudo dei lavori in economia (capo III); collaudo dei lavori non a fondi nazionali e da eseguire all'estero (capo IV); consegna delle opere (capo V).

Sulle singole disposizioni si osserva:

Art. 224: l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha suggerito di inserire un comma che specifichi i requisiti abilitanti per poter essere nominati componenti di una commissione di collaudo. Tale suggerimento non è stato accolto, ma una siffatta previsione è indispensabile, anche in relazione a quanto in precedenza rilevato a proposito dei titoli di studio e professionali.

Art. 225: per le medesime ragioni è necessario accogliere il suggerimento dell'Autorità a proposito dell'incarico di collaudatore statico.

Art. 252, comma 1: la disposizione va riformulata come segue:

"Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO è eseguito con le procedure di cui ai capi I e II".

Art. 253 comma 1: la parte iniziale della disposizione in esame va riformulata come segue:

"Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento di paesi alleati è disposto da Geniodife ...".

3. Al termine dell'esame compiuto, si può concludere per l'espressione di un parere favorevole, con le osservazioni formulate, in merito allo schema di regolamento in oggetto.

Una considerazione finale va comunque fatta a proposito della mancanza di qualsiasi disciplina delle figure del *project financing* e del *general contractor*.

Potrà essere utile che l'Amministrazione della difesa valuti l'oppor-


tunità di avvalersi di tali istituti, predisponendo all'uopo la relativa normativa, adeguata alle proprie peculiari esigenze.

P. Q. M.

Esprime parere favorevole con le esposte osservazioni.


Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza

(Elyio Piccini)



Visto:

Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)



NOTA

Parere n. 8301/04 espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di Regolamento per i lavori del Genio militare, modalità di recepimento delle osservazioni.

Titolo I (Organizzazione dei lavori del Genio Militare)

Art.2, comma 1.

Osservazione recepita nel comma 4 dell'articolo in cui si è specificato che la Direzione generale dei lavori e del demanio sarà denominata nel testo Geniodife. Ciò, atteso che per Genio militare si intende l'insieme degli Enti centrali e periferici che nell'ambito della Difesa costituiscono l'Amministrazione cui è demandato l'assolvimento dei compiti indicati all'articolo 1 commi 1 e 2, e che la Direzione generale dei lavori e del demanio è l'Organo tecnico amministrativo che coordina tali attività.

Art.2, comma 2.

E' stata recepita la richiesta di riformulazione del comma 2, dell'articolo, inerente la definizione di ufficiale del Genio, con la sola marginale osservazione che, attesa l'impossibilità per il medesimo di far parte contemporaneamente dell'Arma del genio e dei Corpi tecnici, si è ritenuto più opportuno inserire nel testo la congiunzione "o" in luogo della congiunzione "e". (*per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del Genio "o" dei Corpi Tecnici e non "e" dei Corpi Tecnici*).

Art.2, comma aggiuntivo

Osservazione recepita

Art.2, comma 7

Osservazione recepita nel testo al comma 10 lettera p).

Art. 2, comma 8 (ora comma 11)

Osservazione recepita nel comma 11 del nuovo testo. Il comma prevede che per singole infrastrutture ed in caso d'urgenza si provvede alla dichiarazione di "opera destinata alla Difesa nazionale" esclusivamente con decreto del Ministro della difesa.

Art.2, comma 9 (ora comma 12)

Osservazione recepita nel comma 12 del nuovo testo.

Art.2 nuovo comma

L'osservazione è stata accolta nel comma 13 del nuovo testo.

Art.3

Osservazione recepita.

Art.4

Osservazione recepita.

Art. 6

Osservazione recepita nell'ambito dell'articolo 2 con l'inserimento del comma 14. E' stato parzialmente mantenuto il disposto dell'articolo al fine di non alterare la numerazione progressiva degli articoli.

Art.7

Osservazione recepita.

Titolo II (Organi del procedimento e disciplina di accesso agli atti)

Art.17

Osservazione recepita.

Art.23

Osservazione recepita.

Titolo III (Programmazione e progettazione)

Art.25, comma 2

Osservazione recepita.

Art.81,82,83

Osservazione recepita.

Art.94, comma 2

In ordine all'osservazione si evidenzia che l'esclusione dei dipendenti dell'Amministrazione dal concorso di idee, peraltro, prevista anche dal regolamento LL.PP. all'articolo 57, comma 2, trova giustificazione nella considerazione che l'Amministrazione appaltante ricorre al concorso quando constati l'impossibilità di individuare nel proprio interno una soluzione ottimale per la problematica. Tra l'altro, l'eventuale ammissione del personale dell'Amministrazione, potrebbe determinare tra i partecipanti al concorso una oggettiva sperequazione proprio per la maggiore esperienza e conoscenza dei problemi che la realizzazione di una struttura militare comporta.

Titolo IV (Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed alla ingegneria)

Art.108

Osservazione recepita .

Art.111

Si concorda con le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato, atteso che la qualificazione delle imprese da invitare a gara per la realizzazione di opere protette potrà essere effettuata direttamente dall'Amministrazione mediante la fissazione di specifici requisiti nel bando di gara.

Titolo V (Sistemi di realizzazione dei lavori)

Art.122

Osservazione recepita.

Art.123

Osservazione recepita.

Titolo VIII (Il contratto)

Art.144

Osservazione recepita.

Art.157

Osservazione recepita.

Titolo IX (Esecuzione dei lavori)**Art.166**

L'osservazione è stata recepita nel comma 1 dell'articolo.

Art.168

Osservazione recepita.

Art.172

Osservazione recepita nel comma 1 dell'articolo.

Art.179

Osservazione non recepita in quanto l'articolo recupera la collocazione prevista dal DPR 554/99 (art.140), atteso che la materia concerne azioni cronologicamente successive alla consegna dei lavori.

In ordine alle osservazioni sul comma 2 dell'articolo si evidenzia che gli studi e le indagini di maggior dettaglio rispetto a quelle già effettuate per la redazione del progetto definitivo, eventualmente ordinate dal responsabile del procedimento, trovano giustificazione nel maggior grado di definizione del progetto esecutivo stesso; i relativi oneri, pertanto, sono già compresi nel compenso fissato dal capitolato speciale d'appalto per il progetto esecutivo. Analoga disposizione è peraltro contenuta nell'articolo 140, comma 2, del DPR 554/99.

In altra fattispecie sono effettuate le indagini e gli accertamenti resi necessari dalla particolare natura dei lavori da eseguire, propedeutici ai lavori stessi ed eseguibili solo previa installazione di particolari apprestamenti (ponteggi, od altro). Si pensi, ad esempio, ai lavori di manutenzione per il risanamento di strutture in c.a di un edificio o di un ponte.

Nei casi suddetti l'esecuzione di ulteriori indagini ed accertamenti, oltre quelli già eseguiti nella fase di progettazione definitiva, devono, ovviamente, essere compensati quali prestazioni accessorie della progettazione esecutiva stessa prevedendo allo scopo apposita disposizione nel capitolato speciale d'appalto.

Al fine di recepire detta esigenza è stato inserito apposito emendamento al comma 2 dell'articolo.

Art.180

Si richiamano le stesse considerazioni formulate nella prima parte della nota di cui al precedente articolo.

Titolo X (accordo bonario e definizione delle controversie)**Art.190**

• Osservazione recepita.

Titolo XII (Collaudo dei lavori)**Art.224**

Osservazione recepita.

Art.225

Osservazione recepita.

Art.252, comma 1
Osservazione recepita

Art.253
Osservazione recepita.



*Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici*

IL PRESIDENTE

Prot. n. 59216/03/Pres.

Pres.

Roma, 6 novembre 2003



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
GABINETTO

5557/3004 07/11/2003 UL

Al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo
Piazza Porta Pia, 1
00198 Roma

Rif. nota: Prot. n. 3854/306/1 del 18/07/2003

Si trasmette il parere reso dal Consiglio nell'adunanza del
05/11/2003 relativo allo schema di d.P.R. recante Regolamento per i lavori
del Genio militare.

Distinti saluti.

Francesco Garri



Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

IL CONSIGLIO

- Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ufficio legislativo sullo schema di d.P.R. recante regolamento per i lavori del Genio militare ai sensi dell'art. 3, comma 7 bis, della legge 109/1994 e ss.mm.;

- Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Sabino Luce;

- Considerato che con nota del 18 luglio 2003, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ufficio di Gabinetto, ha chiesto l'avviso dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici sullo schema di regolamento relativo ai lavori del Genio militare, approvato nella seduta del 19 giugno 2003 del Consiglio dei Ministri. Il regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda *la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare*. Lo stesso, in base all'art. 3, comma 7 bis, della legge n. 109/1994 e ss.mm., deve essere adottato *in armonia* con le disposizioni della legge-quadro; con la possibilità di derogarvi per la disciplina sul responsabile del procedimento e la pubblicizzazione del programma triennale e degli elenchi annuali. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della natura gerarchica dei propri organi tecnici, al posto di un unico responsabile, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo dei lavori: progettazione, affidamento ed esecuzione (art. 7, comma 2, legge-quadro indicata); i relativi programmi ed elenchi annuali dei lavori, da trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici, non vanno da questi resi pubblici (art. 14, comma 11, legge stessa). Il regolamento, inoltre, deve indicare i soggetti abilitati alla firma dei progetti (art. 17, comma 5, legge indicata) e disciplinare i lavori eseguiti in economia a mezzo delle truppe del Genio Militare (art. 24, comma 6, legge citata).

Nella redazione dello schema in esame, l'amministrazione si è in linea di massima conformata alla trama del d.P.R. n. 554/1999 cui ha apportate le aggiunte e gli adattamenti ritenuti necessari per adeguarla alla peculiarità dell'attività del Genio militare. Dalla relazione illustrativa si evince che hanno avuto rilevanza, ai fini della sua redazione, gli effetti di ricaduta, sull'attività del Genio militare, *dei disposti inerenti l'impiego ed il riordino delle Forze Armate, e degli accordi/protocolli*

d'intesa che regolano l'attività infrastrutturale, sul territorio nazionale, della NATO e dei Paesi alleati. Attualmente, e fino alla data d'emanazione del nuovo regolamento, sono in vigore, per le attività del Genio militare, le disposizioni di cui al Regio decreto del 17 marzo 1932, n. 365, inadatto alle nuove fattispecie di interventi connessi all'evoluzione dell'assetto geopolitico ed al conseguente adeguamento dello strumento militare (lavori finanziati da fondi comuni NATO, finanziati ed eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati, realizzati fuori dal territorio nazionale). Sempre dalla relazione si evince, poi, che, nella predisposizione dello schema di regolamento, si è tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo sul riordino e la riorganizzazione delle Forze Armate: della legge 28 dicembre 1995, n. 549 contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni al Ministro della Difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell'amministrazione della Difesa e relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556; del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 sulla riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e del discendente decreto ministeriale 26 gennaio 1998 sulla struttura ordinativa e competenze della Direzione generale dei lavori e del Demanio del Ministero della Difesa; del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla riforma, riorganizzazione del Governo, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 sulla riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della Difesa, a norma dell'art. 1, lett. c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549; del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sulla riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successivo decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214 contenente relative disposizioni correttive ed integrative a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Lo schema inviato a questa Autorità per il parere appare conforme ai suggerimenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici approvati nell'adunanza del 25 ottobre 2002.

Ritenuto quanto premesso, sullo schema in esame si esprimono le seguenti considerazioni.

Responsabile del procedimento

In base al combinato disposto di cui all'art. 7 della legge-quadro n. 109/1994 e del d.P.R. n. 554/1999, il responsabile del procedimento *deve essere un tecnico*, prescelto nell'ambito dell'organico dell'amministrazione aggiudicatrice, in possesso di *titolo di studio* adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, *abilitato all'esercizio della professione* o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un *funzionario con idonea professionalità* e con *anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni*. Come già rilevato precedentemente, anziché un unico responsabile del procedimento, l'Amministrazione della Difesa, in considerazione

della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento e esecuzione. La norma, per come è formulata, riguarda la possibilità di nominare più di un responsabile, mentre non contiene alcuna deroga espressa all'obbligo che l'incarico debba essere assegnato ad un tecnico.

Correttamente, l'art. 17 dello schema in esame prevede la possibilità della nomina di *uno o più* responsabili del procedimento per ciascuna delle fasi indicate, *individuati nell'ambito degli ordinamenti organici dell'Amministrazione sulla base di competenze istituzionalmente assegnate*. Ed analogamente corretta sembra la disposizione secondo cui il responsabile del procedimento, ovvero i responsabili per ogni singola fase, sono, *di norma*, ufficiali del Genio che ricoprono un incarico dirigenziale. Non è stato previsto, invece, che il responsabile unico o tutti i responsabili di ciascuna delle fasi in cui si articola l'intervento debbano essere dei tecnici. Lo schema di regolamento, anzi, ritiene necessaria la qualità di tecnico per i responsabili della fase di progettazione e di esecuzione i quali devono *essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare*, mentre nella fase di affidamento può essere un ufficiale, un dirigente *o un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa*, sia pure designato a seguito di autorizzazione scritta di Genodife o degli organi tecnici centrali di Forze Armate. E', poi, disposto in riferimento ai *casi poco complessi*, per i quali i responsabili del procedimento *dovranno comunque possedere un titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare*. Questa complessa disciplina può essere meglio armonizzata con le prescrizioni della legge quadro anzitutto col tener presente che i responsabili del procedimento per i casi poco complessi non possono che essere in possesso di un titolo tecnico, atteso che i responsabili del procedimento possono ricoprire anche incarichi di progettazione e dal momento che, come è dato rilevare nell'ultimo inciso del comma 3, nei suddetti casi poco complessi, il responsabile del procedimento può essere anche direttore dei lavori, limitatamente ad interventi di importo superiore a 100.000 euro. Pertanto, appare utile inserire al primo comma dell'art. 17 il seguente periodo: *Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili per ogni singola fase devono essere tecnici*. Per quanto riguarda la deroga a questa generale disposizione per i casi complessi e per quanto riguarda la fase dell'affidamento essa si pone al limite della compatibilità e andrebbe, pertanto, qualora si ritenga di conservarla, giustificata compiutamente con riferimento a modalità organizzative proprie delle Forze Armate.

L'art. 21 dello schema, con implicito riferimento all'art. 7 della legge-quadro, prevede, poi, che, ove l'esecuzione di un intervento comporti il coordinamento e l'emissione di pareri da parte di più enti esterni all'amministrazione, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede alla convocazione di una conferenza di servizi. La disposizione appare generica e, principalmente, non tiene conto delle modifiche apportate alla disciplina sulla conferenza di servizi dalla legge n. 340/2000. Tale legge, in particolare, ha ridisegnato l'istituto in esame modificando

le norme di cui all'art. 14 e ss. della legge n. 241/1990 ed abrogando la relativa disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 e prevedendo, tra l'altro, l'obbligatorietà di una conferenza di servizi sul progetto preliminare propedeutica a quella sul definitivo. L'indicato art. 21 dello schema in esame andrebbe, conseguentemente, aggiornato e reso coerente con tale nuova disciplina con la previsione di una conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare.

Si suggerisce, poi, di rivalutare la disposizione di cui all'art. 22 dello schema in esame relativa all'accesso agli atti del procedimento in quanto non tiene conto dell'indirizzo giurisprudenziale che si sta consolidando e secondo cui esiste, invece, il diritto di accesso alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dei collaudatori da parte del titolare dell'impresa che ha realizzato l'opera.

Programmazione.

La disciplina prevista per la programmazione può essere meglio integrata e confermata alla legge-quadro, la quale, come è noto, fa riferimento ad una programmazione cosiddetta *mobile o flessibile*, ovvero di *tipo scorrevole*, a scorrimento annuale. In particolare, secondo l'art. 14 della legge 109/1994, all'indicazione delle tipologie dei previsti interventi, fatta nell'iniziale programma triennale, deve seguire una più specifica individuazione dei lavori, soprattutto per gli aspetti progettuali e finanziari, contenuta negli aggiornamenti annuali. Non si deve, quindi, ogni tre anni, predisporre un nuovo programma in sostituzione di quello scaduto; ogni anno, invece, si devono effettuare previsioni per il successivo triennio e sulla loro base si deve aggiornare il programma precedentemente approvato, eventualmente modificandone e integrandone le indicazioni, sulla base anche dei lavori già inseriti nell'elenco annuale.

Per rendere più evidenti siffatte indicazioni della legge-quadro, sembra opportuno eliminare, nello schema in esame, alla fine del primo rigo del comma 2 dell'art. 25, la parola *anche* che potrebbe essere intesa nel senso di configurare l'aggiornamento del precedente schema di programma una mera eventualità, aggiuntiva ed ulteriore rispetto all'ipotesi dell'approvazione di un nuovo programma.

Si segnala, poi, sia per compiutezza di disciplina che per esaustività delle indicazioni regolamentari che possono essere prese in esame le seguenti opportunità: disciplinare la fattibilità dei lavori non compresi nell'elenco annuale, i quali, secondo la legge n. 109/1994, *non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte delle pubbliche amministrazioni e possono essere eseguiti solo se assistiti da un piano finanziario che non utilizzi risorse già impegnate salvo che non si tratti di risorse rese disponibili per ribassi d'asta o economie*; indicare criteri in base ai quali l'esecuzione dei lavori o tronchi di lavori a rete, in conformità alla legge indicata, possano essere inseriti nell'elenco annuale *limitatamente ad uno o più lotti, purché sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie per la realizzazione dell'intero lavoro; con la nomina*

da parte dell'amministrazione, nell'ambito del personale ad essa addetto, di un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto; specificare l'ordine di priorità tra i previsti interventi e quali vengano ritenuti comunque prioritari. La disposizione, infine, di cui al comma 2 dell'art. 28, secondo cui il fondo per accordi bonari può essere impiegato per il soddisfacimento di altri interventi, non appare conforme al regolamento generale secondo cui le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi, per cui la deroga va collegata espressamente alla procedura di formazione del bilancio e del suo esercizio, vigenti nell'ambito del Ministero della Difesa.

Progettazione

Il comma 3 dell'art. 57 (relazione descrittiva al progetto definitivo) prevede che, quando il progetto definitivo posto a base di gara riguarda interventi complessi, la relazione deve essere corredata da quanto previsto dall'art. 67, comma 3. Poiché, tuttavia, lo schema di regolamento non individua specificatamente i lavori complessi, si suggerisce di aggiungere al detto comma 3 un ulteriore comma così formulato:

4. Si definiscono interventi complessi:

le opere e gli impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'art. 17, commi 4 e 13, nell'art. 20, comma 4 e nell'art. 28, comma 7 della Legge: opere ed impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

5. esecuzione in ambienti aggressivi;

6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali.

Costituisce progetto integrale di un intervento il progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica.

Per una più completa conformazione al regolamento di cui al d.P.R. n. 554/1999, si suggerisce, poi, di aggiungere al secondo comma dell'art. 60 il periodo *Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale*, e di aggiungere nell'art. 65 (Estimativo definitivo) un ulteriore comma così formulato: *5. "Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'art. 17 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554"*.

Sempre in relazione all'esigenza della conformazione indicata è opportuno: inserire nel comma 1 dell'art. 77 (verifica del progetto preliminare), dopo la parola verifica, l'espressione *ed alla presenza dei progettisti* e, per un'esigenza di trasparenza, aggiungere al primo periodo del terzo comma dell'art. 79 l'espressione *previa adeguata pubblicità*. Si suggerisce di sopprimere il secondo periodo del comma 2 dell'art. 96, secondo cui *Non può essere oggetto di pubblicità alcuna informazione a progettazioni classificate per la difesa dello stato o degli interessi strategici della NATO e degli alleati* dal momento che lo stesso può apparire contrastante con la concorsualità (sia pure ristretta) prevista nella procedura di affidamento. Sarebbe, infine, opportuno, per una migliore armonizzazione con la rubrica dei capi IV e V, fare riferimento, nel primo periodo del comma 2 dell'art. 99, anziché alla soglia comunitaria direttamente al *controvalore in euro di 130.000 DSP*.

Affidamento

Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 110 dovrebbe essere inserita, dopo la parola progettazione, la frase *dell'attestazione del direttore dei lavori in merito*: e soppresse le ulteriori parole *delle informazioni relative*.

Si rileva, poi, che i commi 4, 5 e 6 dell'art. 113 dello schema di regolamento riproducono, sostanzialmente, l'art. 75 del d.P.R. 554/1999. Al riguardo va considerato, tuttavia, che l'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (collegato alla finanziaria 2003 in materia di pubblica amministrazione) ha esteso la possibilità di fare ricorso all'autocertificazione per tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e forniture, ancorché regolate da norme speciali. Di ciò occorre tenere conto riformulando il 5° comma del detto art. 113 la cui ultima proposizione andrebbe soppressa.

Si rileva, poi, che la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 116 (trattativa privata preceduta da gara informale) non sembra trovare riscontro in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24 della legge-quadro. Ben si comprendono le possibili esigenze eccezionali attinenti alla difesa dello Stato, ma allora la facoltà di decretare le procedure in argomento andrebbe opportunamente assegnata al solo vertice del Dicastero e cioè al Ministro della Difesa.

Una precisazione appare anche necessaria per quanto riguarda la disposizione contenuta nel 4° comma dell'articolo 130 che può essere inteso riferito a qualsiasi tipo di associazione temporanea di imprese laddove essa può valere, invece, per le sole associazioni di tipo orizzontale, dovendo, in quelle verticali, la mandataria eseguire i lavori della categoria prevalente e le mandanti i lavori dichiarati scorporati.

Contratto

Si rileva che, per come è formulato, il 4° comma dell'art. 144 può essere interpretato nel senso che il rimborso delle spese contrattuali sia comunque dovuto all'appaltatore che abbia notificato di volere recedere dal contratto; il che contrasta con il 4° comma dell'art. 109 del regolamento 554/1999 che subordina, invece, tale effetto alla condizione dell'avvenuto accoglimento da parte della stazione appaltante dell'istanza di recesso. Si suggerisce, pertanto, di sostituire la frase iniziale *Nelle ipotesi di cui al precedente comma* con quella *Qualora l'istanza di recesso sia accolta*.

Si rileva, inoltre, che, nell'art. 157 non risulta riprodotta la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 122 del regolamento generale indicato, il quale stabilisce che l'esercizio del diritto di recesso deve essere preceduto da formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni: il che sembra comportare una violazione del principio del contraddittorio con l'impresa. Si suggerisce, quindi, di aggiungere alla fine del 1° comma dell'indicato art. 157 l'ulteriore periodo *L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo*.

Esecuzione dei lavori

Si suggerisce di inserire un ulteriore punto al comma 1 dell'art. 164 (Compiti dell'Assistente dei lavori) riguardante l'assistenza al collaudo così formulato: *l'assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo*.

Si rileva, poi, che l'art. 167, comma 1, nello stabilire che l'ordine di servizio costituisce l'atto con il quale sono impartite tutte le disposizioni ed istruzioni da parte del direttore dei lavori all'appaltatore, andrebbe meglio coordinato con l'art. 128 del regolamento generale: secondo tale norma, le istruzioni all'appaltatore sono impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da questi trasmesse all'appaltatore. Si distinguono, pertanto, *ordini di servizio interni* (dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori) ed *ordini di servizio esterni* (dal direttore dei lavori all'impresa). Il primo periodo del comma 1 dell'indicato art. 167 potrebbe, quindi, essere meglio così formulato *L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore*. In tal caso, il 2° comma dello stesso art. 167 andrebbe sostituito dal seguente: 2. *“Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la percentuale con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni”* e l'attuale comma 2° diventerebbe comma 3.

L'art. 166 dello schema di regolamento prevede che le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione siano svolte dal direttore dei lavori e nell'eventualità che lo stesso non abbia i requisiti previsti dalla normativa l'incarico debba essere affidato a soggetto provvisto dei richiesti requisiti (interno od esterno all'Amministrazione). Tenuto conto che detto schema prevede che l'attività di progettazione e di direzione lavori sia espletata dagli Ufficiali del Genio (artt. 87 e 161) e che l'art. 2 comma 2 dello stesso schema definisce l'ufficiale del Genio come *l'ufficiale dotato di riconosciuta capacità tecnico-professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari e di adeguato titolo di studio in relazione alla natura dell'intervento ed alla funzione assegnatagli*, ciò potrebbe far ritenere che per alcune attività tecniche siano richiesti i titoli abilitanti e per altre no, contrariamente a quanto previsto dalla legge quadro sui lavori pubblici. Pertanto si suggerisce di così modificare il comma 2 dell'art. 2:

2. Per "ufficiale del Genio" si intende l'ufficiale dotato di riconosciuta capacità tecnico-professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari e di adeguato titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione in relazione alla natura dell'intervento ed alla funzione assegnatagli.

Qualora questa precisazione sia incompatibile con le vigenti regole sulla formazione universitaria e professionale degli ufficiali tecnici delle Forze Armate, vi potrebbe essere aggiunto un inciso che ne rinvii l'attuazione alla entrata in vigore del regolamento, facendo quindi salva una situazione di carattere transitorio.

Per una più completa conformazione alla relativa disciplina del regolamento generale (relativo art. 128), all'articolo 168 dello schema in esame andrebbero aggiunti i seguenti ulteriori commi:

9. *La facoltà dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.*
10. *Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.*
11. *Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.*

Variazioni ed addizioni al progetto approvato

Si suggerisce di considerare l'opportunità di sopprimere il comma 8 dell'art. 173 (variazioni al progetto approvato) il quale, per come appare formulato, può essere interpretato nel senso di imporre una limitazione al ricorso alla variante non prevista

dall'art. 25 della legge-quadro. Si rileva, al riguardo, che in passato alcune norme tecniche sopravvenute hanno comportato non solo la modifica dei progetti approvati relativi a lavori in corso di realizzazione ma anche interventi di adeguamento di opere già realizzate da tempo (esempio legge 46/90). Per quanto riguarda il comma 12 dello stesso articolo si suggerisce di eliminare il riferimento alle lavorazioni connesse *esclusivamente alla cantierizzazione* dei lavori e al loro regolare svolgimento perché restringe notevolmente il campo delle possibili applicazioni previste dal comma 3 dell'art. 25 della Legge. In alcuni casi infatti può risultare altrettanto necessario apportare lievi modifiche alle strutture e agli impianti.

Il comma 13 dell'articolo in esame può apparire non coerente con il comma 3 dell'art. 25 della Legge (ove con esso si intenda l'aumento della percentuale della variante per la soluzione di aspetti di dettaglio), per cui appare utile una più chiara formulazione.

Definizione delle controversie

Si suggerisce di aggiungere alla fine del secondo periodo del comma 2 dell'art. 190 l'ulteriore espressione *con particolare esperienza maturata nel settore dei lavori pubblici*.

Contabilità dei lavori

Si suggerisce di introdurre tra le somme a disposizione dell'Amministrazione (art. 192) anche quelle per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, lavori previsti tra l'altro dal comma 1 dell'art. 196.

Collaudo dei lavori

Si suggerisce di modificare il comma 1 dell'art. 224 (Funzionari che possono assumere l'incarico di collaudo) nel seguente modo:

1. I collaudi sono di norma eseguiti da ufficiali del Genio con anzianità di grado superiore a quella di direttore dei lavori con specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo che non abbiano avuto ingerenze nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori da collaudare, nonché nella trattazione degli eventuali contenziosi con la ditta esecutrice e nell'attività di controllo;

e di inserire un ulteriore comma per individuare i requisiti abilitanti:

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti dell'amministrazione, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

Si propone di eliminare il secondo capoverso del comma 2 dell'art. 225 (Nomina del Collaudatore) ed inserire il seguente capoverso:

Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche, salva la possibilità di un precetto apposito per essere necessario il collaudo statico in corso d'opera.

Si suggerisce di inserire un ulteriore comma all'art. 227 (documenti da fornirsi al collaudatore)

4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.

Per quanto riguarda la consegna anticipata delle opere (art. 237) si suggerisce o di eliminare i commi da 2, 3 e 4 in quanto ciò comporterebbe un aggravio delle procedure e le attività possono essere svolte dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione o di precisare che rimane ferma in via ordinaria la competenza di questo.

Infine si suggerisce di specificare che trattasi del responsabile del procedimento per la fase di progettazione negli artt. 79, 93 e 179, comma 2, e del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione negli artt. 152, 166, 167, 172, 173, comma 9, 176 e 203.

Per ultimo si segnala che per mero errore di battitura è stato indicato l'importo di 4.000.000 di Euro al posto di 14.000.000 di euro.

Roma, 5 novembre 2003

Il Relatore



Il Presidente



Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 novembre 2003



Consiglio Superiore

DEI

LAVORI PUBBLICI

Assemblea Generale

Adunanza del 25.10.2002

N.º del Protocollo 249

OGGETTO

Schema di regolamento per i lavori del Genio Militare

L'ASSEMBLEA

VISTA la nota 8 luglio 2002 n. 1746/306/1 con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso, per esame e parere, lo schema di Regolamento in oggetto;

VISTA la nota 10 ottobre 2002 n. 2289/306/1 con la quale è pervenuto un elaborato contenente modifiche allo stesso schema;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (Mauro, Bracchi, Di Falco, D'Antonio, Ciaravola, D'Ambrosio, Sessa, Colucci, Titomanlio, Galossi, Parise D. Napolitano, Russo N., Linguiti);



PREMESSO

La Legge 11.02.1994 n.109 “ Legge quadro in materia di lavori pubblici “
– come modificata dal Decreto – Legge n.101, convertito con modificazioni
dalla Legge 2.06.1995 n. 216, e dalla Legge 18.11.1998 n. 415 – all’art. 3,
comma 2, ha demandato alla potestà regolamentare del Governo l’adozione di
apposito regolamento che, insieme alla legge stessa, costituisca l’ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione.

Al successivo comma 7 bis del medesimo art. 3 è prevista l’adozione, con
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro della Difesa, di un apposito Regolamento, in
armonia con le disposizioni della legge quadro, per la disciplina delle attività del
Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare.

Il Regolamento, di cui al citato comma 2 dell’art. 3 della Legge è stato
emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999 n. 554.

Il Ministero della Difesa ha predisposto uno schema del Regolamento per i
lavori del Genio militare, di cui al comma 7 bis dell’art. 3 della Legge, ora
all’esame dell’Assemblea.

Il testo proposto si compone di 258 articoli suddivisi in 13 titoli, come
segue:

Titolo I - Organizzazione dei lavori del Genio militare

-Capo I – Potestà regolamentare

-Capo II –Esercizio della vigilanza sui lavori del Genio militare

Titolo II – Organi del procedimento e disciplina di accesso agli atti

Titolo III – Programmazione e progettazione

- Capo I – La programmazione dei lavori

-Capo II –La progettazione



Titolo IV – Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

-Capo I – Disposizioni generali

-Capo II – Concorso di idee

-Capo III – Concorso di progettazione

-Capo IV – Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 130.000 DSP

-Capo V – Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP

Capo VI – Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria connessi a lavori classificati

Titolo V – Sistemi di realizzazione dei lavori

-Capo I – Appalti e concessioni

-Capo II – Criteri di aggiudicazione

Titolo VI – Soggetti abilitati ad assumere lavori della difesa

Titolo VII – Garanzie

Titolo VIII – Il contratto

Titolo IX – Esecuzione dei lavori

-Capo I – Direzione dei lavori

-Capo II – Esecuzione dei lavori

Titolo X - Accordo bonario e definizione delle controversie

Titolo XI – Contabilità dei lavori

-Capo I – Scopo e forma della contabilità

-Capo II – Contabilità dei lavori in economia

-Capo III – Norme generali per la tenuta della contabilità

-Capo IV – Revisione della contabilità

Titolo XII – Collaudo dei lavori

-Capo I – Disposizioni preliminari



- Capo II – Visita e procedimento di collaudo
- Capo III – Collaudo dei lavori in economia
- Capo IV – Collaudo dei lavori non a fondi nazionali e da eseguire all'estero
- Capo V – Consegna delle opere

Titolo XIII – Delegificazione e disposizioni transitorie

Il testo è accompagnato da una relazione, da una analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione.

Per un inquadramento della materia, si riporta di seguito, il testo della citata analisi tecnico-normativa e le constatazioni e considerazioni contenute nella relazione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

- 1. Con riferimento alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, si forniscono i seguenti elementi di analisi tecnico-normativa concernenti lo schema di regolamento in oggetto.*
- 2. La necessità dell'intervento normativo discende da quanto previsto dall'art. 3 comma 7 bis della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro sui lavori pubblici), e successive modificazioni, nonché dell'art. 4 quater, comma 1 della Legge 2 agosto 1999, n. 269 (disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.....).*

Tali disposti riconoscono, rispettivamente, la peculiarità dell'attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare, e la necessità di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale.



3. Oltre alle suddette leggi (Legge n.109/1994, n. 269/1999), il quadro normativo di riferimento che consente di focalizzare le attività del Genio militare, incluse quelle connesse ad accordi internazionali e a protocolli di intesa bilaterali, e di individuare compiti e funzioni, nell'ambito della struttura militare, è il seguente.

- a) Legge n. 549/1995, Legge n. 25/1997 e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 556/1999), decreti legislativi n. 264/1997, n. 300/1999, n. 459/1997, n. 464/1997 e n. 214/2000. Tali norme, prevedendo la ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell'Amministrazione della Difesa nonché la riorganizzazione dell'area centrale e periferica, hanno definito, fra l'altro, compiti e responsabilità nel settore delle infrastrutture.
- b) Trattato del Nord Atlantico (Aprile 1949) e conseguente: Accordo fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America (Ottobre 1954), accordo fra il Governo Italiano e il Comando Supremo alleato in Europa (Luglio 1961 – D.P.R. n. 2083/1962). Tali accordi definiscono, rispettivamente, le linee guida relative ai programmi infrastrutturali bilaterali (Italia-Usa) e le particolari condizioni di installazione e di funzionamento dei Quartieri Generali Internazionali.
- c) Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici. Costituendo tale regolamento, con la Legge quadro, un corpus unitario sull'ordinamento generale dei lavori pubblici, è stato assunto quale fonte normativa primaria di riferimento per tutti gli aspetti di ordine tecnico e amministrativo. Ciò pur con le semplificazioni procedurali connesse con situazioni operative di



emergenza e di urgenza, e tenendo conto delle procedure previste in ambito internazionale (NATO).

- 4. Al fine di porre chiarezza a riguardo delle funzioni e compiti assolti dal "Genio militare" e sulla individuazione delle "infrastrutture per la difesa militare" e delle "opere destinate alla difesa militare", nello schema di regolamento sono stati definiti tali termini, anche con specifica catalogazione, in coerenza con le definizioni già correntemente in uso. Per quanto attiene alle infrastrutture finanziate a fondi comuni NATO, la terminologia adottata e spiegata è quella in uso nell'ambito dell'organizzazione della NATO.*
- 5. Lo schema di regolamento proposto abroga i Regi Decreti n.365/1932 (regolamento per i lavori del Genio militare), n. 366/1932 (condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare), n. 367/1932 (capitolato generale tecnico per l'esecuzione dei lavori del Genio militare), nonché gli articoli e commi del decreto del Presidente della Repubblica n. 939/1983 (regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della Difesa) per le parti afferenti alle attività comunque riconducibili all'esecuzione dei lavori. Non esiste incompatibilità dello schema di regolamento con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

CONSTATAZIONI E CONSIDERAZIONI

Dal panorama normativo sovradelineato emergono, in prima istanza le seguenti constatazioni e considerazioni d'ordine generale.

La redazione del nuovo R.L.G.M. non poteva prescindere, pur nella peculiarità dell'attività del Genio militare e nella particolarità della struttura



gerarchica dell'Amministrazione della Difesa, dalle linee guida già tracciate dal regolamento di attuazione della "Legge" quadro in materia di lavori pubblici (cfr. D.P.R. n. 554/1999) costituendo lo stesso con la "Legge", un corpus unitario sull'ordinamento generale dei lavori pubblici che comprende ed unifica, contrariamente alla separazione del precedente sistema, il settore della scelta del contraente con quello del contratto e della sua esecuzione. Al riguardo si deve inoltre rilevare come molti principi denunciati dalla "Legge" risultino così abbastanza dettagliati da lasciare al relativo regolamento ridottissimi margini di intervento.

Da quanto sopra ne discende che un mero adeguamento alla "Legge" del vigente R.L.G.M. (cfr. R.D. n. 365/1932), ancorché auspicabile data l'estesa e maturata conoscenza di tale strumento normativo nell'ambito del Genio militare, di fatto non sarebbe stato percorribile atteso lo stravolgimento integrativo, anche concettuale, richiesto dal nuovo quadro normativo. In via incidentale non va sottaciuto, inoltre, che l'adozione delle stesse modalità regolamentari per la contabilizzazione dei lavori consentirà, ai direttori dei lavori del G.M., di utilizzare il software commerciale, già disponibile, per la gestione esecutiva dei contratti.

Nella redazione del "nuovo" R.L.G.M. sono state pertanto seguite le tracce guida del regolamento di attuazione della "Legge" operando quelle aggiunte e chiarimenti strettamente necessari allo svolgimento delle attività operative del Genio militare. In tale ottica sono state recepite le indicazioni formulate dal legislatore nelle leggi n. 109/94 e n. 269/99 (individuazione delle figure che provvedono alla formazione e finalizzazione dei procedimenti, disciplina dei lavori in economia) e sono state introdotte quelle definizioni e spiegazioni essenziali per identificare la peculiarità delle infrastrutture militari e la particolare modalità di programmazione e realizzazione di alcune specie (opere:



realizzate con fondi NATO; eseguite fuori dal territorio nazionale in situazioni di emergenza ed urgenza; finalizzate e realizzate sul territorio nazionale da paesi alleati).

Considerato che la "Legge" affida alla figura del responsabile del procedimento un ruolo dirigenziale preminente in tutto il processo degli interventi (a titolo esemplificativo: può integrare e modificare gli elaborati progettuali ordinariamente richiesti, certifica l'ammissibilità dei sistemi di affidamento, assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera.....) è essenziale che tale figura posseda i requisiti fondamentali di conoscenza, esperienza, competenza nel campo delle infrastrutture militari nonché un'adeguata autorevolezza per gestire particolari situazioni di emergenza ed urgenza.

Con tali presupposti i responsabili dei processi attuativi delle fasi di progettazione ed esecuzione non potevano, di norma, che essere individuati nei "Dirigenti Militari del Genio in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare". Ciò pur ammettendo l'eccezione, anche nei confronti della "Legge" (cfr. art.7 c.5 "Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico...."), di attribuire la responsabilità della fase di affidamento ad un "Dirigente civile, o altro funzionario con idonea professionalità, attesa la peculiarità "amministrativa" insita in detta fase.

Analoghe considerazioni di capacità/professionalità sono state condotte per valutare gli interventi poco complessi ("....i responsabili possono non essere dirigenti....il responsabile può ricoprire anche l'incarico di direttore dei lavori, limitatamente ad interventi di importo inferiore a 100.000 Euro") nonché per individuare la figura del direttore dei lavori e degli assistenti.

Con tali processi di valutazione, basati su criteri professionali, è stato possibile individuare ed attribuire funzioni, talvolta equipollenti, alla



componente "militare" e "civile" dell'Amministrazione della difesa (v. responsabile del procedimento art. 17 c.3, progettisti art. 87 c.1, direttore dei lavori art.161 c.1, assistenti art. 163 c.3-4 dello schema di R.L.G.M.)

L'eccezione prevista dalla "Legge" in tema di lavori in economia eseguiti a mezzo di truppe e dei Reparti del Genio militare (cfr. art.24 c. 6) e l'esigenza ravvisata nella legge n. 269/1999, di coordinare e semplificare le disposizioni nel R.D. n. 365/1932 e del D.P.R. 939/1983, hanno reso necessario una specifica regolamentazione della materia (cfr. art. 86 , art. 123, art.124, art.181, art.182, art.183, art.184, art. 185, art. 186, art. 187, art. 188, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 221, art. 248, art. 249, art. 250, art. 251 dello schema del R.L.G.M.) pervenendo, nel settore dei lavori, ad un'unica normativa sulle procedure in economia. Per tal verso nell'ambito della delegiferazione (cfr. art. 257 dello schema di R.L.G.M.) è stata prevista l'abrogazione, oltre che del R.D. n. 365/1932, anche degli articoli del D.P.R. 939/1983 afferenti l'esecuzione dei lavori.

La complessità tecnico-operativa delle infrastrutture in uso all'Amministrazione della Difesa, caratterizzate spesso da aspetti tecnici singolari ed unici, e l'esteso campo della fattispecie degli interventi comunque di interesse dell'Amministrazione stessa (lavori da eseguire in Italia e all'estero per effetto di finanziamenti nazionali o in relazione ad accordi internazionali, multilaterali o bilaterali) pone l'obbligo di una chiara definizione di dette infrastrutture (cfr. artt. 2-3 dello schema di R.L.G.M.) quale atto preliminare alla successiva regolamentazione delle stesse.

In tale ottica particolare valenza assume l'individuazione delle "opere destinate alla Difesa Nazionale" (cfr. art.2) attesa l'annosa problematica di una loro corrente legittimazione. Pur essendo richiamate dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967



n. 765, la loro identificazione è stata sancita infatti solo per gli alloggi di servizio per il personale militare (v. art. 1 legge n. 47/1981), rimanendo quindi ogni altra infrastruttura soggetta, anche se di valenza operativa ed urgenza molto più rilevante, ad una più complessa procedura di valutazione e di riconoscimento (D.M. 8 luglio 1996) con conseguente discapito di snellezza nei procedimenti.

Va infine evidenziato che, nel mentre la regolamentazione dei lavori da eseguire in Italia, a finanziamento nazionale, può sostanzialmente ripercorrere l'articolazione dei disposti del regolamento emanato con D.P.R. n. 554/99, per le opere da eseguire all'estero o da realizzare per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali è risultato necessario l'inserimento di specifici articoli (cfr. art. 29÷35, 36÷38, 39÷43, 50, 81÷83, 84÷86, 118, 124, 129, 191, 193, 252÷254 dello schema R.L.G.M.) che recepiscono le previsioni ed accordi quali richiamati, ancorché succintamente, nel quadro delle "fonti normative".

Nelle more dell'istruttoria dell'argomento in oggetto è entrata in vigore la legge 1.8.2002 n. 166 che ha, fra l'altro, apportato varie modifiche alla legge - quadro sui lavori pubblici.

Conseguentemente il Ministero della Difesa ha apportato allo schema di Regolamento di cui trattasi le modifiche necessarie per renderlo coerente con il nuovo disposto di legge. Il nuovo testo è pervenuto a questo Consiglio Superiore in data 10 ottobre 2002.

CONSIDERATO

La bozza di Regolamento per i lavori del Genio militare, qui trasmessa per esame e parere dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituisce l'attuazione del disposto dell'art. 3 - comma 7 bis - della



Legge 109/94 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dell'art. 4 quater - comma 1 - della Legge 02.08 1999, n. 269 concernente disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Lo schema di regolamento in esame sostituisce il vigente regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con R.D. 17.03.1932, n. 365, ritenuto non più rispondente alla nuova normativa sui lavori pubblici ed alle nuove esigenze dell'Amministrazione della Difesa.

Il testo della bozza di regolamento, nel disciplinare, nell'ambito dei lavori pubblici, le attività del Genio militare e nel recepire le prescrizioni di cui alla predetta Legge 269/99, consente di contemperare in un unico provvedimento e di conseguire il duplice obiettivo di una regolamentazione in linea con gli indirizzi della legge quadro in materia di lavori pubblici e di una più efficace rispondenza alle particolari esigenze militari connesse a situazioni operative di emergenza.

Il testo regolamentare in esame comprende la normativa sulle opere da eseguirsi sul territorio nazionale destinate al sostegno di missioni NATO, finanziate totalmente o parzialmente con fondi Nato, ed in generale gli interventi da eseguire in Italia o all'estero per effetto di accordi internazionali multilaterali o bilaterali.

Come è noto, la legge quadro sui lavori pubblici prevede per l'Amministrazione della Difesa specifiche fattispecie nelle quali è attribuita alla stessa un autonomo potere regolamentare.

In particolare, l'art. 7, comma 2, della legge 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle misure per l'adeguamento della funzionalità della Pubblica Amministrazione, conferisce all'Amministrazione della Difesa la possibilità di nominare, in luogo di un unico responsabile del



procedimento, un responsabile per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo di un'opera, quali la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione.

Parimenti l'art. 33 della medesima legge quadro conferisce la possibilità di una regolamentazione diversificata per l'esecuzione di opere rientranti nell'ambito del concetto della "Segretezza" così come individuato dal medesimo art. 33.

Tale disposizione prevedendo, fra l'altro, al III comma esclusivamente il controllo successivo della Corte dei Conti, che deve, altresì, pronunciarsi sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione anche mediante l'assolvimento di unò specifico onere di referto annuale al Parlamento - si ritiene che consenta una esplicita deroga alla disciplina ordinaria che attribuisce un potere di vigilanza sui lavori pubblici all'Autorità per la vigilanza, escludendone l'esercizio su quei lavori del Genio militare rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 33 della legge quadro.

Premesso quanto sopra, l'Assemblea preliminarmente osserva che il provvedimento all'esame ricalca, nelle linee essenziali, il regolamento in materia di lavori pubblici di cui al D.P.R. 554/1999.

La scelta effettuata nella redazione del testo è meritevole di apprezzamento. Infatti la reiterazione delle disposizioni del D.P.R. 554/99, evitando riferimenti e richiami ad esso, consente un più chiaro ed agevole uso del testo normativo.

Si dà atto che la bozza di regolamento è stata adeguata alle modificazioni intervenute medio tempore con la legge 01.08.2002, n. 166, così come auspicato nel corso dell'istruttoria.

Per quanto concerne l'esame puntuale di ciascuno dei titoli nei quali la bozza di regolamento si articola, si osserva quanto segue:

TITOLO I - Organizzazione dei lavori del Genio Militare



Gli articoli da 1 a 9 delimitano l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo mediante l'individuazione, a titolo esemplificativo, di specifiche categorie di opere e di infrastrutture.

Al riguardo si rileva che sarebbe opportuno, all'art.2 (Definizioni), ampliare il novero delle definizioni così come ha operato l'art. 2 del D.P.R. 554/99 richiamando tutti i termini che nell'ambito del testo sono stati utilizzati.

Nell'intento di conservare un ambito di discrezionalità all'Amministrazione, il 7° comma dell'art. 2 prevede la possibilità d'integrare l'elenco riportato nel precedente 6° comma *"in relazione alla rilevanza dell'impatto socio-ambientale"*.

Pur condividendo la scelta in merito alla residuale facoltà per l'Amministrazione di individuare altre infrastrutture in aggiunta a quelle previste, si ritiene riduttivo il riferimento a tale unico parametro anche se molto generico. Si suggerisce, pertanto, la soppressione della dizione *"in relazione alla rilevanza dell'impatto socio-ambientale"*, riservando al Ministro della Difesa la potestà di inserire con proprio decreto, nell'elenco di cui al citato comma 6, ulteriori opere destinate alla difesa nazionale.

Parimenti andrebbe soppressa la parola *"varie"* alla lettera q) del 1° comma dell'art. 4 per sostituirla con *"progetti speciali"*, come successivamente definiti al 2° comma del medesimo articolo, che andrebbe, di conseguenza, soppresso.

Per quanto riguarda la previsione contenuta nel 3° comma del medesimo articolo, concernente la realizzazione dei lavori e delle opere, a totale o parziale finanziamento NATO, secondo le procedure NATO, si osserva quanto segue.

In base alle Direttive comunitarie, i lavori aggiudicati in virtù di accordi internazionali nonché di accordi internazionali conclusi in relazione alla presenza di truppe straniera, sono soggetti alle Direttive e quindi alle norme interne di



recepimento. Attesa l'esigenza di esplicitamente richiamare tali disposizioni si ritiene altresì opportuno, per l'Amministrazione della Difesa, non privarsi della facoltà di utilizzare la normativa nazionale anche in quelle fattispecie, sulla base di specifiche motivazioni da fornire di volta in volta.

A questo fine, appare opportuno suggerire la formulazione di uno specifico articolo che potrebbe essere aggiunto dopo l'art. 8:

“In adempimento all'art. 5 della Direttiva 93/37/CEE, l'Amministrazione è esonerata dall'applicazione delle leggi e decreti di recepimento delle Direttive comunitarie 93/37/CEE e 93/38/CEE salvo che, per motivate ragioni, non ritenga di applicare le predette disposizioni”.

CAPO II - Esercizio della vigilanza sui lavori del Genio Militare

L'art. 9 prevede un generico potere di vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici anche sui lavori del Genio militare.

Come già precedentemente rilevato, la stessa legge quadro all'art. 33, nel prevedere la possibilità di realizzare le opere destinate ad attività delle Forze armate per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, al III comma dello stesso articolo sottopone le suddette opere all'esclusivo controllo successivo della Corte dei Conti.

Si ritiene, pertanto, necessario armonizzare in modo più efficace il contenuto di tale articolo con la disposizione normativa primaria. Al riguardo si propone l'integrazione del 1° comma dell'art. 9 con la frase *“salvo le opere indicate nell'art. 33 della legge e nell'art. 82 del D.P.R. 554/99”*.

L'art. 12 prevede, secondo i principi più generali di autotutela e di buona amministrazione, un'autonoma attività di controllo di legittimità da parte dell'Amministrazione della Difesa.



Considerata tale attività, appare improprio il richiamo effettuato al potere di vigilanza in aggiunta a quanto previsto agli articoli 9,10 e 11 relativi al controllo dell'Autorità di vigilanza. Pertanto si propone la eliminazione della frase "in aggiunta a quanto previsto agli articoli 9. 10 e 11" e l'aggiunta al punto a) del primo comma del medesimo articolo 12, "ove dovuto".

TITOLO II - Organi del procedimento e disciplina di accesso agli atti.

Risultano in armonia con la specifica previsione della legge quadro le disposizioni relative agli organi del procedimento; in particolare appaiono individuati in maniera puntuale i responsabili delle tre fasi attuative di ogni intervento nonché i compiti attribuiti agli stessi.

Risulta, tuttavia, non individuata la figura alla quale compete l'attività di redazione, secondo quanto previsto dall'art. 16 commi 1 e 2 della legge quadro, del documento preliminare alla progettazione.

Al comma 4 dell'art. 17 titolato "Responsabili del procedimento" si ritiene superflua l'espressione "nelle condizioni ambientali" degli enti, per la quale si suggerisce la soppressione, essendo chiara la previsione che attribuisce ai responsabili del procedimenti il supporto degli enti a cui sono assegnati per lo svolgimento dei propri compiti.

Titolo III - Programmazione e progettazione

In analogia a quanto indicato per l'art. 9, si ritiene necessario aggiungere al primo comma dell'art. 26 la frase: "Sono escluse le opere indicate nell'art. 33 della legge e nell'art. 82 del D.P.R. 554/99".

L'art. 44 prevede varie disposizioni preliminari per la progettazione e la redazione dei progetti.



Sarebbe opportuno aggiungere allo stesso il seguente comma:

“ 11. Il Responsabile del procedimento in fase di progettazione cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto ”.

Inoltre per definire i contenuti del documento preliminare andrebbe aggiunto un apposito comma alla stregua dell'art. 15- 5° comma del D.P.R. 554/99.

Parimenti, a fini maggiormente esplicativi ed esaustivi, sarebbe opportuno integrare l'art. 47 *“Documenti componenti il progetto preliminare”* con il seguente comma.

“3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati:

- 1. l'eventuale prezzo massimo che l'Amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;*
- 2. l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento dei diritti;*
- 3. l'eventuale canone da corrispondere all'Amministrazione aggiudicatrice;*
- 4. la percentuale pari o superiore al 40% dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo la modalità e le condizioni fissate dall'art. 2 comma 4 della legge 109/94 e successive;*
- 5. il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;*
- 6. la durata massima della concessione;*
- 7. il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità.*



8. *il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare e la metodologia del loro adeguamento nel tempo*".

Tra i contenuti della *"Relazione illustrativa con giustificazione militare del progetto"* individuati dall'art. 48, sarebbe opportuno aggiungere, al 1° comma dopo la lettera f), la seguente:

"g) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di quanto disposto dall'art. 44 comma 11, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione".


Parimenti, per una più esaustiva previsione, in linea con quanto previsto dal D.P.R. 554/99, le disposizioni contenute nell'art. 52 *"Studio di prefattibilità ambientale"* sarebbero da integrare con il seguente comma:

2 " Fatte salve le disposizioni di cui all'art.17, comma 3, del D.Lgs. 20/8/2002, n.190, nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si renda necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie, lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non determinano impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti".

Il titolo dell'art. 55 *"(Capitolato in relazione all'estimativo del progetto preliminare)"* andrebbe modificato con il seguente: *"(Capitolato prestazionale)"*.

Nel successivo art. 56 *"Documenti componenti il progetto definitivo"* l'elencazione dei documenti dovrebbe essere integrata con la seguente lettera:

" m) documento in ordine alla disponibilità delle aree".



Inoltre, in relazione a quanto precedentemente osservato riguardo alla procedura di V.I.A., la lettera f) dovrebbe essere sostituita con la seguente: f) *“studio di fattibilità ambientale o studio di impatto ambientale”*.

Per analoga motivazione, anche il titolo dell'art. 60 *“(Studio di fattibilità ambientale)”* dovrebbe essere sostituito con *“(Studio di fattibilità ambientale o studio di impatto ambientale)”*.

La previsione dell'art. 60 contenuta nel 1° comma andrebbe integrata con il seguente comma:


2. *“Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave ed alle discariche”*.

Il titolo dell'art. 75 *“(Estimativo esecutivo)”* andrebbe modificato in *“(Estimativo esecutivo e quadro economico)”* ed il terzo comma dovrebbe essere modificato come segue:

“3. Nel quadro economico redatto secondo l'art. 46 confluiscono:

- 1) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori comprensivi delle opere di cui all'art. 44 comma 5;*
- 2) accantonamento in misura non superiore al 10% per imprevisti ed eventuali lavori in economia;*
- 3) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'art. 46”*.

Poiché il successivo art. 76 *“(Capitolato Speciale d'appalto)”* disciplina anche lo schema di contratto, il titolo dovrebbe essere integrato nel modo seguente: *“(Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto)”*.



TITOLO V - Sistema di realizzazione dei lavori

In merito alle procedure di scelta del contraente ed in particolare per quanto attiene la dichiarazione che accompagna l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori, si ritiene che la verifica della disponibilità della mano d'opera non possa essere limitata al territorio di realizzazione dell'intervento; pertanto la parola "*in loco*" dovrebbe essere espunta dal II comma dell'art. 110.

L'art. 113 "*(Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente. Cause di esclusione delle gare di appalto)*" prevede, fra l'altro, l'individuazione delle fattispecie che comportano l'esclusione dei partecipanti alle procedure di affidamento.

Nel comma 5°, ove è prevista la produzione del certificato del Casellario giudiziale la congiunzione "*o*" deve essere sostituita da "*e*", per cui il testo risulterà il seguente: "*mediante la produzione di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti*".

La formulazione dell'art. 120 "*(Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)*" appare eccessivamente riduttiva e, di conseguenza, potrebbe generare qualche difficoltà in fase applicativa; si suggerisce, pertanto, di sostituire lo schema di articolato con il seguente:

"1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.

"2. I concorrenti presentano offerta avente ad oggetto alternativamente:

- a) il prezzo per l'acquisizione del bene;***
- b) il prezzo per l'esecuzione dei lavori;***



c) *il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e l'esecuzione dei lavori.*

"3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

"4. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.

"5. Qualora le offerte pervenute riguardano:

a) *esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;*

b) *esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;*

c) *la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori.*

"6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal Responsabile del Procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.

"7. L'inserimento nel programma triennale di beni appartenenti al patrimonio indispensabile dello Stato, ai fini della loro alienazione



comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'art. 828 del Codice Civile”.

All'art. 122 “(Segretezza e sicurezza)” si prevede, al 4° comma, un termine di 10 giorni per adottare il provvedimento autorizzatorio, senza alcuna disposizione per l'ipotesi di inutile decorrenza del termine per il mancato adempimento da parte dell'Amministrazione. A fini acceleratori e semplificatori del procedimento si propone il ricorso all'istituto del silenzio-diniego.

Si suggerisce, pertanto, di sostituire l'ultima riga del IV comma con la seguente:

“l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a pronunciarsi sull'istanza entro dieci giorni; la mancata risposta nel predetto termine equivale a diniego di autorizzazione”.

Al 5° comma del successivo articolo 123, relativo al modo di affidamento dei lavori in economia, si ritiene che la parola “indagine” andrebbe più propriamente sostituita con la parola “gara”.

Riguardo all'art. 124, in relazione a quanto già esposto in linea di principio per i lavori a finanziamento NATO o di paesi alleati, si ritiene opportuno che l'urgenza invocata per l'esecuzione in economia di tali opere, discenda da una formale decisione degli organismi NATO o nazionali e, pertanto, si suggerisce la seguente riscrittura del medesimo articolo:

Art. 124

(Lavori a finanziamento NATO e/o realizzati sul territorio nazionale da paesi alleati eseguibili in economia)

1. I lavori di cui all'art. 4 finanziati dalla NATO con la procedura “URGENT REQUIREMENTS” documento AC/4 - D(95)002 e successive modifiche, o dichiarati urgenti e indifferibili dallo Stato



Maggiore della Difesa, non compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.

2. I lavori da realizzare sul territorio nazionale da paesi alleati per i quali i tempi di realizzazione richiesti non siano compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.

TITOLO VIII - Il Contratto

Nell'art. 144 "*(Stipulazione ed approvazione del contratto)*" dovrebbe operarsi un migliore coordinamento tra la disposizione del 3° comma e quella del 4° comma.

Si ritiene, infatti, che la menzione della sola ipotesi della "*mancata approvazione del contratto*" sia non motivata né coerente con il comma precedente; si suggerisce, pertanto, la sostituzione della frase "*nel caso di mancata approvazione del contratto*" con la seguente: "*nelle ipotesi di cui al precedente comma*".

Per una disciplina più completa, l'art. 151 "*(Ritardato pagamento)*" dovrebbe essere integrato con la seguente disposizione, da inserire tra il secondo ed il terzo comma: "*Nel caso di concessione il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento*".

Andrebbe, parimenti, integrato il successivo articolo 152 ("*Penali*") con il seguente comma da aggiungere tra il primo ed il secondo: "*I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento per la progettazione in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo*".



TITOLO IX - Esecuzione dei lavori

L'art. 164 "(*Compiti dell'assistente dei lavori*)" individua i compiti svolti di norma dall'assistente dei lavori.

Per una più esplicita ed esaustiva disciplina si suggerisce di sostituire la lettera h) del 1° comma con la seguente: "***predispone la tenuta dei libri contabili dei lavori, quando sia stato autorizzato dal Direttore dei lavori, e di tutti i documenti connessi con i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori e con la contabilità finale***", nonché di aggiungere al medesimo 1° comma la seguente lettera: "***i) tenuta del giornale dei lavori per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie e il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori***".

Per eguale motivazione andrebbe integrato il comma 8° dell'art.168, aggiungendo dopo la parola "*contrattuali*" la seguente frase:

“ nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura comunque non superiore ai limiti indicati nel Capitolato Generale d'Appalto.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per maggiori oneri dipendenti dal ritardo da calcolarsi secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale di Appalto”.

Per non ingenerare dubbi, è preferibile sostituire nel 12° comma dello stesso art. 173, alla seconda riga, il termine "*articoli*" con quello proprio di "*categorie*".

Per completezza della disciplina si suggerisce di integrare l'art. 179 "(*Appalto integrato*)" con il seguente comma:



“7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo l’Amministrazione recede dal contratto e all’Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna”.

Si suggerisce, altresì, di espungere dal testo dell’art. 184 (*“Lavori a mezzo Reparto Genio, anche con l’ausilio di truppa”*), ultimo capoverso, la frase *“salvo che l’importo complessivo dei cottimi e dei noleggi previsti nell’ambito di ogni singolo lavoro non deve superare i 200.000 Euro”*, in quanto pleonastico perché disciplinato nel precedente art. 183.

TITOLO XI - Contabilità dei Lavori

In merito ai fondi a disposizione dell’Amministrazione di cui all’art. 192, per una migliore chiarezza espositiva ed una più puntuale regolamentazione, si propone di integrare il medesimo articolo nel modo seguente:

- al 1° comma, prima riga, tra le parole *“Amministrazione”* ed *“ha”* aggiungere la frase *“risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato (art. 46 comma 1 lett.b)”*;
- sempre al 1° comma lettera a) sostituire la frase *“comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali”* con la frase *“nonché eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto”*;
- alla lettera b) aggiungere dopo la parola *“collaudi”* la seguente espressione *“nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e spese per l’assicurazione dei dipendenti”*.



Si suggerisce, altresì, di integrare il testo con l'aggiunta della seguente lettera:

“h) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell’art. 26, comma 4 della legge”.

Per le medesime motivazioni si propongono, altresì, le seguenti integrazioni:

- Al 3° comma dell’art. 199, ultima riga, dopo la parola *“assistente”* aggiungere la frase *“in contraddittorio con l’appaltatore o tecnico da lui delegato”*.
- Al 1° comma dell’articolo 203, alla seconda riga, dopo le parole *“contabilità”* aggiungere la frase *“le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore”*.

L’art. 224 al 1° comma prevede le ipotesi di esclusione dall’affidamento degli incarichi di collaudo; si propone di integrare la disposizione aggiungendo dopo la parola *“ditta”* *“e nell’attività di controllo”*.

Al 3° comma va corretto il richiamo all’articolo della legge che è il 28 e non il 25 ed inoltre devono essere precisati i requisiti che debbono possedere i soggetti che possono essere iscritti all’Albo dei collaudatori.

Vanno altresì, corrette le seguenti indicazioni e parole:

- al 1° comma dell’art. 247 il riferimento legislativo riportato alla seconda riga è all’articolo 18 comma 1 della legge e non al comma 1 bis;
- al 2° comma alla terza riga il termine *“soluzioni”* va sostituito con quello di *“riduzioni”*.

Nel medesimo comma – nell’ultima riga – dopo la parola *“amministrazione”* si propone di aggiungere *“ con i limiti di cui all’art.12 bis della legge 26.04.1989, n.155”*.



Al 3° comma, alla penultima riga va espunta la frase "spettante a ciascuno".

Infine si rileva che nel testo vengono riportati termini superati come, ad esempio, il riferimento al termine DSP, che andrebbe eliminato essendo sufficiente il richiamo all'Euro.

Parimenti vanno stralciati i vari allegati allo schema di Regolamento ed i relativi riferimenti nel corpo del Regolamento stesso.

Tutto ciò premesso, nei suesposti considerato

E' IL PARERE

dell'Assemblea espresso all'unanimità



PER CONFERMARE
IL D.D. N. 1000/2000
(Dr. Ing. Carlo Ciravola)